

Comune di Terzorio

Provincia di Imperia



IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022 - 2024

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- Nota tecnica introduttiva -

La programmazione consiste in quel processo di analisi, valutazione che, sulla base dei programmi e delle politiche di governo dell'amministrazione, organizza le risorse economiche e le attività necessarie alla realizzazione di detti programmi.

La programmazione deve pertanto tener conto delle risorse acquisite ed acquisibili nel periodo interessato.

Le amministrazioni nella loro attività programmatica concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Dal 2016 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, modificando il precedente sistema di bilancio ed introducendo nuove norme e nuovi sistemi di documenti di bilancio.

In particolare il sistema di programmazione e di bilancio introdotto dal D.Lgs. 118/2011 è formato da:

- schema di bilancio riferito ad un arco triennale, redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.LGs. 118/2011;
- nota integrativa al bilancio di previsione
- Documento Unico di programmazione. I Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P). Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Con decreto 18 maggio 2018 , sono apportate le seguenti modifiche al predetto decreto, ed introducendone la forma semplificata.

«8.4. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente e' predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'ente;
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) la gestione delle risorse umane;
- 4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

- a) alle entrate con particolare riferimento
 - ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;
- b) alle spese con particolare riferimento:
 - alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
 - agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;
- d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
- e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
- f) agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;
- g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14**, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007; (obbligo abrogato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124)
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
- altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.»;

- ☒ **la Sezione Strategica (SeS)**
- ☒ **la Sezione Operativa (SeO).**

Poiché il Comune di Terzorio ha una popolazione pari a 236 abitanti, (dati al 31.12.2018) la redazione del presente D.U.P. seguirà solo parzialmente la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alla articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (la presente programmazione è relativa al periodo (2022-2024)) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2022), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2022 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2022-2023-2024 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 **l'entità del FCDE deve essere del 100% a partire dall'esercizio 2021 e calcolata sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni.** La legge di bilancio 2020 (Legge 27.12.2019 n. 160) – art. 1 - commi 79-80 - ha introdotto alcune modifiche e condizioni per contenere l'aumento dell'attuale accantonamento al fcde. **L'ente si è avvalso di tali facoltà ai fini del calcolo dell'accantonamento al FCDE.**

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

IL DUP, quindi, oggetto valutazione da parte degli organi deliberanti, necessariamente deve conciliare la volontà politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia non solo di medio e lungo periodo, ma anche di breve, dominata da elementi di incertezza. L'attuale contesto della finanza locale, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del **Documento unico di programmazione** (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti.

Questo elaborato, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione, , si suddivide in due sezioni, denominate

- **Sezione strategica**
- **Sezione operativa.**

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La sezione strategica sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze.

Il mandato amministrativo ricopre l'arco temporale che va dal 2016 al 2021. [Il presente DUP è relativo al triennio 2020-2022](#) e pertanto il suo arco temporale scade con il mandato del sindaco.

La seconda sezione, **sezione operativa**, (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Nel presente DUP , come previsto dalla predetta normativa, è inserita:

- La programmazione triennale ed annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14**, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; (SOLO ELENCO ANNUALE)
- La programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale ed annuale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii
- Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; (NEGATIVO)
- Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, commi 594-599 della legge n. 244/2007; (OBBLIGO ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124)
- Il programma incarichi di collaborazione autonoma.
- La valutazione della situazione economico-finanziaria delle società partecipate.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 236
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 237
Di cui : maschi		n. 115
femmine		n. 122
nuclei familiari		n. 109
comunità/convivenze		n. //
1.1.3 – Popolazione all'1.1. 2019 (penultimo anno precedente)		n.232
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 1	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 2	
saldo naturale		n. -1
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 10	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 4	
saldo migratorio		n. 6
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2018 (penultimo anno precedente) di cui		n. 237
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 10
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 18
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 27
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 117
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 65
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno 2016	0,86
	Anno 2017	1,28
	Anno 2018	1,27
	Anno 2019	0,43
	Anno 2020	0,42
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno 2016	2,16
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0,84
	Anno 2019	2,14
	Anno 2020	0,84
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. ____
	Entro il	n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	2	2	2	2
	2	2	2	2
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	4			
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. _1_ hq.0,1	n. _1_ hq. 0,1	n. 1 hq.0,1	n. 1 hq.0,1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. _98	n. 103	n.103	n. 103
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in tn: - r.s.u - industriale - racc. diff.ta				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO			
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. _3_	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.20 - Altre strutture				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022 - 2024**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS - (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato ed individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'Ente. Le scelte sono definite tenendo conto anche degli indirizzi del governo centrale relativamente al concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica,

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo fino al giugno 2021.

Gli obiettivi politico-amministrativi dipendono molto dal margine di manovra concesso dal governo centrale. Di fatto la realizzazione dei programmi, sconta i vincoli dettati dal governo centrale in materia di finanza pubblica e pareggio bilancio.

La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, **le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo** e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Tale sezione quindi, aggiorna le linee di mandato ed individua la strategia dell'Ente, identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato realizzabili o riscontrabili nel medio e lungo periodo, e le politiche da sviluppare per il conseguimento di finalità istituzionale e per il raggiungimento degli obiettivi generali di programmazione.

La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi delle condizioni esterne ed interne. Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che **il presente bilancio rispecchia quanto previsto a livello centrale in quanto non vengono previsti aumenti a livello di imposizione fiscale locale, vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento al pareggio di bilancio, ai fondi ed accantonamenti obbligatori, ai vincoli di spesa.**
- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue: il presente D.U.P. conferma tutti i servizi offerti alla cittadinanza negli scorsi esercizi, con la sola esclusione del servizio idrico, la cui gestione a livello integrato, viene effettuata dal gestore unico ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Dal punto di vista organizzativo l'amministrazione sta portando avanti una serie di attività e studi finalizzati alla gestione associata dei servizi, ai fini dell'ottimizzazione degli stessi, nonché volta al miglior utilizzo delle risorse umane strumentali.
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti*

→ deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Il presente documento unico di programmazione è relativo al periodo 2022-2024. Il 3-4 ottobre si sono svolte le consultazioni elettorali amministrative per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale. Con deliberazione consiliare n. 37 del 20.10.2021 sono state approvate le "linee programmatiche di mandato".

L'orizzonte temporale del presente documento coincide solo fino al 2024 con il mandato del Sindaco.

Il presente documento risulta coerente con le linee programmatiche di mandato di seguito indicate

➤ **Gestione virtuosa delle risorse pubbliche e riduzione dei costi della PA.**

Obiettivo dell'Amministrazione sarà quello di prestare la massima attenzione al reperimento di fondi attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei, che consentono di accedere a finanziamenti pubblici. Verrà posta particolare attenzione alle nuove misure di finanziamento comunitarie che, anche attraverso azioni di partenariato, consentiranno di valorizzare le proprie risorse ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali.

La Pubblica Amministrazione deve essere d'esempio anche nella riduzione degli sprechi energetici, occorre quindi perseguire gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile delle infrastrutture pubbliche, avviati negli ultimi anni, al fine di raggiungere un impatto ambientale zero dal punto di vista energetico e, nel contempo, operare per rendersi il più possibile autosufficienti nel consumo energetico, obiettivo che potrà eventualmente allargarsi alla collettività attraverso il nuovo sistema delle comunità energetiche.

➤ **Digitalizzazione e servizi**

La digitalizzazione della PA è un traguardo necessario per la semplificazione dei servizi offerti al cittadino e per la maggiore efficienza della macchina pubblica e per garantirne la trasparenza ed accessibilità, in questo senso il Comune di Terzorio è attento ad adeguarsi alle innovazioni previste e predisposte dal Ministero per l'innovazione tecnologica e transizione digitale.

L'approvazione dei progetti per la stesura dei collegamenti della fibra ottica, promossi dal piano nazionale di digitalizzazione della Banda Ultra Larga, rappresenta un significativo passo in avanti per la vivibilità e per l'attrattività del borgo, la cui realizzazione potrà essere volano per un nuovo e innovativo modo di vivere il borgo, sia in chiave turistica che dal punto di vista lavorativo.

➤ **Socialità e associazionismo**

Occorre dare concretizzazione al principio di sussidiarietà, per cui la politica sociale deve tendere a valorizzare la "cittadinanza attiva" (associazionismo, volontariato e tutte le organizzazioni senza fini di lucro). I primi passi in questo senso sono stati fatti, infatti dopo molti anni di assenza si è ricostituita una realtà associativa locale di promozione sociale, denominata *Tersö Sêia e Ancöi*, con la quale l'Amministrazione Comunale si è impegnata a collaborare e a fare rete per l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche, in particolare per la festa patronale di San Giovanni Battista. La partecipazione attiva della cittadinanza è un elemento cardine per lo sviluppo sociale della comunità, affinché il borgo non diventi un semplice dormitorio, ma sia stimolo a vivere il territorio e a riscoprire e preservare l'identità storica e culturale locale, per questo è fondamentale che l'Amministrazione Pubblica sostenga il più possibile le realtà associative.

➤ **Arte, Cultura e Storia**

Valorizzazione e tutela dei nostri beni culturali, storici e artistici, partendo dall'intervento di restauro e messa in sicurezza della chiesetta di San Sebastiano, il più antico immobile di Terzorio, passando dal recupero complessivo della Torre Medioevale, oggi già sede del Consiglio Comunale, rendendo visitabile e utilizzabile anche il piano terra, per arrivare alla ristrutturazione e ripristino delle Miniere di Argento, particolarità storica e naturalistica unica in tutta la Provincia di Imperia.

La collaborazione, già avviata, con l'associazione *Meettting Point* ha consentito la riscoperta di un'altra particolarità: le Terre Bianche di Terzorio, fenomeno geologico famoso a livello europeo, e le sue argille bianche dalle quali si sono sviluppati alcuni eventi artistici legati all'arte ceramica e la realizzazione di un museo diffuso lungo le vie del centro storico che, di anno in anno, si arricchisce di nuove opere donate dagli artisti che partecipano agli eventi tematici organizzati.

➤ **Sicurezza**

Ampliamento e innovazione costante del sistema di videosorveglianza comunale, al fine di garantire una maggiore sicurezza pubblica, ma anche prevenzione e/o sanzione di fenomeni di abbandono di rifiuti, mediante la copertura delle principali vie di accesso al territorio comunale, delle aree centrali e dei principali punti di interesse, collaborando attivamente al presidio del territorio con le Forze dell'Ordine.

Promozione di incontri pubblici e di campagne informative, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, che mettano in relazione i bisogni e le segnalazioni dei cittadini, con particolare attenzione alla popolazione anziana, finalizzati all'applicazione di semplici accorgimenti per evitare truffe, furti e altre tipologie di reati.

➤ **Urbanistica e viabilità**

La mobilità rappresenta la principale criticità del borgo, infatti vivere a Terzorio significa dover disporre di veicoli privati per poter raggiungere lavoro, scuole e servizi al di fuori del comune, ne consegue che il numero di auto presenti supera di gran lunga la disponibilità di aree di sosta regolamentari. Occorre pertanto perseguire gli impegni avviati negli ultimi anni al fine di progettare e realizzare nuovi parcheggi per decongestionare il centro abitato, oltre a investire nella transizione verso una mobilità sostenibile.

Fondamentale, poi, la realizzazione di una bretella stradale che colleghi piazza San Giovanni Battista alla strada intercomunale per Pompeiana, opera divenuta ormai imprescindibile sia dal punto di vista del miglioramento della viabilità del centro abitato, ma ancor di più per la sicurezza stessa degli abitanti, infatti questa nuova strada consentirebbe di avere un secondo accesso stradale al borgo, evitando il rischio di isolamento in caso di eventuali calamità naturali.

➤ **Ambiente**

I servizi ambientali necessitano di una radicale riorganizzazione al fine di rispondere a quegli obblighi di legge, ma prima di tutto morali, relativi ai livelli minimi di raccolta differenziata. Occasione è il nuovo affidamento del servizio dell'Ambito Sanremese, in partenza nel 2022, che consentirà all'Ente di rimodulare tipologia di svolgimento del servizio, ottimizzando le modalità di raccolta e prevenendo gli errati conferimenti da parte dell'utente, nell'ottica di massimizzare la tutela ambientale per arrivare, nel medio-lungo periodo, ad una fatturazione puntuale all'utenza, legata all'effettivo peso dei rifiuti conferiti.

➤ **Turismo e manifestazioni**

L'Amministrazione Comunale ha aderito al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo, promosso da Regione Liguria, ed esercita in funzione associata, con altri nove comuni del circondario, l'ufficio turistico (IAT), oltre ad aver aderito al protocollo Sanremo Outdoor, per la valorizzazione

della sentieristica per trekking e biking. Fare squadra con le altre realtà del territorio è fondamentale per poter dare un'offerta turistica competitiva e appetibile, occorre quindi perseguire le collaborazioni sia con enti pubblici che con le realtà associative e le imprese del settore.

In questo senso risulta imprescindibile aumentare gli investimenti nella cura e nella promozione del territorio, queste risorse dovranno essere recuperate attraverso lo strumento dell'Imposta di Soggiorno, unica imposta comunale che non grava su chi vive o lavora sul territorio; l'esperienza delle realtà amministrative limitrofe, così come nel resto del Paese, sono positive, per questo anche il Comune di Terzorio dovrà adeguarsi e sfruttare al meglio questo strumento (l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno è condizione obbligatoria per la permanenza nel perimetro degli Enti sottoscrittori del Patto del Turismo).

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

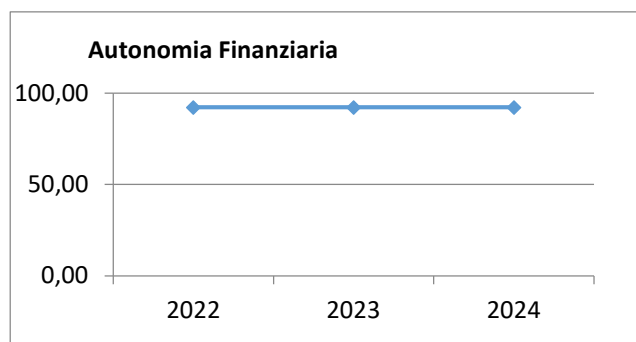
Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

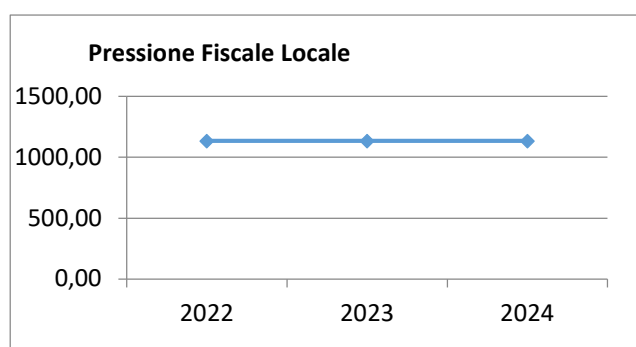
Autonomia Finanziaria	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	92,12 %	92,12 %	92,12 %



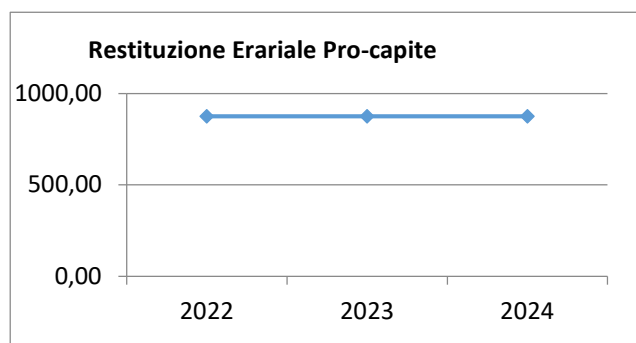
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.131,98	€ 1.131,98	€ 1.131,98



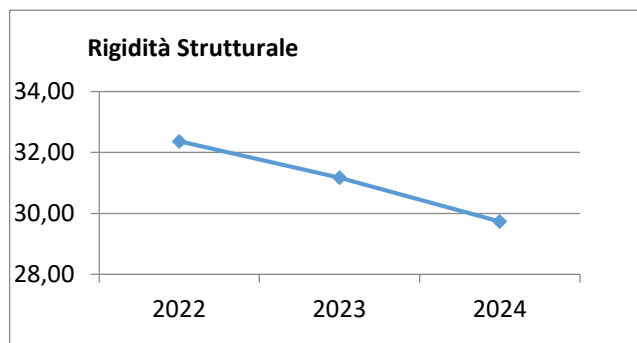
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 874,45	€ 874,45	€ 874,45



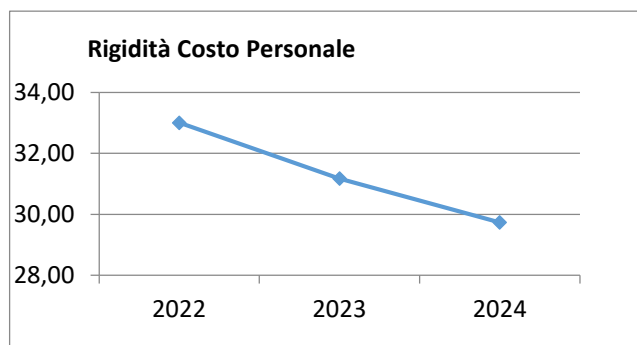
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

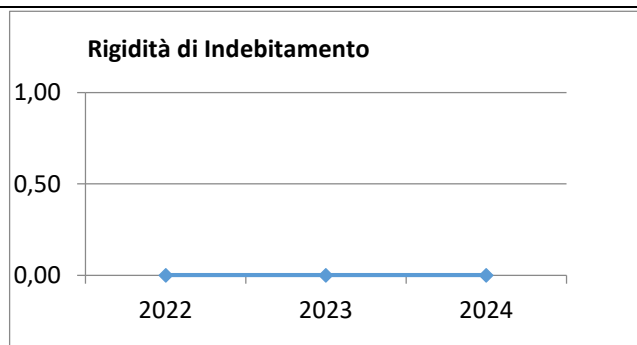
Rigidità strutturale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	32,36 %	31,17 %	29,73 %



Rigidità costo personale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	33,00 %	31,17 %	29,73 %



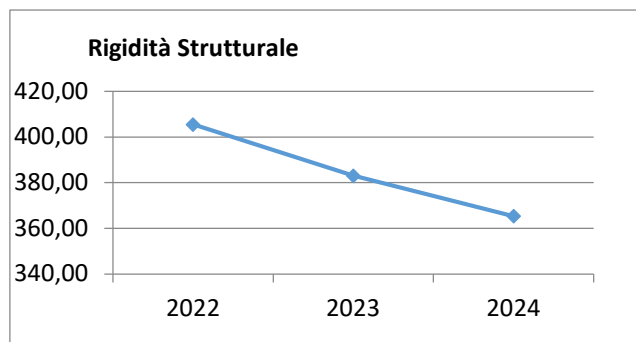
Rigidità indebitamento	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	0,00 %	0,00 %	0,00 %



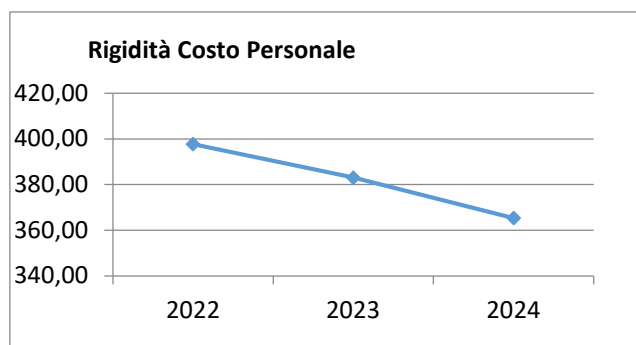
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

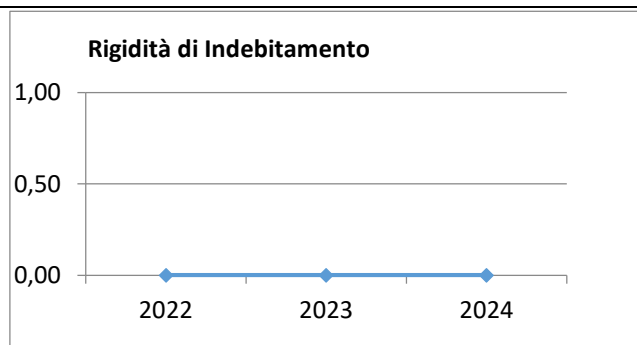
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	405,47 €	383,02 €	365,32 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	397,69 €	383,02 €	365,32 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

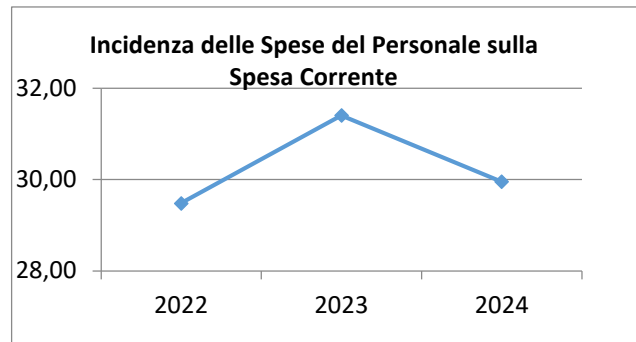
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Costo del Personale

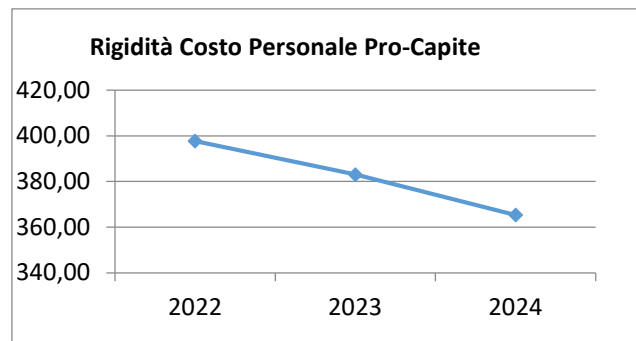
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Il calcolo della spesa del personale tiene conto dell'IRAP e della spesa a rimborso. Il nuovo DM 17 MARZO 2020, esclude l'IRAP dal calcolo della spesa del personale.

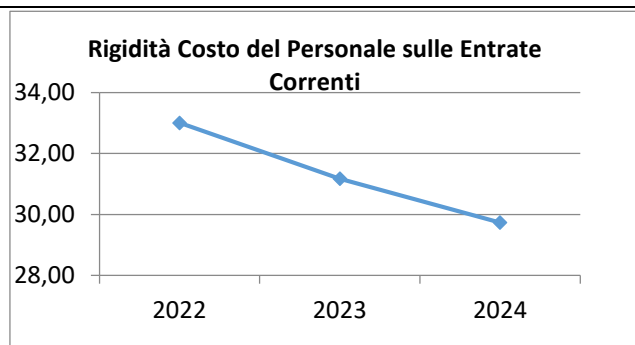
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	29,48 %	31,40 %	29,95 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	397,69 €	383,02 €	365,32 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	33,00 %	31,17 %	29,73 %



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	servizio idrico integrato	SI	Società partecipata a totale capitale pubblico-affidamento in house
2	gestione r.s.u.	NO	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

Il dato relativo alla spesa di personale è comprensivo anche della spesa per consultazioni elettorali a rimborso

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

- Tariffe Servizi Pubblici
- Fiscalità Locale
 - IMU
 - TARI
 - IMPOSTA DI SOGGIORNO

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio.

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa.

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Elenco delle opere previste nel bilancio 2022-2024

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Spesa
2022-Manutenzione straordinaria strade comunali L.30.12.2021 art.1,co.407	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
2022-nterventi messa in sicurezza immobili - patrimonio comunale 2022 (finanziam. contributo ristoro imutasi art.I co 892 L. 145-2019	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	2.092,18	0,00	0,00	2.092,18
2022-Interventi e manutenzioni straordinarie finanziate con proventi da permessi di costruire 2022	- Entrate proprie - OO.UU.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Realizzazione interventi con proventi monetizzazione parcheggi	- Entrate proprie - OO.UU.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2022-Interventi messa in sicurezza strade e patrimonio comunale ed abbattimento bb.aa, efficientamento energetico (ex art.30-co.14bis dl34-2019:art.51,lett.a)dl 14.8.2020 n. 104 e ss.mm.ii	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	84.168,33	0,00	0,00	84.168,33
2022-Interventi efficientamento energetico-fonti rinnovabili (art. 1 co 29-37 l.160/2019 e smi)	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2022-Interventi di manutenzione straordinaria finanziati con quote proventi sanzioni urbanistico-edilizie	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Non sono previste nel triennio fonti di finanziamento mediante ricorso all'indebitamento e pertanto vi sono riflessi sulla parte corrente.

Contributi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (€ 50.000,00)

Nell'esercizio 2022 sono stati previsti investimenti finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 29-37 Legge 27.12.2019 n. 160 –

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
omississ...

Al Comune di Terzorio è pertanto assegnata la somma di € 50.000,00. Gli interventi previsti sono di efficientamento energetico (impianti di produzione energia da fonti rinnovabili per autoconsumo).

Contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2022 (€ 84.168,33)

Con decreto del ministero dell'interno 18 gennaio 2022, sono stati attribuiti ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2022

I contributi sono stati assegnati ai sensi e per gli effetti l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

L'importo del contributo è di € 84.168,33 e viene destinato ad interventi di efficientamento energetico immobili di proprietà comunale (sede comunale ed edifici di proprietà comunali)

Contributi art. 1 co. 407/414 Legge n. 234 del 30.12.2021.

Ai sensi della predetta norma "per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno ... (omississ,,) I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022."

La somma iscritta in bilancio ammonta pertanto ad € 10.000,00 per l'esercizio 2022 e ad € 5.000,00 per l'esercizio 2023 ed è destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal decreto.

Contributo art. 1, co. 892 legge 145-2018

Con la predetta norma "892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale"

La somma viene destinata, nell'esercizio 2022, ad interventi per la sicurezza cittadina ed in particolare al potenziamento degli impianti di video sorveglianza sul territorio.

Sono state inoltre previste entrate per:

- proventi da oneri di urbanizzazione (€ 40.000,00) destinati di viabilità e di manutenzione straordinaria rete viaria (€ 25.000,00), ampliamento e manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione (€ 5.000,00), ed a spese di progettazione opere pubbliche (€ 10.000,00);
- da sanzioni in materia urbanistico edilizia destinati ad interventi di manutenzione straordinaria rete idrica comunale (si evidenzia che, se pur la gestione del servizio è passata in capo a Rivieracqua scpa, in quanto gestore unico, fino all'entrata in vigore ed alla applicazione della c.d. Tariffa d'Ambito gli eventuali costi relativi ad interventi straordinari della rete sono posti a carico dei Comuni)
- proventi di monetizzazione parcheggi destinati ad interventi viabilità e parcheggi ;

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 13 / 1	Interventi di efficientamento energetico sede ed immobili comunali -	215,80	0,00	215,80
6130 / 13 / 3	Interventi di efficientamento energetico sede comunale -	328,84	0,00	328,84
6130 / 20 / 2	Interventi di manutenzione straordinaria immobili e sede comunali - (impianti)	0,01	0,00	0,01
8230 / 17 / 1	Interventi per lo sviluppo territoriale sostenibile (quota avanzo amministrazione vincolato da bb aa	30,00	0,00	30,00
8330 / 5 / 1	Interventi di efficientamento energetico - impianti ii-pp	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTALE:	5.574,65	0,00	5.574,65

Quanto sopra si riferisce alle risultanze contabili (Residui passivi alla data di redazione del presente documento). In ordine agli interventi programmati nell'esercizio precedente e non ancora terminati si segnala di seguito le specifiche:

Art. 1, co. 29 D.L. 160/2019 e ss.mm.ii - Intervento di riqualificazione per mobilità sostenibile P.zza S.G. Battista - € 95.000,00 - Gli interventi sono stati affidati e sono in corso di realizzazione. Per la parte già realizzata (€ 42.500,00 (oltre ad € 2.500,00 di assistenza scavi archeologica) è stato approvata contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 31.12.2021 e pertanto mantenuto il residuo attivo e passivo come previsto dalle disposizioni in materia di contabilità finanziaria potenziata. Per la restante quota (€ 50.000,00) comprensiva delle spese tecniche di progettazione, economie derivanti da ribasso d'asta e somme a disposizione, si è provveduto alla reiscrizione delle somme nell'esercizio 2022 (entrata e spesa);

Interventi di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile, mobilità sostenibile - Risorse l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. L'intervento di che trattasi relativo ad efficientamento energetico pubblica illuminazione è stato completamente realizzato al 31.12.2021. E' in corso la fatturazione e pertanto è stato mantenuto il residuo di € 5.000,00.

Intervento di "messa in sicurezza immobile del patrimonio comunale: Chiesa di San Sebastiano" - Art. 30 comma 14 bis D.L. 30.04.2019 n. 34 e ss.mm.ii - € 76.000,00 L'intervento è finanziato per € 70.000,00 con quota delle risorse derivanti da contributo di cui a precitata normativa e per € 6.000,00 con risorse proprie. I lavori sono stati affidati nell'anno 2021 ed in relazione al cronoprogramma gli interventi verranno realizzati nell'esercizio 2022. Pertanto per la quota derivante da contributo pubblico (€ 70.000,00) si è provveduto alla reiscrizione delle somme nell'esercizio 2022 per la restante parte (quota Ente – donazioni) al 31.12.2021 è stato costituito FPV.

Interventi per la messa in sicurezza di Strade Comunali - Art. 30 comma 14 bis D.L. 30.04.2019 n. 34 e ss.mm.ii. L'intervento ammonta ad € 13.392,99 ed è finanziato per € 2.092,18 con contributo ristoro imu-tasi art.1,co 892 l. 145-2018 e per € 11.300,81 con quota delle risorse di cui all'art. 30 comma 14 bis D.L. 30.04.2019 n. 34 e ss.mm.ii. In ordine al cronoprogramma dei lavori si è provveduto, per la quota finanziata da contributo pubblico non ancora incassato alla reiscrizione delle somme nell'esercizio 2022 (€ 11.300,81) e per la restante parte (€ 2.092,18) già incassata, alla costituzione di f.p.v.

Interventi di manutenzione straordinaria cimitero comunale ed aree limitrofe - Gli interventi, ammontanti ad € 17.346,41 - finanziati con risorse proprie, ovvero quota dell'avanzo di amministrazione - sono stati affidati nell'esercizio 2021 - La realizzazione in ordine al cronoprogramma è ora prevista per l'esercizio 2022. E' stato pertanto costituito FPV

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Interventi di sistemazione straordinaria viabilità accesso parcheggio ed aree circostanti. – Gli interventi, ammontanti ad € 13.582,92- finanziati con risorse proprie, ovvero quota dell'avanzo di amministrazione e quota proventi oo.uu sono stati affidati nell'esercizio 2021 – La realizzazione in ordine al cronoprogramma è ora prevista per l'esercizio 2022. E' stato pertanto costituito FPV

Interventi di manutenzione straordinaria uffici comunali - Gli interventi, ammontanti ad € 10.492,00- finanziati con risorse proprie, ovvero quota dell'avanzo di amministrazione sono stati affidati nell'esercizio 2021 – La realizzazione in ordine al cronoprogramma è ora prevista per l'esercizio 2022. E' stato pertanto costituito FPV

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimento dello stato a favore degli enti locali, che, in misura sempre più notevole, del carico tributario sui cittadini. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua l'importanza e soprattutto l'incidenza della politica tributaria decentrata. Attualmente il carico tributario maggiore è quello sugli immobili,

La legge di bilancio 2020, all'art. 1, commi 738-783 ha introdotto importanti modifiche in materia di tributi e fiscalità locale.

A decorrere dall'anno 2020 è stata **abolita l'imposta unica comunale IUC** di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147, , ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

L'imposta municipale propria, IMU, OVVERO nuova IMU viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 738-873.

La legge di bilancio 2020 ha attuato l'unificazione dell'IMU con la TASI, a parità di pressione fiscale complessiva.

L'attuale disciplina riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con alcune modifiche atte a mantenere le differenziazioni di prelievo fiscale previste dalla tasi.

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è improntata al mantenimento inalterato delle aliquote di imposte e tasse comunali. L'Ente non ha mai introdotto ed applicato la tasi, pertanto è stata mantenuta la pressione fiscale in essere relativa all'IMU;

In ordine alla TARI, occorre evidenziare il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Tariffe Servizi Pubblici

Non essendo erogati tali servizi non sono state deliberate le relative tariffe, in particolare si evidenzia che non vi sono asili, né strutture scolastiche, né scuole per l'infanzia.

Fiscalità Locale

Le determinazioni in ordine ad aliquote e tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF

Conferma dell'aliquota in vigore pari allo 0,8%,

I.M.U

Conferma delle aliquote, detrazioni di cui a deliberazione consiliare n. 22 del 16.07.2020 ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019 n. 190):

I.m.u Generale –	1,06%
I.m.u Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9)	0,50%
I.m.u Pertinenze Abitazione Principale (A/1-A/8 -A/9)	0,50%
I.m.u Aree Edificabili	1,06%
I.mu. immobili cat. D	1,06%
I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali	Esenti

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

I.m.u. Terreni agricoli	Esenti (Esenzione prevista da art.1,co 13 l. 208/2015 e ss.mm.ii)
I.m.u immobili merce	Esenti

I.M.U. altri immobili, immobili a disposizione,	1,06%
Detrazione abitazione principale cat. A/1 – A/8 – A/9	€ 200,00

CONFERMA VALORI AREE EDIFICABILI FINI IMU come da deliberazione n. 7 in data 28.01.2019 ad oggetto "aree edificabili – valore calcolo IUC componente IMU"

TARI

La legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito nell'ambito della IUC la componente TARI che ha sostituito la TARES. Il gettito della TARI deve garantire la totale copertura dei costi sostenuti.

L'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

Con delibera n. 443/2019/r/Rif “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ARERA ha dettato nuove e dettagliate regole per la redazione dei piani finanziari afferenti il servizio rifiuti, approvando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR ed ha emanato disposizioni aventi oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Con delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ARERA ha provveduto all'“approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

L'allegato A) alla predetta deliberazione metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2”, riporta, (aggiornando i contenuti di cui all'allegato A delibera n. 443/2019/r/rif) le seguenti definizioni:

- **Ambito o bacino di affidamento** del servizio e l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- **Attività esterne al ciclo integrato dei R.U.** (..tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità...)
- **Gerarchia dei rifiuti**;omiss...
- **Ente di Governo d'Ambito (o Egato)** : soggetto istituito ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- **Ente territorialmente competente** e l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **Gestore** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi compresi i comuni che gestiscono in economia...omiss...
- o **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)** è l'allegato A) alla deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/r/rif, recante “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” come successivamente modificato ed integrato;
- **Organismo competente:** è l'Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento) ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”).

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- **PEF è il Piano Economico Finanziario**, sviluppato per orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del secondo periodo regolatorio) che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario.
- **Servizio integrato di gestione** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

La deliberazione 363/2021/R/Rif approva e definisce per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ,

..omiss,,

· *"le componenti di costo ed approvazione del metodo tariffario (art. 2)*

.. Omiss...

"le infrastrutture per la Circular Economy"

...

"determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento"

..

· *"determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale (Art. 4)"*,

...omiss,,

"determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento"

..

"individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi";

...

· *"procedura di approvazione" (art. 6)..*

...omiss,

L'articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif in ordine alla procedura di approvazione indica

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente";

[...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti";

All'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 ARERA definisce

L'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";*

Organismo competente: l'ente territoriale competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento) ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso ad impianti di chiusura del ciclo "minimi")

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]";*

Nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

L'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";*

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Il Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, con deliberazione n. 12/2020 del 17 febbraio 2020 ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni; tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo;

Nello specifico La Regione Liguria con nota 8.11.2019 evidenziava in ordine all'Ente Territorialmente competente quanto già stabilito da ARERA ovvero "l'Ente di governo dell'Ambito (cd. EGATO) laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"

Nella provincia di Imperia risulta costituito il governo dell'Ambito (EGATO), i cui costi di funzionamento, tra l'altro sono ripartiti tra i Comuni.

La Regione Liguria con nota 2 marzo 2020 ad oggetto "deliberazione ARERA 443/2019. Competenze in merito alla validazione 2020 dei piani finanziari predisposti dai gestori ed indirizzi generali" ha indicato che: ... omissis... "alla luce della complessità della materia, della NON conclusa fase di transizione dalla dimensione comunale a quella d'ambito e delle tempistiche molto ristrette, il Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti, mediante deliberazione n. 12 del 17/2 u.s., ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020, le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente dall'art. 6 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ai comuni affidanti, o ai diversi Enti che abbiano affidato il servizio se diversi dal Comune".

Analogamente si è proceduto per l'anno 2021, assegnando ai Comuni le funzioni di Ente Territorialmente competente.

In merito alla organizzazione e gestione del servizio rifiuti si riporta ad ogni buon fine quanto segue:

L'art. 13, comma 2, della Legge regionale n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", stabilisce che la Regione Liguria persegue la finalità di assicurare:

- il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
- la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;
- **l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati;**

L'art. 14 della suddetta legge regionale, così come modificato dall'art. 19 dalla Legge regionale n. 12/2015, detta disposizioni in materia di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani e specificatamente prevede:

- al comma 1, l'individuazione da parte della Regione dell'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle **tre province liguri;**
- al comma 3, **l'organizzazione da parte delle province dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti**, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, **sulla base di uno specifico Piano d'area;**
- al comma 4, l'approvazione del Piano d'area, di cui al comma 3, che dovrà essere redatto in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- **al comma 5, la possibilità da parte delle province di individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57 della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii, designando un Comune capofila;**
- al comma 6, la salvaguardia, nell'attuazione della L.R. n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, delle scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito, nonché la salvaguardia delle scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale;

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti; con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale;

La Provincia di Imperia opera in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (*"Individuazione delle Province come Enti di secondo livello"*), della Legge Regionale n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lett.a) del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n.133 (*"Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee"*).

Sulla base degli indirizzi del Piano Regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale;

Ai fini degli affidamenti di cui al citato art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii, le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei Bacini di Affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila;

La Provincia di Imperia, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 23 marzo 2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA IMPERIESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI", cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 Agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI";

Rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 15/03/2021 che ha trasferito i Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e Pietrabrugna dal Bacino definitivo Imperiese al Bacino definitivo Sanremese) quattro Bacini di Affidamento definitivi:

- il Bacino di Affidamento Ventimigliese
- **il Bacino di Affidamento Sanremese**
- il Bacino di Affidamento Imperiese
- il Bacino di Affidamento Dianese

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea individua specificatamente per ogni Bacino di Affidamento il corrispondente Comune Capofila trasferendo, ad ognuno di loro, il compito di progettare affidare ed organizzare i servizi di igiene ambientale sul territorio di competenza in sinergia con gli altri Comuni appartenenti al Bacino ed in ottemperanza agli indirizzi contenuti nel piano stesso, in linea con quanto asserito dall'art. 14, comma 5, della L.R. 1/2014, dove si chiarisce che *"Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, ... le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento ... con caratteristiche di omogeneità territoriale ... designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila"*, mantenendo la Provincia il ruolo di coordinamento, facilitazione e controllo dell'azione amministrativa nel rispetto dell'autonomia territoriale, salvo casi di inerzia ingiustificata o azioni contrarie agli indirizzi provinciali che impediscano il raggiungimento degli obiettivi strategici regionali e/o provinciali;

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale, regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea Imperiese per la gestione dei rifiuti il **comune di Sanremo** è pienamente titolato ad esercitare le **funzioni di Comune Capofila per il Bacino di Affidamento Sanremese**;

In riferimento a quanto sopra si richiama la deliberazione consiliare n. 14 in data 28.06.2021 con la quale il Consiglio Comunale:

- **Approva** - al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione, tra i Comuni ricompresi nel Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, delle attività di interesse comune finalizzate alla costituzione dell'Assemblea dei Sindaci quale organo esercitante funzioni di Ente di Governo (Egato) disciplinandone le finalità, i compiti, le regole di funzionamento e la durata – *"Accordo ex art. 15 Legge 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio;*
- **Approva** *"convenzione per l'esercizio associato e coordinato di compiti e funzioni tecniche di competenza comunale connesse ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti*

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio del Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, in *ADDENDUM* a convenzione per il controllo analogo congiunto su società in house ai sensi dell'art. 30 del D.LGs. 267/2000", anche ai fini della costituzione della "**Consulta dei Sindaci**" per indirizzo programmazione controllo e coordinamento della gestione tecnica associata del servizio in oggetto prevedendo compiti, finalità e funzionamento della stessa nonché del Comune capofila, dell'Ufficio centrale di bacino e dei rapporti tra la Consulta, l'Ufficio centrale di bacino ed il Gestore (Egato);

- **Da atto** che il Comune di Terzorio aderisce all'EGATO, come indicato all'art. 2 dell'"Accordo ex art. 15 Legge 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio";

In data 30.06.2021 sono stati formalmente costituiti:

- L'assemblea dei sindaci (Assemblea dei Sindaci del bacino Sanremese – ente capofila Comune di Sanremo) con funzioni di autorità d'Ambito come da delega della Provincia di Imperia: EGATO)
- La Consulta dei Sindaci (Ente Capofila comune di Taggia) quale organismo tecnico di supporto all'EGATO (Assemblea dei Sindaci);

Successivamente con deliberazione consiliare n. 21 in data 21.07.2021 nel condividere la modalità di gestione del servizio del Bacino di Affidamento Sanremese attraverso un soggetto controllato pubblico, con affidamento in house si deliberava l'acquisto di partecipazione della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL ai fini dell'affidamento in house alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da parte dell'Ente capofila, in esito al perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa.

Attualmente le procedure sono in corso di perfezionamento e nel corso dell'esercizio 2022 verrà avviata una nuova fase della gestione dei rifiuti.

Inoltre, in relazione a quanto sopra esposto in merito alla predisposizione/validazione dei PEF TARI 2022, alla data di predisposizione del presente documento non è ancora noto in via ufficiale il Comune di Sanremo in quanto Autorità d'Ambito svolga le funzioni di "ente territorialmente competente" previste da ARERA.

Il Comune di Terzorio, in quanto gestore, svolge in autonomia/economia l'attività di "gestione tariffe e rapporti con gli utenti" fornendo direttamente i seguenti servizi:

- supporto agli utenti, consegna contenitori per le attività di compostaggio domestico.
- attività informativa e di supporto per la raccolta differenziata degli ingombranti
- gestione del rapporto (tecnico ed amministrativo e contabile) a cura del responsabile del servizio in ordine alle attività esternalizzate (affidamento dei servizi, verifiche contabili, impegno e liquidazione spese, verifica regolare espletamento del servizio)
- gestione tariffe (Regolamenti applicazione tributo, predisposizione ruoli, attività di bollettazione e invio avvisi di pagamento, registrazione pagamenti ed attività di controllo, gestione crediti;
- riscossione coattiva e contenzioso, gestione delle utenze ovvero verifiche con banche dati agenzia del territorio, agenzia delle entrate per il contrasto all'evasione, verifica veridicità dichiarazioni in ordine alla destinazione d'uso degli immobili ai fini TARI, alle superfici) –
- comunicazioni agli utenti, campagne informative e di educazione ambientale relative al servizio di raccolta e trasporto

I restanti servizi, di cui al perimetro gestionale di cui alle premesse (art. 1 punto 1.2. delibera ARERA 443/2019 e delibera ARERA 363/2021) sono forniti con le seguenti modalità:

- A) Spazzamento e Lavaggio strade (servizio esternalizzato e pertanto svolto da altro GESTORE)**
- B) Raccolta e trasporto dei rifiuti (servizio esternalizzato e pertanto svolto da altro GESTORE)**
- C) D) trattamento e smaltimento dei rifiuti URBANI servizio esternalizzato e pertanto svolto da altro GESTORE)**
- D) —**

Ai fini della predisposizione del piano finanziario per determinazione delle tariffe dell'anno "n" occorre fare riferimento alle componenti di costo dell'anno "n-2" come desunte dai Piani finanziari prodotti dai vari gestori e classificati /rideterminati secondo il metodo ARERA, tra le varie voci che vanno a comporre il PEF.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Le componenti di costo ridefinite e riclassificate determinano pertanto entrata tariffaria, alla quale vengono applicati coefficienti da determinarsi dall'ente, secondo criteri determinati da ARERA (coefficiente di produttività, di miglioramento della qualità, di miglioramento del perimetro gestionale), ed il tasso di inflazione programmata, ai fini della determinazione dell'Entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del "limite di crescita" assentito.

Il piano finanziario TARI per l'esercizio 2021, come da direttive impartite dalla Regione Liguria, è stato redatto e validato dall'Ente, e trasmesso entro il previsto termine ad ARERA.

Per quanto riguarda il corrente esercizio 2022 si evidenzia quanto segue:

L'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2000 ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali,..... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ...

L'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia ..."

Il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito con decreto 24 dicembre 2021 al 31.03.2022

L'Ente pertanto deve predisporre le tariffe TARI 2022 sulla base del P.E.F. determinato secondo quanto secondo la metodologia prevista da ARERA in ultimo con deliberazione n. 363/2021/R/Rif ad oggetto "approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR -2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

Successivamente alla predetta delibera, con deliberazione 459/2021/R/Rif del 26.10.2021, con determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 DRIF – sono stati determinati elementi necessari ai fini della determinazione dei costi da inserire nei PEF tari.

Con deliberazione n. 15/2022/r/Rif In data 21 gennaio 2022 ARERA ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) . Tale documento introduce una serie di obblighi minimi che tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei vari servizi che lo compongono, devono osservare.

Ai fini del rispetto di tali obblighi potrebbe ravvisarsi la necessità di richiedere servizi integrativi supplementari, o migliorativi che andrebbero inevitabilmente ad incidere sulla tariffa.

Inoltre l'affidamento della gestione integrata del servizio rifiuti in house attualmente in atto, andranno a verificarsi modifiche che inevitabilmente incideranno sulla determinazione delle componenti di costo da imputarsi a PEF TARI.

Attualmente il termine per deliberare le TARIFFE TARI 2022 è quello del 31.3.2022.

Pertanto ai fini delle entrate per TARI, in attesa di approvare il PEF TARI secondo il "metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e le conseguenti TARIFFE, è stata inserita la cifra previsionale del bilancio 2021-2023, peraltro corrispondente con l'Entrata tariffaria (Σ ta 2021 al netto delle componenti di conguaglio) previo raffronto con le componenti di costo sostenute nell'anno a-2 (2019) come desunte da dati contabili certi (rendiconto 2019). Sono fatti salvi incrementi tariffari derivanti dal nuovo perimetro gestionale (attualmente non quantificabili) e derivanti dall'approvazione del TQRIF.

Il comma 654 della legge 147/2013 indica "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio..."

Le previsioni per i costi afferenti al servizio (2022) sono state iscritte tenendo conto dei contratti di gestione in essere, di quelli in previsione, dei costi sostenuti nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020, nonché effettuando le necessarie ed opportune valutazioni in relazione a nuove e/o mutate situazioni in ordine alla gestione del servizio.

Come indicato il metodo Arera prevede che le entrate tariffarie dell'anno n siano determinate sulle componenti di costo dell'anno a-2.

Nel caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario (costi di competenza 2022 inseriti a bilancio 2022) ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. (Entrata tari 2022 riferita a componenti di costo 2019) occorre evidenziare e puntualizzare che il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Si rammenta che vengono poste a carico del servizio, come previsto dal metodo A.R.E.R.A, quote parte dei costi generali di gestione.

A seguito dell'approvazione del piano finanziario 2022, verrà determinata l'entrata tariffaria puntuale, predisposto il ruolo e verranno pertanto adeguate le previsioni di bilancio.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -

Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria **in sostituzione** di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali.

L'art. 1, comma 847 Legge 160/2019 che indica "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

Entro i termini previsti dalle vigenti norme si provvederà all'approvazione del regolamento ed all'approvazione delle tariffe.

La misura ordinaria delle tariffe, stabilita dalla legge 160/2019: a tali tariffe si applicano "coefficienti moltiplicatori", stabiliti in sede di approvazione del regolamento/tariffe, al fine di garantire almeno parità di gettito .

IMPOSTA DI SOGGIORNO

La Legge Regionale 21.12.2016, n. 33, concernente "disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017" dispone all'art. 2, comma 81, che "la Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria;

L'adesione al Patto da parte dei Comuni, Unione di Comuni e Enti Parco comporta in capo agli stessi, sulla base di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 14 luglio 2017, l'impegno a rispettare i seguenti punti:

...omississ...

- a) *gestione, anche in forma associata tra più comuni o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Questa condizione è soddisfatta anche mediante la conclusione di accordi con un comune capofila che, tramite il proprio IAT, fornisce informazioni e materiale relativi anche ai territori dei comuni con i quali è stipulato l'accordo;*
- b) impegno, in caso di istituzione dell'imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23, (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) ad adeguarsi ai principi definiti, in collaborazione con ANCI Liguria, con deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 05.05.2017;
- c) condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con l'Agenzia "In Liguria", sia fornendo le informazioni relative a tali eventi per implementare la app citata alla precedente lett. a), sia collaborando ad iniziative che vengono proposte per promuovere la destinazione e i prodotti turistici;
- d) adesione alle iniziative di contrasto dell'abusivismo in campo turistico individuate in collaborazione con la Regione Liguria. In particolare i comuni si impegnano a fare una campagna di informazione a tutti i proprietari di seconde case con la quale viene ricordata la normativa in vigore nel caso di affitto degli appartamenti ad uso turistico, nonché altri interventi concordati con Anci Liguria;

L'adesione al Patto inoltre determina l'inserimento d'ufficio:

- nell'elenco dei comuni, unioni di comuni e Enti parco aderenti al Patto

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- nell'elenco regionale delle località turistiche dei comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno.

L'imposta è stata istituita e regolamentata con atto consiliare n. 2 del 31.03.2020. Per ragioni legate all'emergenza sanitaria l'Ente nell'esercizio 2020 e 2021 non ne aveva deliberato le tariffe, pertanto l'imposta non è stata applicata.

A decorrere dall'esercizio 2022, si provvederà ad applicare l'imposta di soggiorno, la cui tariffa verrà deliberata con apposito atto consiliare, nella misura di € 1.00 giornaliera.

La gestione dell'imposta potrà essere esternalizzata.

Il gettito dell'imposta, al netto dei costi di gestione sostenuti dal Comune, ai sensi del predetto "patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria" è destinato a finanziare:

- a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località,
- b) fino al 40% per l'utilizzo diretto da parte del Comune per il miglioramento del decoro della località turistica, per investimenti infrastrutturali a forte valenza turistica e, comunque, per interventi in materia di turismo.

Le spese sopra indicate possono includere anche la copertura dei costi per gli uffici informazione e accoglienza turistica (IAT).

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

Spesa corrente per missione

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Missione	Programma		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	24.870,00	24.870,00	24.870,00
		cassa	24.870,00		
	2-Segreteria generale	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	13.406,92		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	70.053,04	70.193,04	70.193,04
		cassa	74.346,90		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	9.640,00	7.540,00	6.690,00
		cassa	13.066,74		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	2.150,00	2.250,00	2.250,00
		cassa	2.307,91		
	6-Ufficio tecnico	comp	16.150,00	16.650,00	16.650,00
		cassa	16.150,00		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	25.662,14	23.777,72	23.777,72
		cassa	26.383,08		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	700,00	700,00	700,00
		cassa	2.108,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	15.358,00	17.090,00	17.090,00
		cassa	16.914,94		
	Totale Missione 1	comp	173.583,18	172.070,76	171.220,76
		cassa	189.554,49		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e					

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4-Istruzione e diritto allo studio	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		cassa	1.793,12		
	7-Diritto allo studio	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	6.000,00		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Totale Missione 4	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		cassa	7.793,12		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 5	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		cassa	7.336,82		
	Totale Missione 7	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		cassa	7.336,82		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	35.791,91	5.500,00	5.500,00
		cassa	35.791,91		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	35.791,91	5.500,00	5.500,00
		cassa	35.791,91		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	4.344,00	3.844,00	3.844,00
		cassa	4.344,00		
	3-Rifiuti	comp	50.499,60	49.825,70	50.575,70
		cassa	58.421,64		
	4-Servizio idrico integrato	comp	5.560,00	5.560,00	5.560,00
		cassa	29.016,89		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	60.403,60	59.229,70	59.979,70
		cassa	91.782,53		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	11.600,00	11.900,00	11.900,00
		cassa	14.851,74		
	Totale Missione 10	comp	11.600,00	11.900,00	11.900,00
		cassa	14.851,74		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	315,00	315,00	315,00
		cassa	750,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	315,00	315,00	315,00
		cassa	750,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	685,24	685,24	685,24
		cassa	1.375,24		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

13-Tutela della salute	8-Cooperazione e associazionismo	cassa	4.900,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		cassa	10.031,92		
	Totale Missione 12	comp	15.085,24	15.085,24	15.085,24
		cassa	16.307,16		
	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	1.576,77	2.008,67	2.108,67
		cassa	10.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	2.146,95	2.146,95	2.146,95
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	6.112,97	6.112,97	6.112,97
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	9.836,69	10.268,59	10.368,59
		cassa	10.000,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALE MISSIONI		comp	321.015,62	288.769,29	288.769,29
		cassa	374.167,77		

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

L'espletamento dei vari programmi compresi nelle missioni necessiterebbe di fatto di maggiori risorse finanziarie. Purtroppo il difficile contesto operativo costringe l'Ente, con le poche risorse a disposizione, a scegliere quali programmi poter attuare.

Pertanto il documento di programmazione che si redige, di fatto può essere solamente ricondotto ad una mera allocazione di risorse in relazione alle esigenze prioritarie e fondamentali dell'Ente, senza lasciare alcuno spazio alle reali esigenze che si è chiamati ad interpretare.

Se da un lato il Comune è chiamato a rappresentare la popolazione, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo, dall'altro è divenuto ormai fonte di prelievo di risorse da parte del governo centrale, oltre che oggetto di manovre che ben poco spazio lasciano all'autonomia.

L'iscrizione della spesa per programmi è avvenuta a seguito di una completa e drastica revisione dei budget, in relazione alle risorse disponibili. La spesa corrente infatti è stata prevista in ragione delle sole spese necessarie, indispensabili ed obbligatorie per garantire il funzionamento e la gestione dei servizi.

La politica degli investimenti da attuarsi nell'esercizio è riconducibile:

- Ad interventi di manutenzione indispensabili ed urgenti, programmabili solo a seguito di completa realizzazione delle risorse.
- All'impiego delle risorse di cui all'art. 1 co.29-39 Legge 27.12.2019, n. 160 per la realizzazione di interventi per la mobilità e lo sviluppo sostenibile, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio (€ 50.000,00)
- All'impiego delle risorse di cui all'art. 30, comma 14-bis, del d.l. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti. (€ 84.168,33)
- All'impiego delle risorse di cui all'art. 1, co. 407 L. 30.12.2021 (€ 10.000,00)
- All'impiego delle risorse di cui all'art. 1, co. 892 L. 145-2018 (contributo ristoro IMU-TASI - € 2.092,18);
- All'impiego dei proventi derivanti da concessioni edilizie, sanzioni in materia urbanistico edilizia e monetizzazione standard/parcheggi (impiego che potrà avvenire solo a seguito di realizzazione delle entrate previste).

La gestione del patrimonio

Relativamente al patrimonio, le innovazioni normative di questi ultimi anni e l'accresciuta necessità del rispetto di vincoli di finanza pubblica impongono un radicale cambiamento d'ottica nella valutazione del ruolo della gestione del patrimonio immobiliare, in particolare nel settore degli Enti locali. *Il patrimonio non può più essere considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell'Ente, di cui deve essere assicurata la conservazione, ma deve essere inserito in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione e quindi come complesso di risorse che l'Ente deve utilizzare e valorizzare, in maniera ottimale, per il migliore perseguimento delle proprie finalità d'erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale dell'intera collettività di riferimento.*

La scarsità di risorse pubbliche e la crescita dei fabbisogni da parte della collettività richiedono agli enti la capacità di sviluppare competenze sempre più avanzate per la gestione del patrimonio pubblico.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di individuare, in modo coerente con i fabbisogni della collettività, le soluzioni più opportune, integrando piani di dismissione del patrimonio non più funzionale, e valorizzare attraverso locazioni attive.

Le linee di intervento sul patrimonio riguardano i seguenti ambiti: - valorizzazioni e dismissioni immobili non utilizzati o utilizzati solo parzialmente ai fini istituzionali;

Con deliberazione della Giunta comunale 19/2021 si è stabilito di avviare le procedure ai fini della valorizzazione attiva, attraverso la locazione dei seguenti beni immobili di proprietà comunale

- Fabbricato ed area pertinenziale "graffata"

- F° 7 mappale 646 sub. 2 – cat D/7 rc € 5'579,80;

- Terreni circostanti

- F° 7 mapp. 390	incolt prod	mq.	936
- F° 7 mapp. 414	incolt prod	mq.	717
- F° 7 mapp. 290	incolt prod	mq.	560
- F° 7 mapp. 289	orto ir fi	mq.	50
- F° 7 mapp. 292	vigneto	mq.	337
- F° 7 mapp. 305	incolt prod	mq.	1430
- F° 7 mapp. 436	incolt prod	mq.	256

A seguito di idonea procedura i beni di che trattasi sono stati locati ad AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL, per un periodo di anni 15 e per l'importo annuo di € 30.000,00.

Contabilità economico-patrimoniale

Il d.l. 26.10.2019, n. 124, convertito con modifiche in Legge 19.12.2019, n. 157 – ha introdotto in sede di conversione il comma 2-ter che recita –“ Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: **"fino all'esercizio 2019" sono soppresse;** (OVVERO: Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale ~~fino all'esercizio 2019~~)

b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".

L'Ente si avvale delle predette facoltà ovvero di NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE, e pertanto redige annualmente "SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA" .

ATTIVO		2020	2019
B) IMMOBILIZZAZIONI			

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21,69	537,87
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	21,69	537,87
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	1.885.704,27	1.898.347,36
1.1	Terreni	22.198,95	22.198,95
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	1.787.287,44	1.797.939,55
1.9	Altri beni demaniali	76.217,88	78.208,86
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	995.639,88	867.011,12
2.1	Terreni	66.418,64	66.418,64
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	515.104,80	389.669,15
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	66.431,51	52.595,87
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.939,92	8.755,91
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.568,23	2.864,46
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.8	Infrastrutture	332.176,78	346.707,09
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.819,38	49.103,64
	Totale immobilizzazioni materiali	2.893.163,53	2.814.462,12
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.893.185,22	2.814.999,99

)

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	- OO.UU. :	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	146.260,51	5.000,00	0,00
	- Stato :	146.260,51	5.000,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

La programmazione degli investimenti viene fatta annualmente. L'Ente attualmente non prevede risorse tali da consentire la predisposizione ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche.

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio evidenziando pertanto che l'ente non ha prestiti in corso e non prevede di ricorrere all'indebitamento nel triennio.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo Debito (+)						
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)						
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno						
Nr. Abitanti al 31/12						
Debito medio x abitante						

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indebitamento inizio esercizio						
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)						

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti	238.296,43	241.919,95	272.837,86	288.769,29	288.769,29	288.769,29
% su entrate correnti	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		290.312,30		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	32.246,33	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	288.769,29 0,00	288.769,29 0,00	288.769,29 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	321.015,62 0,00 2.146,95	288.769,29 0,00 2.146,95	288.769,29 0,00 2.146,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	49.516,51	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	332.561,32	60.000,00	55.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	382.077,83 0,00	60.000,00 0,00	55.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	290.312,30
Entrata	(+)	954.668,29
Spesa	(-)	1.031.231,35
Differenza	=	213.749,24

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022 - 2024**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Terzorio ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

Nome	Attività	%
//	//	
//	//	

AZIENDE

Nome	Attività	%
//	//	
//	//	

ISTITUZIONI

Nome	Attività	%
//		

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	Attività	%
Se.Com Spa	Servizio depurazione Comuni soci	4,09
Rivieracqua scpa (partecipazione indiretta dal 2021)	Servizio idrico integrato	0,17
AMAIE srl	In corso di affidamento in house la gestione servizi ambientali	0,033

CONCESSIONI

Nome	Attività	%
//		

UNIONI

Nome	Attività	%
Unione "Villaregia" (in fase di scioglimento)	Unione tra i comuni di Riva Ligure, Castellaro e Terzorio	

CONVENZIONI

Nome	Attività	%
Convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative inerenti il settore sociale e dei servizi socio-assistenziali tra i comuni di Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana e Terzorio	Servizi sociali	
Convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzione di pubblica istruzione mediante costituzione di un ufficio comune tra i comuni di Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana e Terzorio	Servizi scolastici	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di protezione civile ed antincendio boschivo tra i comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio	Servizi di protezione civile	
S.U.A.R.: Attivazione della convenzione quadro stipulata tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, la Regione Liguria e l'Anci Liguria	Stazione unica appaltante	
Convenzione tra i Comuni di Taggia, Badalucco, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Terzorio e Triora, per la gestione associata dei servizi di igiene urbana (in scadenza)	Servizi igiene urbana	
Accordo per l'utilizzo congiunto e gestione economica dell'ufficio IAT di Taggia	Turismo	
Art. 9 e 10 della L.R. n. 13/2014 - Convenzione tra i Comuni di Riva Ligure, Castellaro, e Terzorio per la gestione in forma associata delle funzioni delegate in materia di paesaggistica e della commissione locale per il paesaggio	Funzioni in materia paesaggistica	
)		

ASSOCIAZIONI

Nome	Attività	%

Con deliberazione G.C N. 49 del 13.12.2017 è stata approvata la "Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica de Comune di Terzorio ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato".

Con la Legge 30.12.2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019 è stato modificato l'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000, abolendo l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000 abitanti

L'Ente pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 233-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831 della L. n. 145/2018, **si è avvalso della facoltà di NON predisporre il bilancio consolidato;**

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. 1,86		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n°2 _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 2 _____	* Comunali Km. 8 _____
* Vicinali Km. 8 _____	* Autostrade Km. 1 _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI	NO
* Piano reg. adottato	_	_X
* Piano reg. approvato	_X	_
* Progr. di fabbricazione	_	X
* Piano edilizia economica e popolare	_	X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	_	X
* Artigianali	_	X
* Commerciali	_	X
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì X no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	32.246,33	32.246,33	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	58.712,43	49.516,51	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	70.719,35	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		previsione di cassa	323.318,64	290.312,30		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.446,83	previsione di competenza	194.373,58	205.495,32	205.495,32	205.495,32
			previsione di cassa	208.824,60	220.942,15		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	8.188,85	previsione di competenza	35.031,18	22.754,47	22.754,47	22.754,47
			previsione di cassa	41.071,69	30.943,32		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	762,52	previsione di competenza	43.433,10	60.519,50	60.519,50	60.519,50
			previsione di cassa	44.537,00	61.282,02		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	85.198,74	previsione di competenza	253.722,88	332.561,32	60.000,00	55.000,00
			previsione di cassa	304.122,71	417.760,06		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1,00	0,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	503,16	previsione di competenza	235.937,58	223.237,58	223.237,58	223.237,58
			previsione di cassa	236.288,70	223.740,74		
	TOTALE TITOLI	110.100,10	previsione di competenza	762.499,32	844.568,19	572.006,87	567.006,87
			previsione di cassa	834.845,70	954.668,29		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	110.100,10	previsione di competenza	924.177,43	926.331,03	572.006,87	567.006,87
			previsione di cassa	1.158.164,34	1.244.980,59		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IMU

TARI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA DI SOGGIORNO

RISCOSSIONE COATTIVA

FONDO DI SOLIDARIETA'-FSC

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

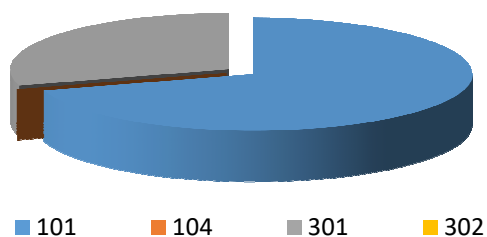
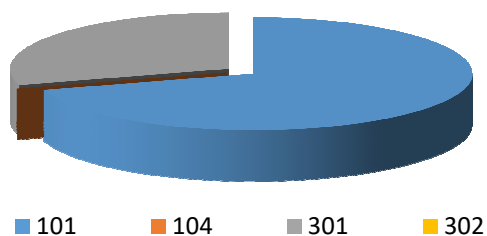
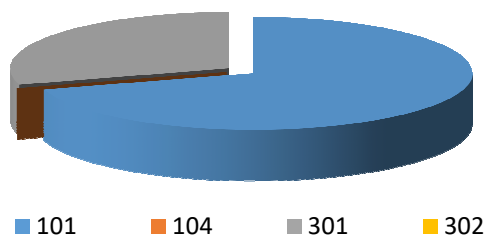
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	144.550,00	144.550,00	144.550,00
		cassa	158.021,71		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	60.945,32	60.945,32	60.945,32
		cassa	62.920,44		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			205.495,32	205.495,32	205.495,32
		cassa	220.942,15		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

La legge di bilancio 2020 (legge 27.12.2019 n. 160) ha introdotto modifiche in materia di fiscalità locale.

Viene abolita la IUC – Imposta unica sugli immobili – che presupponeva un doppio prelievo (IMU E TASI) e abolita la tasi.

Viene pertanto unificato il prelievo IMU-TASI, a parità di pressione fiscale complessiva e introdotta pertanto la NUOVA IMU.

La nuova IMU si applica a fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Così come la IUC, non paga nulla il possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale, definita come la sede della residenza anagrafica del contribuente e del proprio familiare. L'esenzione si applica anche alle pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7.

Il Comune di Terzorio non ha mai applicato la TASI e pertanto LA PRESSIONE FISCALE RIMANE INVARIATA.

IMU

La somma iscritta in bilancio per IMU è già al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale e tiene conto dell'incremento "per entrate da IMU da per variazione quota alimentazione FSC" come da dati pubblicati ad oggi sul sito della finanza locale. .

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2022		
A1	Quota 2022 per alimentare il F.S.C. 2022, come da DPCM in corso di perfezionamento.	13.048,44

La simulazione effettuata sul sito del federalismo fiscale ha prodotto il seguente risultato:

Con immobili gruppo D)

Comune di TERZORIO - Altri Immobili

Totale imposta stimata (con stima gruppo D da gettito) da 68.052,21 (€) a 77.748,05 (€)

► Aree edificabili

Base imponibile (€)	Aliquota (%)	Imposta stimata (€)
2.303.862,28	10,60	24.420,94

► Altri fabbricati

Gruppo/Categoria	Utilizzo	Fascia di reddito imponibile	Aliquota (%)	Imposta stimata sulla base del gettito (€)	Imposta stimata sulla base catastale (€)
TUTTE GRUPPO A	TUTTI	TUTTE	10,60		31.030,57
TUTTE GRUPPO B	TUTTI	TUTTE	10,60	N/A (*)	
TUTTE GRUPPO C	TUTTI	TUTTE	10,60		12.252,07
TUTTE GRUPPO D	TUTTI	TUTTE	10,60	5.196,55	6.095,36

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Senza immobili gruppo D)

Comune di TERZORIO - Altri Immobili

Totale imposta stimata (con stima gruppo D da gettito) da 63.375,32 (€) a 72.031,84 (€)

► Aree edificabili

Base imponibile (€)	Aliquota (%)	Imposta stimata (€)
2.303.862,28	10,60	24.420,94

► Altri fabbricati

Gruppo/Categoria	Utilizzo	Fascia di reddito imponibile	Aliquota (%)	Imposta stimata (€)
TUTTE GRUPPO A	TUTTI	TUTTE	10,60	31.030,57
TUTTE GRUPPO B	TUTTI	TUTTE	10,60	N/A (*)
TUTTE GRUPPO C	TUTTI	TUTTE	10,60	12.252,07

Sono confermate per l'anno 2022 le aliquote IMU in vigore:

I.m.u Generale -	1,06%
I.m.u Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9)	0,50%
I.m.u Pertinenze Abitazione Principale (A/1-A/8 -A/9)	0,50%
I.m.u Aree Edificabili	1,06%
I.mu. immobili cat. D	1,06%
I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali	Esenti
I.m.u. Terreni agricoli	Esenti (Esenzione prevista da art.1,co 13 l. 208/2015 e ss.mm.ii)
I.m.u immobili merce	Esenti

I.M.U. altri immobili, immobili a disposizione, Detrazione abitazione principale cat. A/1 - A/8 - A/9	1,06% € 200,00
---	-------------------

E' altresì confermata la deliberazione n. 7 in data 28.01.2019 ad oggetto "aree edificabili – valore calcolo IUC componente IMU".

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Il comune di Terzorio risulta classificato MONTANO e pertanto i terreni agricoli beneficiano dell'esenzione.

Il gettito IMU previsto è già al netto della quota di alimentazione del FSC di seguito riportata come desunta dal sito <http://finanzalocale.interno.it/> ed ammonata ad € 59.500,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi sono comunque altalenanti ed in progressiva diminuzione, in quanto influenzati dall'andamento economico. L'aliquota resta fissata nello 0,8%. **L'entrata viene accertata per cassa.** Con decreto del 30.3.2016 sono state emanate ulteriori e nuove disposizioni in materia di contabilità armonizzata. In particolare all'art. 2 vengono apportate modifiche al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2001 – in materia di add.le comunale all'IRPEF. L'andamento dell'entrata, nell'ultimo quinquennio è il seguente:

- Anno 2017: € 14.685,91
- Anno 2018: € 14.215,76
- Anno 2019: € 14.338,10
- Anno 2020: € 14.464,52

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

→ Anno 2021: € 15.475,00

Per la formulazione delle proprie previsioni l'Ente si è avvalso anche del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo di seguito riportate.



Simulatore Addizionale comunale IRPEF per cassa - Aliquota Unica

Comune di TERZORIO

Addizionale Comunale IRPEF di cassa

	Gettito di cassa anno 2021		Gettito di cassa anno 2022		Gettito di cassa anno 2023	
	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo
Acconto	4.009,52	4.900,53	4.060,69	4.963,07	4.133,73	5.052,33
Saldo	9.398,31	11.486,82	9.526,14	11.643,07	9.718,39	11.878,03
Totale	13.407,83	16.387,35	13.586,84	16.606,14	13.852,12	16.930,36

Aliquota anno d'imposta 2022: 0,80%

Soglia di esenzione 2022: 0,00€

Aliquota anno d'imposta 2021: 0,80%

Soglia di esenzione 2021: 0,00€

Aliquota anno d'imposta 2020: 0,80%

Soglia di esenzione 2020: 0,00€

TARI

Come indicato nella sezione precedente "tributi e tariffe dei servizi pubblici" cui si rimanda, ed in ordine al presente punto si richiama integralmente quanto indicato, si ribadisce che La legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito nell'ambito della IUC la componente TARI che ha sostituito la TARES. Il gettito della TARI deve garantire la totale copertura dei costi sostenuti.

L'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2000 ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali,..... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ...

L'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia" Il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito con decreto 24 dicembre 2021 al 31.03.2022

L'Ente pertanto deve predisporre le tariffe TARI 2022 sulla base del P.E.F. determinato secondo quanto secondo la metodologia prevista da ARERA in ultimo con deliberazione n. 363/2021/R/Rif ad oggetto "approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR -2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

Successivamente alla predetta delibera, con deliberazione 459/2021/R/Rif del 26.10.2021, con determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 DRIF – sono stati determinati elementi necessari ai fini della determinazione dei costi da inserire nei PEF tari.

Con deliberazione n. 15/2022/r/Rif In data 21 gennaio 2022 ARERA ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) . Tale documento introduce una serie di obblighi minimi che tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei vari servizi che lo compongono, devono osservare.

Ai fini del rispetto di tali obblighi potrebbe ravvisarsi la necessità di richiedere servizi integrativi supplementari, o migliorativi che andrebbero inevitabilmente ad incidere sulla tariffa.

Inoltre l'affidamento della gestione integrata del servizio rifiuti in house attualmente in atto, andranno a verificarsi modifiche che inevitabilmente incideranno sulla determinazione delle componenti di costo da imputarsi a PEF TARI.

Attualmente il termine per deliberare le TARIFFE TARI 2022 è quello del 31.3.2022.

Pertanto ai fini delle entrate per TARI, in attesa di approvare il PEF TARI secondo il "metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e le conseguenti TARIFFE, è stata inserita la cifra previsionale del bilancio 2021-2023, peraltro corrispondente con l'Entrata tariffaria (Σ ta 2021 al netto delle componenti di

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

conguaglio) previo raffronto con le componenti di costo sostenute nell'anno a-2 (2019) come desunte da dati contabili certi (rendiconto 2019). Sono fatti salvi incrementi tariffari derivanti dal nuovo perimetro gestionale (attualmente non quantificabili) e derivanti dall'approvazione del TQRIF.

Il comma 654 della legge 147/2013 indica "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio..."

Le previsioni per i costi afferenti al servizio (2022) sono state iscritte tenendo conto dei contratti di gestione in essere, di quelli in previsione, dei costi sostenuti nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020, nonché effettuando le necessarie ed opportune valutazioni in relazione a nuove e/o mutate situazioni in ordine alla gestione del servizio.

Come indicato il metodo Arera prevede che le entrate tariffarie dell'anno n siano determinate sulle componenti di costo dell'anno a-2.

Nel caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario (costi di competenza 2022 inseriti a bilancio 2022) ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. (Entrata tari 2022 riferita a componenti di costo 2019) occorre evidenziare e puntualizzare che il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

A seguito dell'approvazione del piano finanziario 2022, verrà determinata l'entrata tariffaria puntuale, predisposto il ruolo e verranno pertanto adeguate le previsioni di bilancio.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

La Legge Regionale 21.12.2016, n. 33, concernente "disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017" dispone all'art. 2, comma 81, che "la Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria;

L'adesione al Patto da parte dei Comuni, Unione di Comuni e Enti Parco comporta in capo agli stessi, sulla base di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 14 luglio 2017, l'impegno a rispettare i seguenti punti:

...omississ...

- a) *gestione, anche in forma associata tra più comuni o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Questa condizione è soddisfatta anche mediante la conclusione di accordi con un comune capofila che, tramite il proprio IAT, fornisce informazioni e materiale relativi anche ai territori dei comuni con i quali è stipulato l'accordo;*
- b) *impegno, in caso di istituzione dell'imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23, (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) ad adeguarsi ai principi definiti, in collaborazione con ANCI Liguria, con deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 05.05.2017;*
- c) *condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con l'Agenzia "In Liguria", sia fornendo le informazioni relative a tali eventi per implementare la app citata alla precedente lett. a), sia collaborando ad iniziative che vengono proposte per promuovere la destinazione e i prodotti turistici;*
- d) *adesione alle iniziative di contrasto dell'abusivismo in campo turistico individuate in collaborazione con la Regione Liguria. In particolare i comuni si impegnano a fare una campagna di informazione a tutti i proprietari di seconde case con la quale viene ricordata la normativa in vigore nel caso di affitto degli appartamenti ad uso turistico, nonché altri interventi concordati con Anci Liguria;*

L'adesione al Patto inoltre determina l'inserimento d'ufficio:

- nell'elenco dei comuni, unioni di comuni e Enti parco aderenti al Patto

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- nell'elenco regionale delle località turistiche dei comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno.

L'imposta è stata istituita e regolamentata con atto consiliare n. 2 del 31.03.2020. Per ragioni legate all'emergenza sanitaria l'Ente nell'esercizio 2020 e 2021 non ne aveva deliberato le tariffe, pertanto l'imposta non è stata applicata.

A decorrere dall'esercizio 2022, si provvederà ad applicare l'imposta di soggiorno, la cui tariffa verrà deliberata con apposito atto consiliare, nella misura di € 1.00 giornaliera.

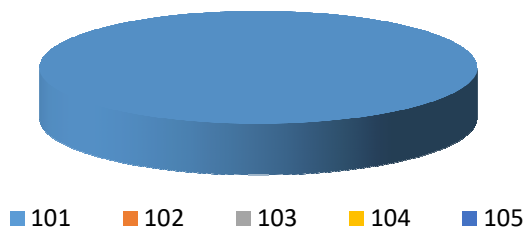
FONDO DI SOLIDEARIETA' COMUNALE: Questo Fondo, istituito dalla legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo Sperimentale di riequilibrio, è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa. Lo stanziamento previsto è quello risultante dal sito della Finanza Locale come di seguito riportato:

D6	Incremento dotazione F.S.C. 2022 sviluppo servizi sociali a 254,923 mln art.1, comma 449 lettera d-quinquies, L. 232/2016.	685,24
D7	Incremento dotazione F.S.C. 2022 di 300 mln art.1, comma 449 lettera d-quater, L. 232/2016.	3.148,53
D8	Totale F.S.C. 2022 compreso incrementi (D5 + D6 + D7).	60.989,83
D9	Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2022 (da detrarre).	44,51
D10	Totale F.S.C. 2022 al netto dell'accantonamento (D8 - D9).	60.945,32

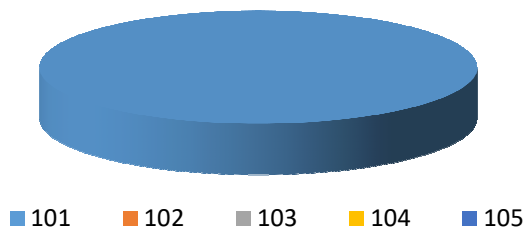
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	22.754,47	22.754,47	22.754,47
		cassa	30.943,32		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	22.754,47	22.754,47	22.754,47
		cassa	30.943,32		

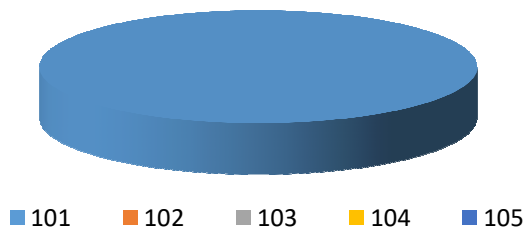
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO – Altri –

Alla data di redazione del presente documento, non risultano presenti sul portale della Finanza Locale i dati relativi all'esercizio 2022, pertanto sono stati confermati i trasferimenti statali ricevuti nell'anno 2021 con esclusione delle somme trasferite per far fronte alle emergenze derivanti dalla situazione pandemica da covid-19

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE

Attribuzioni	Importo
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	766,80
TOTALE	766,80

CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO DAI COMUNI PER LA CORRESPONSIONE INCREMENTO IND	3.287,58
CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	3.209,14
CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 554, L. 160/19)	1.211,26
Attribuzioni	Importo
CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018)	2.092,18

Attribuzioni	Importo
RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017	703,63

Si riporta di seguito STRALCIO del DUP 2019-2021

I trasferimenti previsti sono quelli di cui all'articolo 1, comma 20, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), con il quale - per n. 1.831 comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna - venivano stabilite le quote spettanti del contributo, pari complessivamente a 390 milioni di euro per l'anno 2016, in misura proporzionale a quelle già definite con il precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 6 novembre 2014, tenendo conto dei gettiti dell'IMU e della TASI.

Il sopra indicato fondo IMU-TASI è stato rifinanziato anche per gli anni 2017 e 2019 nel complessivo importo di 300 milioni.

Al Comune di Terzorio è stata assegnata la somma di € 3.303,44

La legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) inizialmente ha parzialmente ripristinato l'importo del fondo IMU-TASI (anni 2019-2033) nell'importo di € 190.000,00

892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale

Come sopra riportato le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il "finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole, ed altre infrastrutture di proprietà comunale" ..

Nel decreto semplificazioni (D.L. 14.12.2018 n. 135)- art. 11bis - comma 8 - viene introdotto alla legge di bilancio 2019 il nuovo comma 895-bis:

"895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017

Tale incremento non ha alcun vincolo di destinazione.

La previsione iscritta in bilancio ammonta ad € 3.303,44, suddivisa in due voci separate, una pari ad € 2.092,18, destinata alle finalità di cui alla predetta normativa ed una pari ad € 1.211,26 a finanziamento della spesa corrente.

Gli stanziamenti previsti per risorse trasferite tengono conto di quanto stabilito con D.P.C.M. 10 marzo 2017, in particolare dall'art. 3, co 3 e co.5:

3. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, e' attribuita ai comuni sulla base della differenza, ove positiva, tra la quantificazione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili iscritto nei rendiconti 2009 e 2010 e la stima del gettito dell'imposta comunale sugli immobili presa a riferimento per le riduzioni di cui al citato comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, fermo restando l'importo complessivo su base nazionale pari a 9.193 milioni di euro, nonché i dati finanziari posti a base della determinazione del fondo di solidarietà comunale degli anni dal 2013 al 2016. Il contributo di cui al presente comma spetta ai comuni che alla data del 31 maggio 2013 hanno presentato i certificati di conto consuntivo relativi agli anni 2009 e 2010, ed e' riportato nella tabella C allegata al presente decreto.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

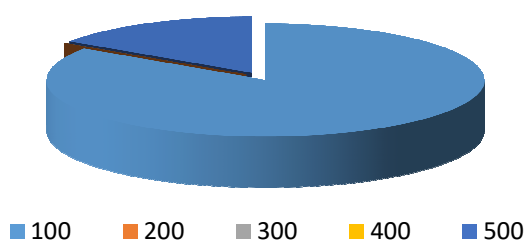
5. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al somma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, e' attribuita, ai comuni che hanno registrato minori entrate per l'anno 2015 derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, riguardanti la tassazione IMU dei terreni agricoli, in proporzione agli scostamenti che si registrano tra il gettito, ad aliquota di base, ascrivibile all'IMU sui terreni agricoli e le variazioni compensative di risorse disposte dall'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015. Il contributo spettante a ciascun comune e' riportato nella tabella E allegata al presente decreto.

Le altre previsioni di risorse trasferite sono relative a contributo regione Liguria per assistenza scolastica (borse di studio) da contributo per servizi scolastici da parte del Comune di Riva Ligure e da contributo Regione Liguria per interventi di prevenzione dissesto (pulizia alvei)

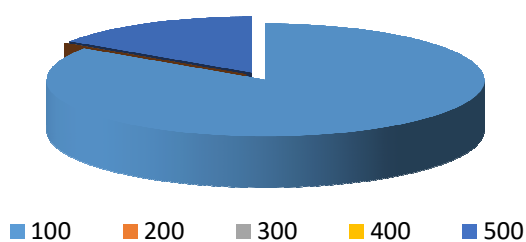
Analisi entrate: Politica tariffaria

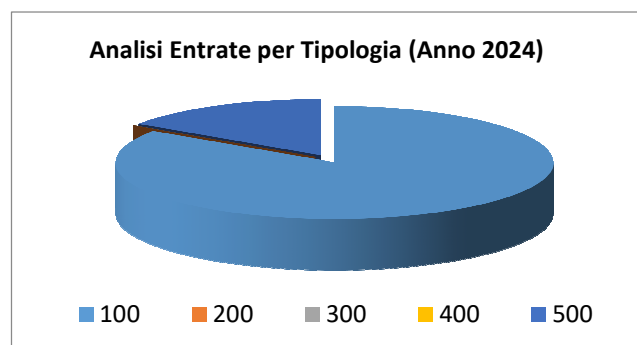
Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	51.070,00	51.070,00	51.070,00
		cassa	51.788,76		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,03		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	9.439,50	9.439,50	9.439,50
		cassa	9.483,23		
TOTALI TITOLO		comp	60.519,50	60.519,50	60.519,50
		cassa	61.282,02		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)





CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -

Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria **in sostituzione** di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali.

L'art. 1, comma 847 Legge 160/2019 che indica "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

Con deliberazione consiliare n. 3 in data 31.03.2021 è stato approvato regolamento relativo a "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e le relative tariffe.

La misura ordinaria delle tariffe, stabilita dalla legge 160/2019: a tali tariffe si applicano "coefficienti moltiplicatori", stabiliti in sede di approvazione del regolamento/tariffe, al fine di garantire almeno parità di gettito .

PROVENTI SERVIZI

Le previsioni riguardano diritti per rilascio certificati, di segreteria, di istruttoria, diritti segreteria urbanistica. Non sono state previste entrate per proventi del servizio idrico integrato in considerazione del fatto che dall'1.1.2016 la gestione è stata trasferita al gestore unico, Rivieracqua s.c.p.a. .in attuazione alla Convenzione stipulata in data 14/11/2012 tra l'AATO e la Rivieracqua Scpa.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I proventi dei beni dell'Ente sono rappresentati da proventi locazione immobili (€ 30.000,00 – contratto locazione immobile Amaie Energia – anni 15 da dicembre 2021) destinati al finanziamento del bilancio e proventi dalle concessioni cimiteriali (€ 7.500,00 per il triennio) I proventi derivanti da concessioni cimiteriali sono stati destinati ad interventi di manutenzione dei cimiteri.

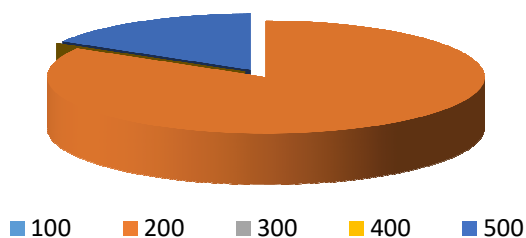
PROVENTI DIVERSI

Per quanto concerne tale tipologia di entrata si evidenzia che è stato pressoché azzerato lo stanziamento degli interessi attivi bancari e sulle giacenze di cassa, sono state previste le somme per canone annuo derivante dalla gestione della rete g.p.pl da parte della liquigas nonché proventi derivanti dall'utilizzo di sale comunali.

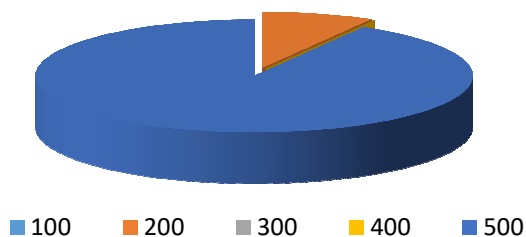
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	277.561,32	5.000,00	0,00
		cassa	362.760,06		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	55.000,00		
TOTALI TITOLO			332.561,32	60.000,00	55.000,00
		cassa	417.760,06		

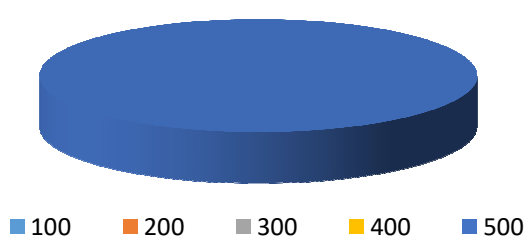
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Contributi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (€ 50.000,00)

E' stata iscritta in bilancio la somma di € 50.000,00 Relativa al contributo di cui all'art. 1, commi 29-37 Legge 27.12.2019 n. 160.

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

omississ...

Contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2022 (€ 84.168,33)

Con decreto del ministero dell'interno 18 gennaio 2022, sono stati attribuiti ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2022

I contributi sono stati assegnati ai sensi e per gli effetti l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

Contributi art. 1 co. 407/414 Legge n. 234 del 30.12.2021. (€ 10.000,00 anno 2022, € 5.000,00 anno 2023)

Ai sensi della predetta norma "per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno ... (omississ...) I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022."

La somma iscritta in bilancio ammonta pertanto ad € 10.000,00 per l'esercizio 2022 e ad € 5.000,00 per l'esercizio 2023 ed è destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal decreto.

Contributo art. 1, co. 892 legge 145-2018 € 2.092,18

Con la predetta norma "892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale"

Le ulteriori somme iscritte in bilancio pari ad € 131.300,81 sono relative a quote di finanziamento sono relative a quote re-imputate /re-iscriette all'esercizio 2022 (dal 2021) ai sensi dei vigenti principi contabili (L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa. A seguito di modifica cronoprogramma di spesa per la realizzazione di opere pubbliche (all'anno 2022) si è provveduto a imputare l'entrata al medesimo esercizio.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, e sanzioni in materia urbanistico – edilizia e contributo monetizzazione parcheggi.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Oneri di Urbanizzazione	2022	2023	2024
Parte Corrente			
Investimenti	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Non sono previste entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Non sono previste entrate da accensione di prestiti e da altre forme di indebitamento.

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Per il triennio [2022/2024](#) non è prevista l'accensione di prestiti.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

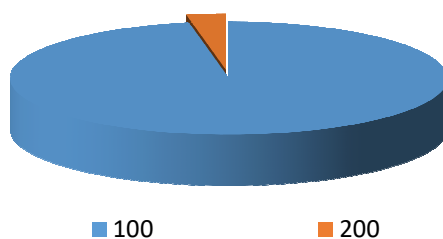
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria che l'Ente può richiedere è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	
(rendiconto 2020)	241.919,95
Limite 5/12	100.799,98

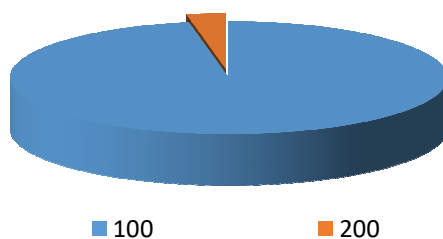
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	216.737,58	216.737,58	216.737,58
		cassa	216.871,90		
200	Entrate per conto terzi	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	6.868,84		
	TOTALI TITOLO	comp	223.237,58	223.237,58	223.237,58
		cassa	223.740,74		

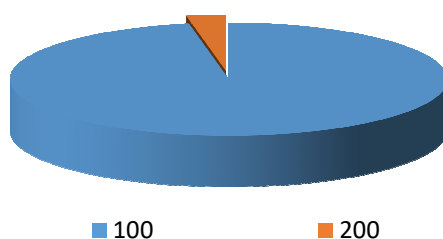
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



Le partite di giro sono poste neutre utilizzate in contabilità per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali l'ente risulta essere unicamente il soggetto che fa da intermediario; a titolo esemplificativo si citano i versamenti di imposte in qualità di sostituto d'imposta, dei contributi a carico dei dipendenti (ex cpdel ed ex inadel, fondo credito) trattenuti sugli stipendi, oppure i versamenti di quote dovute alle organizzazioni sindacali dai propri dipendenti iscritti, le entrate derivanti da IVA per effetto della normativa in materia di split payment, riscossione diritti segreteria per carta identità elettronica (per la quota da riversare al ministero dell'interno).

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne) e alla Sezione Operativa Entrate Tributarie e da servizi.

Si ribadisce che gli indirizzi in materia di Tributi e tariffe dei servizi sono rivolti al mantenimento immutato delle tariffe dei servizi e delle aliquote di imposte e tasse.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2022 - 2024			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	195.064,60	194.373,58	205.495,32
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	37.431,82	35.031,18	22.754,47
3) Entrate extratributarie (titolo III)	9.423,53	43.433,10	60.519,50
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	241.919,95	272.837,86	288.769,29
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	24.192,00	27.283,79	28.876,93
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	24.192,00	27.283,79	28.876,93
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2022-2024 sono i seguenti:

Articolo	Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024

Non è previsto ricorso all'indebitamento nel triennio.

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	268.243,51	172.070,76	171.220,76
		di cui già impegnato	12.446,42	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	284.759,47		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	2.092,18	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.092,18		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.793,12		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	76.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	76.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	76.000,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.336,82		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	35.791,91	5.500,00	5.500,00
		di cui già impegnato	30.291,91	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.791,91		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	65.403,60	64.229,70	64.979,70
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	96.782,53		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	148.578,91	66.900,00	61.900,00
		di cui già impegnato	76.978,91	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	201.860,65		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	315,00	315,00	315,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	750,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	32.431,65	15.085,24	15.085,24
		di cui già impegnato	17.346,41	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	33.653,57		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	50.000,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	9.836,69	10.268,59	10.368,59
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	10.000,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	223.237,58	223.237,58	223.237,58
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	224.411,10		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	926.331,03	572.006,87	567.006,87
		di cui già impegnato	213.063,65	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.031.231,35		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	926.331,03	572.006,87	567.006,87
		di cui già impegnato	213.063,65	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.031.231,35		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

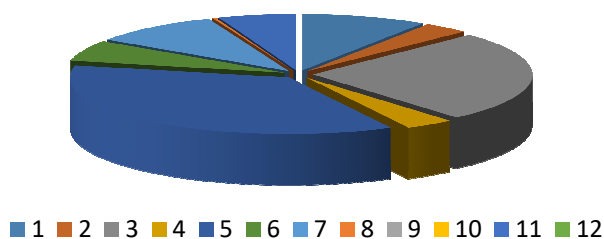
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa capo l'unica responsabile Costamagna Stefania (unico dipendente di cat. D)

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	24.870,00	24.870,00	24.870,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.870,00			
2	Segreteria generale	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.406,92			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	70.053,04	70.193,04	70.193,04	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.346,90			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	9.640,00	7.540,00	6.690,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.066,74			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	96.810,33	2.250,00	2.250,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.512,89			
6	Ufficio tecnico	comp	16.150,00	16.650,00	16.650,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.150,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	25.662,14	23.777,72	23.777,72	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.383,08			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	700,00	700,00	700,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.108,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	15.358,00	17.090,00	17.090,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.914,94			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	

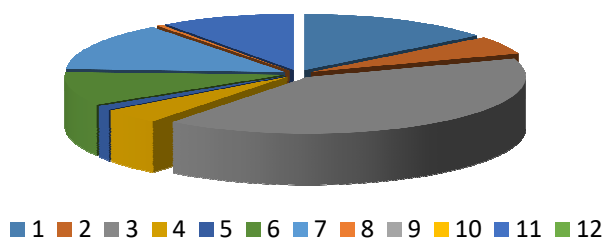
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	268.243,51	172.070,76	171.220,76	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	284.759,47			

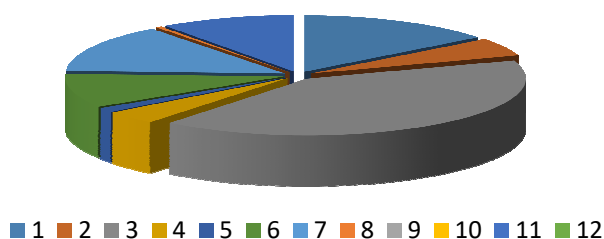
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Dotazione organica: n.1 istruttore direttivo P.O. cat. D7 (resp. Area amm.va – tecnica - contabile); n.1 istruttore amm.vo settore demografici –cat. C3 (part-time 18 h settimanali);

Per quanto concerne il segretario comunale, a seguito di collocamento a riposo del precedente a far data dall'1.1.2019, si sta valutando la possibilità di convenzionare il servizio con altri enti, nella misura massima del 10%. In via provvisoria ci si avvale di reggenze a scavalco.

Dotazioni strumentali: n. 1 server - n.3 p.c in dotazione ai singoli uffici –n. 1 stampante-fotocopiatrice

Dotazione mezzi:////

Rientrano in questa missione le principali spese di gestione ordinaria dell'intera struttura.

La dotazione organica e strumentale sopra evidenziata è unica a tutte le missioni.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

//

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

All'interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

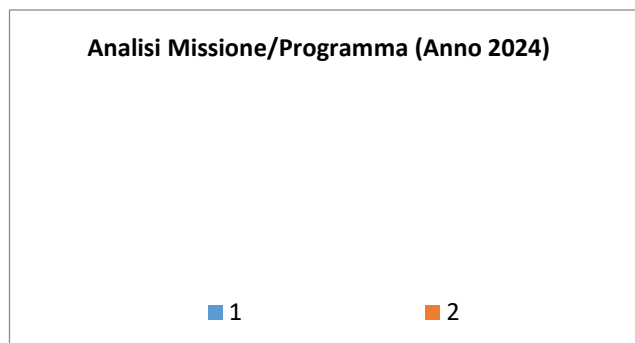
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Non vi sono spese previste in tale missione.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

//

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza."

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	0,00	0,00	0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	2.092,18	0,00	0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.092,18			
TOTALI MISSIONE		comp	2.092,18	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.092,18			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

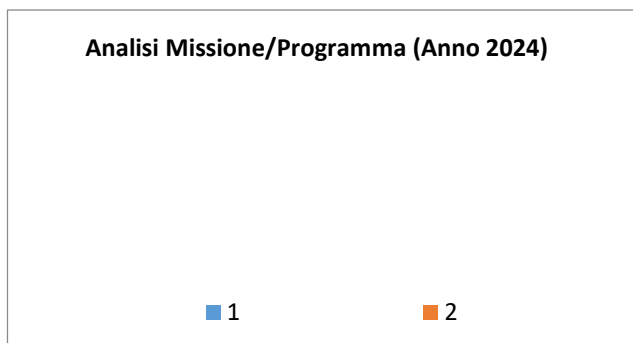


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Nella missione sono previste spese di investimento per potenziamento sistemi di videosorveglianza ai fini della tutela del cittadino e della sicurezza urbana.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

//

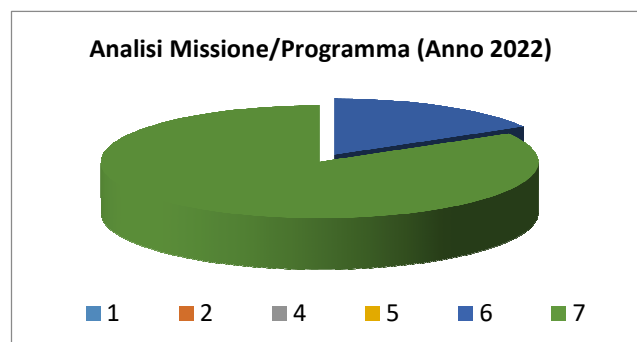
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

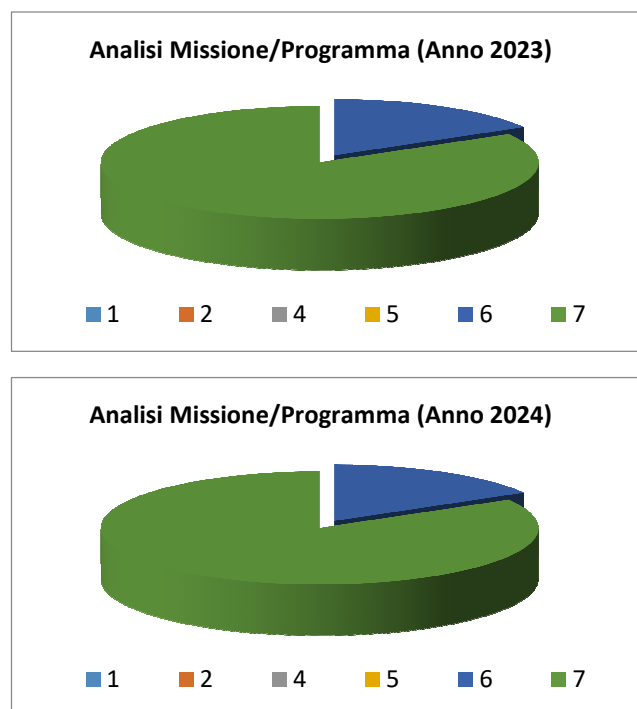
"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4	Istruzione universitaria	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5	Istruzione tecnica superiore	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp fpv cassa	1.200,00 0,00 1.793,12	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
7	Diritto allo studio	comp fpv cassa	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	7.200,00 0,00 7.793,12	7.200,00 0,00	7.200,00 0,00	



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Il Comune di Terzorio non è sede di plessi scolastici.

Il diritto allo studio viene garantito tramite convenzione con i Comuni Convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzione di pubblica istruzione mediante costituzione di un ufficio comune tra i comuni di Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana e Terzorio. Tale convenzione è stata rinnovata per il triennio 2020-2023.

Vengono inoltre trasferite all'Ente capofila le somme ricevute dalla Regione Liguria in materia di diritto allo studio (trasferimenti per borse di studio).

La spesa iscritta in bilancio pertanto è relativa al trasferimento somme per lo svolgimento del servizio convenzionato all'ente capofila (€ 6.000,00) ed al trasferimento delle somme per contributi in materia di istruzione che la Regione Liguria eroga direttamente all'Ente (€ 1.200,00)

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi: // : come riportato nella missione 1

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	76.000,00	0,00	0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.000,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	76.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.000,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

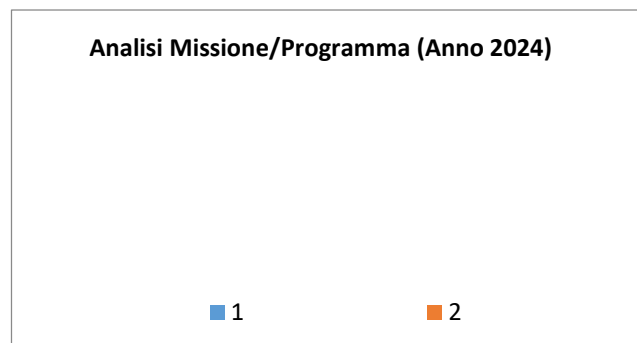


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi: come riportato nella missione 1

L'intervento riportato è relativo alla messa in sicurezza/abbattimento barriere architettoniche, valorizzazione sostenibile immobile del patrimonio comunale (Chiesa di San Sebastiano), da finanziarsi con quota parte del contributo di cui l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'intervento dell'ammontare complessivo di € 76.000,00 è stato affidato nel precedente esercizio. Per effetto di aggiornamento /modifiche al cronoprogramma degli interventi la spesa e la relativa entrata è stata reimputata/reiscritta nell'esercizio 2022.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	0,00	0,00	0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

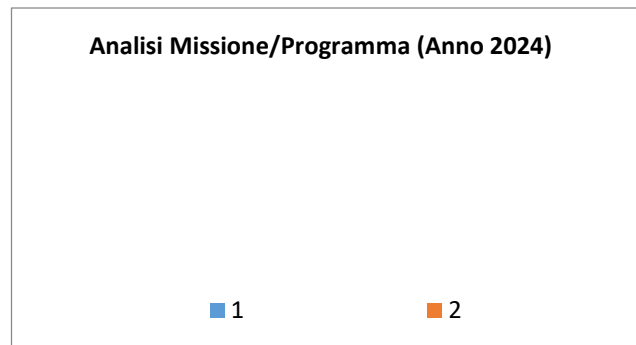
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

//

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

All'interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.336,82			
	TOTALI MISSIONE	comp	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.336,82			

La spesa è riferita

- a contributo ad associazione di promozione sociale (aps TERSOE seia e ancoi con sede nel Comune di Terzorio). L'associazione è senza scopo di lucro e svolge attività di promozione sociale, culturale, turistica ecc.. Le somme da destinarsi a contributo da devolvere all'associazione, sono reperite attraverso sponsorizzazioni finanziarie. L'Ente ha approvato (delibera consiglio comunale n. 37 del 30.11.2016) Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni. Annualmente viene approvato bando al fine di reperire somme per sponsorizzazione finanziaria.
- Ad interventi da finanziarsi con proventi derivanti da imposta di soggiorno.

La Legge Regionale 21.12.2016, n. 33, concernente "disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017" dispone all'art. 2, comma 81, che "la Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria;

L'adesione al Patto da parte dei Comuni, Unione di Comuni e Enti Parco comporta in capo agli stessi, sulla base di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 14 luglio 2017, l'impegno a rispettare i seguenti punti:

...omississ...

- gestione, anche in forma associata tra più comuni o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Questa condizione è soddisfatta anche mediante la conclusione di accordi con un comune capofila che, tramite il proprio IAT, fornisce informazioni e materiale relativi anche ai territori dei comuni con i quali è stipulato l'accordo;
- impegno, in caso di istituzione dell'imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23, (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) ad adeguarsi ai principi definiti, in collaborazione con ANCI Liguria, con deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 05.05.2017;
- condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con l'Agenzia "In Liguria", sia fornendo le informazioni relative a tali eventi per implementare la app citata alla precedente lett. a), sia collaborando ad iniziative che vengono proposte per promuovere la destinazione e i prodotti turistici;
- adesione alle iniziative di contrasto dell'abusivismo in campo turistico individuate in collaborazione con la Regione Liguria. In particolare i comuni si impegnano a fare una campagna di informazione a tutti i proprietari di seconde case con la quale viene ricordata la normativa in vigore nel caso di affitto degli appartamenti ad uso turistico, nonché altri interventi concordati con Anci Liguria;

L'adesione al Patto inoltre determina l'inserimento d'ufficio:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- nell'elenco dei comuni, unioni di comuni e Enti parco aderenti al Patto
- nell'elenco regionale delle località turistiche dei comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno.

L'imposta è stata istituita e regolamentata con atto consiliare n. 2 del 31.03.2020. Per ragioni legate all'emergenza sanitaria l'Ente nell'esercizio 2020 e 2021 non ne aveva deliberato le tariffe, pertanto l'imposta non è stata applicata.

A decorrere dall'esercizio 2022, si provvederà ad applicare l'imposta di soggiorno, la cui tariffa verrà deliberata con apposito atto consiliare, nella misura di € 1.00 giornaliero.

La gestione dell'imposta potrà essere esternalizzata.

Il gettito dell'imposta, al netto dei costi di gestione sostenuti dal Comune, ai sensi del predetto "patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria" è destinato a finanziare:

- a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località,
- b) fino al 40% per l'utilizzo diretto da parte del Comune per il miglioramento del decoro della località turistica, per investimenti infrastrutturali a forte valenza turistica e, comunque, per interventi in materia di turismo.

Le spese sopra indicate possono includere anche la copertura dei costi per gli uffici informazione e accoglienza turistica (IAT).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 23.5.2018 è stato approvato "accordo con il Comune di Taggia - ente capofila - per l'utilizzo congiunto e gestione economica dello IAT di Taggia. La previsione di spesa di € 200,00 iscritta in bilancio riguarda la quota di compartecipazione del Comune di Terzorio.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	35.791,91	5.500,00	5.500,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.791,91			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	35.791,91	5.500,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.791,91			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

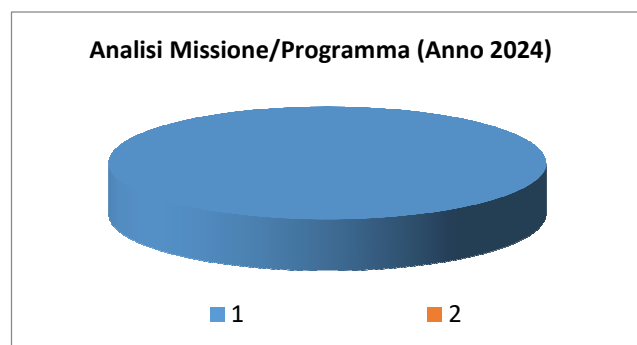


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2



Per la parte corrente in questa missione è prevista la spesa per redazione di nuova progettazione urbanistica comunale (PUC). L'incarico è stato affidato al 29.12.2014 e l'esigibilità della spesa è stata imputata (in sede di riaccertamento straordinario) all'anno 2015. L'Entrata in vigore nella nuova legislazione regionale in materia urbanistica (di modifica della Legge Urbanistica Regionale) ha richiesto di fatto una diversa impostazione della progettazione, pertanto si è addivenuti alla necessaria modifica del "programma" per la consegna degli elaborati, ai fini dell'iter approvativo.

La nuova esigibilità della spesa, nella quota residua di € 30.291,91 è prevista nell'esercizio 2022.

E' inoltre prevista la spesa di € 5.500,00 per interventi di pulizia alveo e prevenzione dissesto idrogeologico da finanziarsi con le risorse di cui alla L.R. L.R. 20-2006 ART. 43 – (manutenzione ordinaria per la difesa del suolo).

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi: come riportato nella missione 1//

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

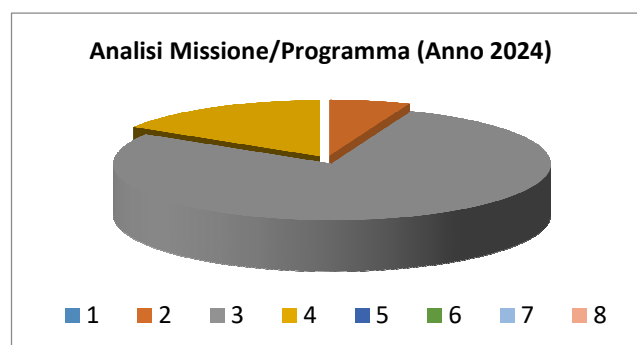
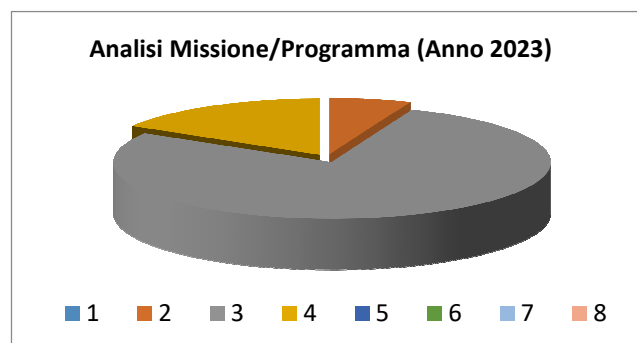
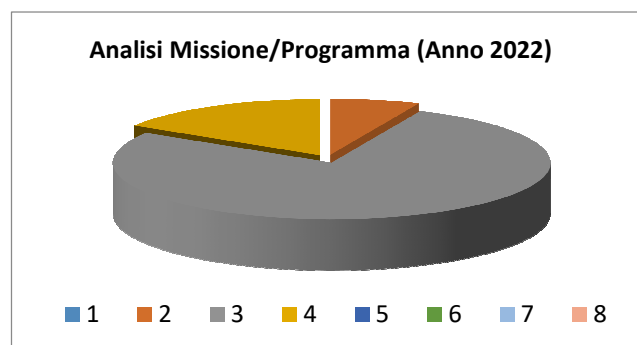
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	4.344,00	3.844,00	3.844,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.344,00			
3	Rifiuti	comp	50.499,60	49.825,70	50.575,70	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.421,64			
4	Servizio idrico integrato	comp	10.560,00	10.560,00	10.560,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.016,89			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	65.403,60	64.229,70	64.979,70	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	96.782,53				



Le spese previste in questa missione riguardano

- spese per prevenzione randagismo (convenzione con canile per mantenimento e ricovero randagi, spese per sterilizzazione randagi presso canile)
- spese per servizio rifiuti (raccolta e trasporto rifiuti, smaltimento, spese per raccolta differenziata, spazzamento, ecc,...)
- Spese per servizio idrico integrato, per la quota di spesa rimasta a carico dell'Ente (dopo il trasferimento del servizio al gestore unico) ovvero concessioni demaniali e quota da trasferirsi al gestore unico in attesa di approvazione della tariffa d'ambito, pari alla perdita sul servizio quantificata in sede di sottoscrizione della convenzione in € 5.000,00 e da rideterminarsi a seguito di aumenti tariffari concessi al gestore.
- Sono stati inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica (in capo all'ente fino all'entrata in vigore della tariffa d'ambito), da finanziarsi con proventi derivanti da concessioni edilizie/sanzioni in materia edilizia per € 5.000,00

GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO RIFIUTI

Con la L.R. n. 01 del 24 febbraio 2014 sono state approvate specifiche norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. A tal fine è stato individuato un ambito territoriale ottimale (ATO) unico coincidente con il territorio dell'intera Regione;

Ai sensi dell'art. 14 comma 1, l'ATO è articolato in quattro aree coincidenti con i territori della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, La Spezia e Savona;

La Regione riveste, ai sensi dell'art. 15, c.1, il ruolo di Autorità d'Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti;

Le Province sono tenute ad organizzare i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture a servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti indifferenziati ed al loro smaltimento; le relative determinazioni sono contenute in uno specifico piano d'area (art. 14 comma 3);

Le Province e la Città Metropolitana di Genova esercitano le seguenti funzioni in attuazione degli indirizzi fissati dall'Autorità di ATO:

- analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità/qualità di rifiuti da raccogliere ed avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello quantitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
- approvazione del piano d'area, nel quale sono indicati i servizi minimi in relazione alle attività di spazzamento ed agli standard di qualità della gestione del ciclo dei rifiuti;
- modalità di utilizzo condiviso delle infrastrutture di primo conferimento e di trattamento dei materiali raccolti in modo differenziato previste dal piano regionale;
- determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità Regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle Amministrazioni Comunali ai fini della copertura finanziaria, da effettuarsi con le tariffe all'utenza;
- indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle Amministrazioni Comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;
- definizione del modello organizzativo connesso all'erogazione dei servizi;
- assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera precedente;
- controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

Le Province possono provvedere alle funzioni connesse all'organizzazione ed all'affidamento dei servizi delegando tali funzioni a Comuni facenti parte di un bacino di affidamento, nonché in base all'art 14 comma 5 della L.R. 01/2014 (comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 01 dicembre 2015, n. 20 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 01 marzo 2016, n. 4), le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento comprendenti anche unioni di comuni situate in una diversa provincia con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.

Con DCP 22 Marzo 2018 n. 7, la Provincia di Imperia ha approvato la versione definitiva del Piano d'Area Omogenea Imperiese per la gestione del ciclo dei rifiuti, che individua:

- tre bacini di affidamento definitivi, operativi dal 1 Gennaio 2021, denominati:
 - bacino Sanremese, 14 Comuni (capofila Comune di Sanremo);
 - bacino Ventimigliese;
 - bacino Imperiese;
- alcuni bacini di affidamento transitori con operatività sino al 31 Dicembre 2020.

La Provincia di Imperia, successivamente all'approvazione del Piano d'Area, ha espresso quanto segue: l'individuazione specifica, nel piano d'area, dei Comuni Capofila per ogni bacino di affidamento, sia transitori che definitivi, palesa ed evidenzia la volontà della Provincia di trasferire ad ognuno di loro il compito di progettare, affidare ed organizzare i servizi di igiene ambientale sul proprio territorio di competenza in sinergia con gli altri Comuni appartenenti al Bacino ed in ottemperanza agli indirizzi contenuti nel piano stesso, in linea con quanto asserito dall'art. 14 c. 5 L.R. 1/2014, dove si chiarisce che "Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, ... le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento ... con caratteristiche di omogeneità territoriale ... designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila. Risulta dunque evidente che la scelta del piano d'area di individuare per ciascun bacino un Comune capofila manifesta la precisa volontà di trasferire loro le competenze a provvedere agli affidamenti, mantenendo la Provincia il ruolo di coordinamento, facilitazione e controllo dell'azione amministrativa nel rispetto dell'autonomia territoriale, salvo casi di inerzia ingiustificata o azioni contrarie agli indirizzi provinciali che impediscano il raggiungimento degli obiettivi strategici regionali e/o provinciali."

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Con deliberazione Consiliare n. 45 in data 09.12.2020 è stata approvata la la formale attivazione del bacino definitivo Sanremese già composto dai seguenti 13 (tredici) Comuni:

- ➔ BADALUCCO
- ➔ BAIARDO
- ➔ CASTELLARO
- ➔ CERIANA
- ➔ MOLINI DI TRIORA
- ➔ MONTALTO CARPASIO
- ➔ POMPEIANA
- ➔ RIVA LIGURE
- ➔ SANTO STEFANO AL MARE
- ➔ SANREMO
- ➔ TAGGIA
- ➔ TERZORIO
- ➔ TRIORA

E la formale proposta, da inoltrare alla Provincia di Imperia, di ripermimetrazione / allargamento del bacino di affidamento di cui sopra anche agli ulteriori seguenti 8 (otto) Comuni ivi citati,

- ➔ CIPRESSA
- ➔ CIVEZZA
- ➔ COSTARAINERA
- ➔ DOLCEDO
- ➔ PIETRABRUNA
- ➔ PRELÀ
- ➔ SAN LORENZO AL MARE
- ➔ VASIA

per un totale di 21 (ventuno) comuni, e comunque per i Comuni aggiuntivi che formalizzeranno la volontà del loro ingresso per le motivazioni ivi riportate.

Il Comune di Sanremo, nella deliberazione di Consiglio n. 54 del 09/11/2020, ha formulato alla Provincia di Imperia la proposta della forma di gestione del servizio nel territorio del bacino definitivo (sia nella conformazione dell'attuale Piano d'Area, sia in quella proposta con la citata delibera), con affidamento secondo la formula in *house providing* ex art. 16 D.Lgs. 175/2016, con controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, ad AMAIE Energia e Servizi SRL;

Rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 15/03/2021 che ha trasferito i Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e Pietrabruna dal Bacino definitivo Imperiese al Bacino definitivo Sanremese) quattro Bacini di Affidamento definitivi:

- il Bacino di Affidamento Ventimigliese
- **il Bacino di Affidamento Sanremese**
- il Bacino di Affidamento Imperiese
- il Bacino di Affidamento Dianese

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea individua specificatamente per ogni Bacino di Affidamento il corrispondente Comune Capofila trasferendo, ad ognuno di loro, il compito di progettare affidare ed organizzare i servizi di igiene ambientale sul territorio di competenza in sinergia con gli altri Comuni appartenenti al Bacino ed in ottemperanza agli indirizzi contenuti nel piano stesso, in linea con quanto asserito dall'art. 14, comma 5, della L.R. 1/2014, dove si chiarisce che "Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, ... le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento ... con caratteristiche di omogeneità territoriale ... designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila", mantenendo la Provincia il ruolo di coordinamento, facilitazione e controllo dell'azione amministrativa nel rispetto dell'autonomia territoriale, salvo casi di inerzia ingiustificata o azioni contrarie agli indirizzi provinciali che impediscano il raggiungimento degli obiettivi strategici regionali e/o provinciali;

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale, regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea Imperiese per la gestione dei rifiuti il **comune di Sanremo** è pienamente titolato ad esercitare le funzioni di **Comune Capofila per il Bacino di Affidamento Sanremese**.

Con deliberazione n. 14 in data 28.06.2021 il Consiglio Comunale ha provveduto:

- Ad approvare - al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione, tra i Comuni ricompresi nel Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, delle attività di interesse comune finalizzate alla costituzione dell'Assemblea dei Sindaci quale organo esercitante funzioni di Ente di Governo (Egato)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

disciplinandone le finalità, i compiti, le regole di funzionamento e la durata – “Accordo ex art. 15 Legge 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio;

- Ad approvare “convenzione per l'esercizio associato e coordinato di compiti e funzioni tecniche di competenza comunale connesse ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio del Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, in ADDENDUM a convenzione per il controllo analogo congiunto su società in house ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000”, anche ai fini della costituzione della “Consulta dei Sindaci” per indirizzo programmazione controllo e coordinamento della gestione tecnica associata del servizio in oggetto prevedendo compiti, finalità e funzionamento della stessa nonché del Comune capofila, dell'Ufficio centrale di bacino e dei rapporti tra la Consulta, l'Ufficio centrale di bacino ed il Gestore (Egato);
- A dare atto che il Comune di Terzorio aderisce all'EGATO, come indicato all'art. 2 dell'“Accordo ex art. 15 Legge 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio”;

In data 30.06.2021 sono stati formalmente costituiti:

- L'assemblea dei sindaci (Assemblea dei Sindaci del bacino Sanremese – ente capofila Comune di Sanremo) con funzioni di autorità d'Ambito come da delega della Provincia di Imperia: EGATO)
- La Consulta dei Sindaci (Ente Capofila comune di Taggia) quale organismo tecnico di supporto all'EGATO (Assemblea dei Sindaci);

In ordine al predetto “accordo ex art. 15 L. 241/90” si evidenzia

- che l'art. 2 stabilisce che spettano all'assemblea dei sindaci del bacino sanremese, quale organismo deliberativo dell'Ente di Governo EGATO, le funzioni previste dalle lettere c) ed f) della L.R. 1/2014 ed in particolare **“assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi coerente con la definizione del modello organizzativo”**
- l'art. 5 del predetto accordo che indica che l'assemblea approva
 1. “la modalità di affidamento del servizio al Gestore Unico ed il contratto di servizi, comprensivo degli allegati tecnici e disciplinari di esecuzione”

“la relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 ed art. 192 del D.Lgs. 50/2016 di tutto il bacino di affidamento comprensiva del Piano Economico Finanziario di Bacino asseverato nelle forme di legge

Con deliberazione consiliare n. 45 in data 09.12.2020 ad oggetto “determinazioni afferenti al bacino sanremese per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed alla relativa modalità di affidamento – determinazioni”

- Si è preso atto che il Comune di Sanremo, nella deliberazione di Consiglio n. 54 del 09/11/2020, ha formulato alla Provincia di Imperia la proposta di gestione del servizio nel territorio del bacino definitivo (sia nella conformazione dell'attuale Piano d'Area, sia in quella proposta col presente atto), con affidamento secondo la formula in house providing ex art. 16 dlgs. 175/2016, con controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, ad AMAIE Energia e Servizi SRL;
- si rinviava a successiva deliberazione di Consiglio comunale l'approvazione dell'acquisto di una quota di partecipazione ad Amaie Energia e Servizi SRL dell'affidamento in house del servizio a quest'ultima, degli atti e delle motivazioni a supporto di detto acquisto ed affidamento;

Con deliberazione consiliare n. 21 in data 21.06.2021 ad oggetto “Acquisizione quota partecipazione nella società “Amaie Energia e Servizi” s.r.l. finalizzata all'affidamento “In house providing” del servizio di gestione integrata rifiuti urbani - bacino di affidamento Sanremese” si è provveduto a:

- approvare, la partecipazione del Comune di Terzorio al capitale sociale della Società “AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.” (con sede in Sanremo – Via ARMEA, 96, capitale sociale interamente versato di € 3.009.000, Codice Fiscale 01350350086 - Numero Rea IM 118905 - P.I. 01350350086);
- approvare:
 - la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società “AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.” da parte del Comune di Terzorio;
 - il “nuovo statuto 2021” Di AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL
 - la “convenzione ex art. 30 TUELL” per il controllo analogo congiunto su Amaie Energia e Servizi srl,
- dare atto che si sarebbe provveduto all'acquisto quote di partecipazione nella società “AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.”, per l'importo di Euro 1000,00 (mille,00 euro) attualmente corrispondenti allo 0,033% del capitale sociale avvalendosi dell'aumento di capitale sociale di € 100.000,00 in corso sino al 31.12.2021 e tuttora sottoscrivibile.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- dare atto che l'acquisizione veniva finalizzata all'affidamento "in house providing" del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) da parte dell'Ente capofila, a seguito di esperimento delle procedure e degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
- Dare atto che l'affidamento "in house" del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana sarebbe stato oggetto di successivi provvedimenti in esito al perfezionamento delle procedure di cui all'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, delle procedure di acquisizione delle quote e della stipula degli atti necessari.

In ordine alla predetta deliberazione consiliare si evidenzia

- che lo schema di delibera corredato dagli allegati è stato sottoposto a "consultazione pubblica" e nel periodo prescritto non sono pervenute osservazioni;
- che la delibera consiliare unitamente agli allegati è stata trasmessa in data 26.07.2021 all'AGCM - all'indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e nei successivi 60 giorni non sono pervenute comunicazioni;
- che la delibera consiliare unitamente agli allegati è stata trasmessa alla Corte dei Conti tramite portale dedicato;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 23.11.2021 in ordine alla gestione integrata del servizio rifiuti si provvedeva ad approvare, per quanto di competenza, ed in linea tecnica la documentazione trasmessa dall' "Ufficio centrale di bacino – consulta dei Sindaci" a ("appendice al disciplinare tecnico per il Comune di Terzorio e "schema di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Egato per il periodo 2021-2036"), e si stabiliva, al fine di consentire l'avvio della gestione integrata rifiuti e conseguente operatività del servizio nei termini previsti dalla vigente normativa, (secondo il modello prescelto dell'in-house providing) che la responsabile del servizio proceda formale acquisto della partecipazione nell'importo di € 1.000,00 impegnando, liquidando e pagando la relativa spesa entro il corrente esercizio **anche al fine di consentire all'ente di avvalersi dell'aumento di capitale sociale di € 100.000,00 in corso sino al 31.12.2021 e tuttora sottoscrivibile.**

L'Ente ha pertanto provveduto alla formalizzazione dell'acquisto della partecipazione.

In merito all'avvio della gestione integrata dei rifiuti si richiama e ribadisce quanto segue:

- l'art. 24, comma 2 bis della L.R. 12/2015 che indica "ove la provincia o la città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'Area o Piano Metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni posso provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020.
- l'ordinanza 81/2020 del Presidente della Giunta Regionale e preso atto che con la stessa, tra l'altro, si stabilisce che "...in relazione alle circostanze...risulti altresì opportuna una proroga semestrale del termine indicato dall'art. 24,, c.2 bis della legge regionale n. 12/2015" e si ordina di "prorogare fino al 30.06.2021 il termine indicato dall'art. 24, c. 2bis della legge regionale n. 12/2015"
- l'ordinanza n. 27/2021 "proroga periodo transitorio per affidamento di gestione integrata rifiuti per aree omogenee....con la quale il predetto termine viene ulteriormente prorogato al **31.12.2021;**
- i Comuni appartenenti al Bacino definitivo "Sanremese", così come individuati dalla Provincia di Imperia e precisamente i Comuni (in ordine alfabetico) di Badalucco, Bajardo, Castellaro, Ceriana, Cipressa, Civezza, Costarainera, Molini di Triora, Moltalto/Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio e Triora, con Sanremo quale "capofila" hanno deliberato e sottoscritto:
 - Accordo ai sensi dell'art 15 Legge 241/90 (concernente le modalità di esercizio, attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci delle funzioni di Ente di Governo da parte del Comune di Sanremo quale Comune capofila relativo all'affidamento dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio;
 - Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 per l'esercizio associato e coordinato di compiti e funzioni tecniche di competenza comunale connesse ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio del Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, in ADDENDUM a precedente Convenzione per il controllo analogo congiunto su società in house sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000
- La Consulta dei Sindaci costituita ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con verbali in data 26 novembre 2021 e 21 gennaio 2022, ha adottato la proposta progettuale complessiva relativa all'esercizio del servizio di cui sopra, **proponendo all'Ente di governo (EGATO) l'affidamento in house providing** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 ad Amaie Energia e Servizi Srl del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

solidi urbani e servizi annessi di cui all'art. 183 comma 1 lettera ll) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'intero territorio del Bacino Sanremese per 15 anni ,decorrenti indicativamente dal 1° febbraio 2022 , sulla base dei seguenti documenti che sono stati approvati:

- disciplinari tecnici per il comune di Sanremo e per gli altri 17 Comuni; schede tecniche, nonché piani finanziari dei singoli Comuni;
- schema di contratto di servizio così come aggiornato ed assentito da Amaie Energia e Servizi srl;
- piano economico finanziario presentato da Amaie Energia e Servizi srl, in data 19/01/2022 prot. gen. 6131 corredato dalla nota di asseverazione da parte di "Crowe Bompani SpA" a sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L.13 agosto 2011 n.138 convertito con Legge n.°148 del 14 settembre 2011;
- L'Assemblea dei Sindaci costituita ex art. 15 della Legge 241/1990, su istruttoria del rispettivo Ufficio di Egato, con verbale in data 21/01/2022 ha conseguentemente approvato sulla base delle proposte della Consulta dei Sindaci, di cui ai verbali sopra citati, e sottoposto alla deliberazione ulteriore del Consiglio Comunale di Sanremo l'affidamento in house providing ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 ad Amaie Energia e Servizi srl del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi di cui all'art. 183 comma 1 lettera ll) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), per l'intero territorio dell'Ambito Sanremese, per 15 anni indicativamente dal 1° febbraio 2022 in poi, sulla base di:
 - Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ex artt. nn.34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012, n. 221 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, redatta da "Paragon Business Advisors S.r.l" in data 19-01-2022 acquisita con prot. 6268 del Comune di Sanremo e corredata dai seguenti documenti:
 1. disciplinari tecnici per il comune di Sanremo e per gli altri 17 Comuni; schede tecniche, nonché piani finanziari dei singoli Comuni;
 2. schema di contratto di servizio così come aggiornato ed assentito in via preliminare da Amaie Energia e Servizi Srl, acquisito con nota prot. 6131 del Comune di Sanremo in data 19/01/2021;
 3. piano economico finanziario presentato da Amaie energia e servizi srl, acquisito in data 19/01/2022 con prot. 6131 del Comune di Sanremo e corredato dalla nota di asseverazione da parte della Società "Crowe Bompani SpA";

Il Comune di Sanremo con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°3 del 28.01.2022 ha approvato a tutti gli effetti di Legge l'affidamento in house providing ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 alla Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI srl del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi di cui all'art. 183 comma 1 lettera ll) del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'intero territorio del bacino dell'Ambito Sanremese, per anni quindici a far data dal 01.02.2022;

Lo svolgimento della funzione di Gestore Unico del Bacino Sanremese per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è previsto secondo la seguente calendarizzazione:

- dal 01.02.2022 i servizi di cui all'All.sub 1), facente parte integrante e sostanziale del presente verbale, per i Comuni di Castellarò, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia e Triora;
- dal 01.03.2022 i restanti servizi non compresi nell'All. sub 1) sia in termini di prestazioni da rendersi che di Comuni non ancora serviti, ad eccezione di quanto infra;
- dal 01.07.2022 il completamento del segmento "trattamento e recupero" dei rifiuti, come previsto all'art.12 comma 5 del contratto di servizio approvato Alla data del presente documento sono in corso le procedure di affidamento in house providing, da parte dell'Ente capofila, della gestione integrata del servizio rifiuti, ad Amaie Energia e Servizi SRL .

Con verbale in data 31.01.2022 "verbale di consegna del servizio in via d'urgenza" (art.32 comma 8 D.lgs. 50/2016 – art. 5 d.lgs. 50/2016) si è dato avvio alla gestione sopra indicata.

In relazione a quanto sopra le attuali gestioni verranno a cessare.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi: come riportato nella missione 1

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili	
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	148.578,91	66.900,00	61.900,00	COSTAMAGNA STEFANIA	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	201.860,65				
TOTALI MISSIONE		comp	148.578,91	66.900,00	61.900,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	201.860,65				

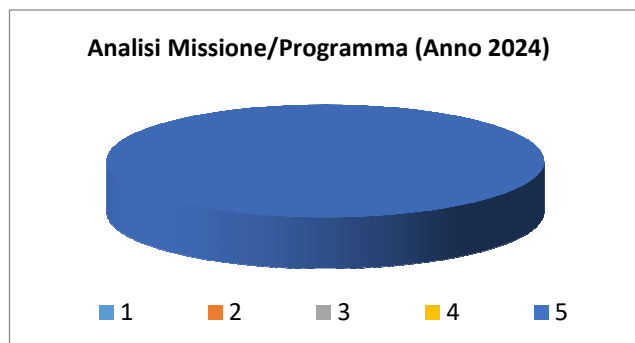
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In questa missione sono previste spese per

Spesa corrente:

- interventi di manutenzione e riparazione impianti di ii.pp (contatto di manutenzione con ENEL fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione)

Spesa in conto capitale:

- *Intervento di riqualificazione per mobilità sostenibile P.zza S.G. Battista* - € 50.000,00 - Gli interventi del complessivo importo di € 95.000,00 sono stati affidati nell'esercizio 2021 e sono in corso di realizzazione. In relazione al cronoprogramma e relativamente ai lavori da eseguirsi nell'esercizio 2022 (€ 50.000,00) comprensiva delle spese tecniche, economie derivanti da ribasso d'asta e somme a disposizione, si è provveduto alla reiscrizione delle somme nell'esercizio 2022 (entrata e spesa);
- Interventi di manutenzione strade, viabilità, finanziati con quota proventi oo.uu e monetizzazione parcheggi (€35.000)
- Spese di progettazione opere pubbliche finanziate con quota proventi oneri urbanizzazione (€ 10.000,00)
- Interventi di manutenzione straordinaria impianti ii.pp finanziati con quota proventi oo.uu. (€ 5.000,00)
- Interventi di messa in sicurezza strade (finanziati per € 11.300,81 (derivanti da reimputazione/reiscrizione) relativi a quota parte contributo art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e per € 2.092,18 con contributo ristoro gettito tasi (art. 1, co 892, ls 145/2018); (derivanti da reimputazione/fpv);
- Interventi di sistemazione straordinaria viabilità accesso parcheggio ed aree circostanti. - Gli interventi, ammontanti ad € 13.582,92- finanziati con risorse proprie, ovvero quota dell'avanzo di amministrazione e quota proventi oo.uu sono stati affidati nell'esercizio 2021 - La realizzazione in ordine al cronoprogramma è ora prevista per l'esercizio 2022. E' stato pertanto costituito FPV;
- Interventi di manutenzione straordinaria, strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano finanziati con i contributi di cui all' art. 1 co. 407/414 Legge n. 234 del 30.12.2021. (Ai sensi della predetta norma "per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno ... (omississ,,) I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà' del contributo assegnato per l'anno 2022."La somma iscritta in bilancio ammonta pertanto ad € 10.000,00 per l'esercizio 2022 e ad € 5.000,00 per l'esercizio 2023 ed è destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal decreto.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi: come riportato nella missione 1

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

All'interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	315,00	315,00	315,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	750,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	315,00	315,00	315,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	750,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

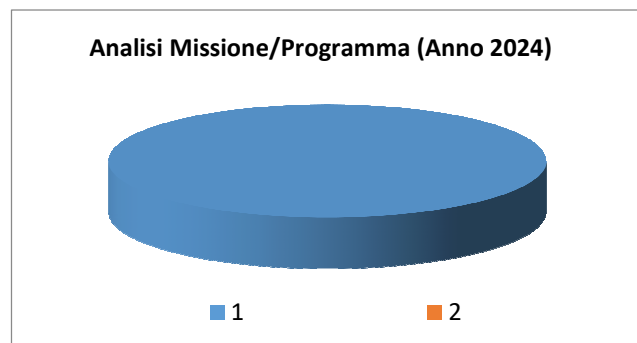


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2



Nella missione "soccorso civile" sono comprese le spese per servizi di protezione civile. L'amministrazione ha approvato "Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di protezione civile ed antincendio boschivo tra i comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana, Castellaro e Terzorio". L'ente capofila è il Comune di Riva Ligure. La spesa prevista è relativa alla quota a carico del Comune di Terzorio per l'espletamento del servizio.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi: come riportato nella missione 1

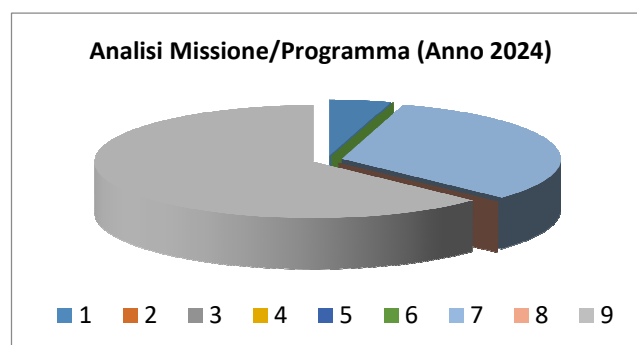
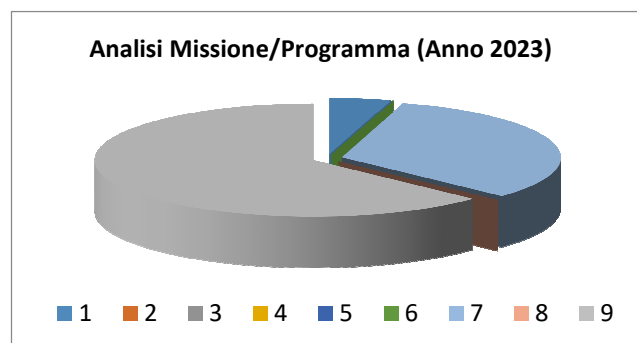
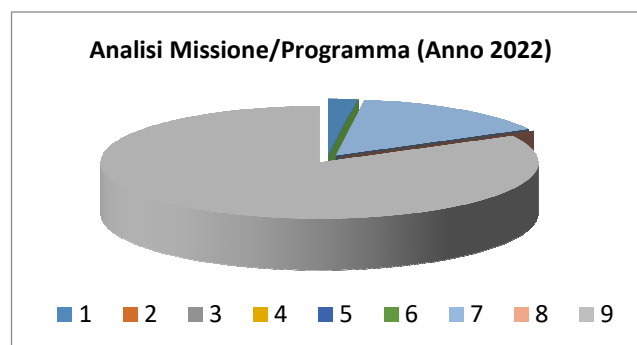
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	685,24	685,24	685,24	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.375,24			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	4.900,00	4.900,00	4.900,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.900,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	26.846,41	9.500,00	9.500,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.378,33			
TOTALI MISSIONE		comp	32.431,65	15.085,24	15.085,24	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.653,57			



Nel settore sociale l'amministrazione ha approvato "Convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative inerenti il settore sociale e dei servizi socio-assistenziali tra i comuni di Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana e Terzorio". L'ente capofila è il comune di Santo Stefano al Mare.

La spesa prevista nella missione (€ 4.900,00 di cui € 200,00 derivante da quota 5 per mille il cui utilizzo è subordinato alla riscossione delle somme) è relativa alla quota a carico del Comune di Terzorio, trasferita all'Ente capofila, per l'erogazione dei servizi agli abitanti del distretto.

Sono inoltre previste spese per

- Interventi /azioni per incremento spesa sociale l'art. 1 co.791-792 della legge 178/2020. (incremento fsc per sviluppo servizi sociali)
- acquisto attrezzatura ed interventi di manutenzione cimiteri (da finanziarsi con proventi concessioni cimiteriali) per € 7.500,00 oltre a spese per operazioni cimiteriali ordinaria .
- Interventi di manutenzione straordinaria cimitero comunale ed aree limitrofe – Gli interventi, ammontanti ad € 17.346,41 - finanziati con risorse proprie, ovvero quota dell'avanzo di amministrazione - sono stati affidati nell'esercizio 2021 – La realizzazione in ordine al cronoprogramma è ora prevista per l'esercizio 2022. E' stato pertanto costituito FPV

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi: come riportato nella missione 1

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

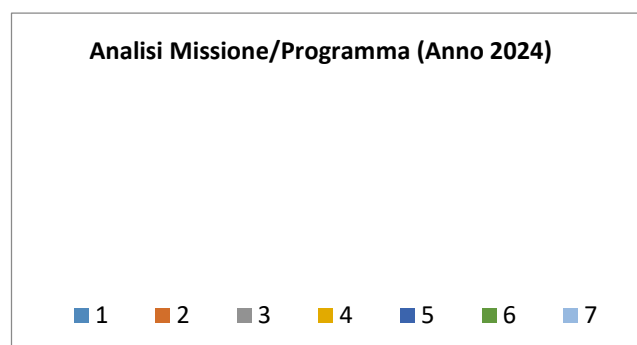
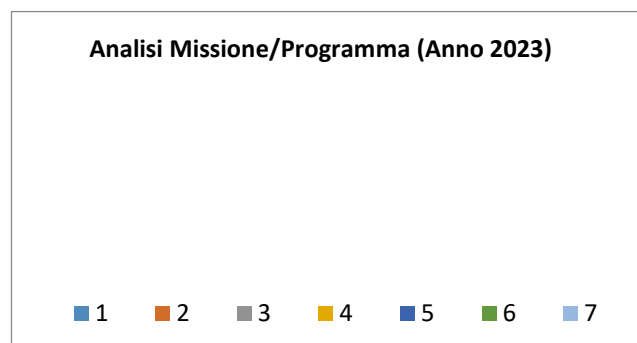
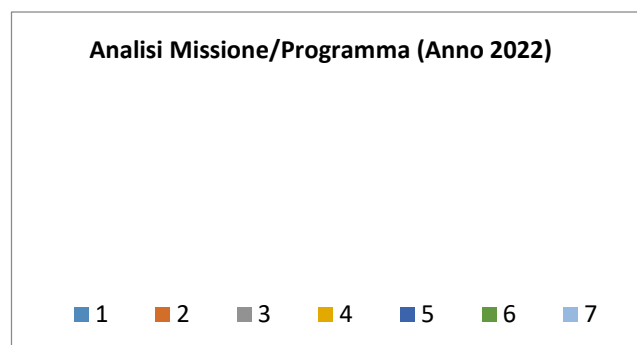
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute."

All'interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi://

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività."

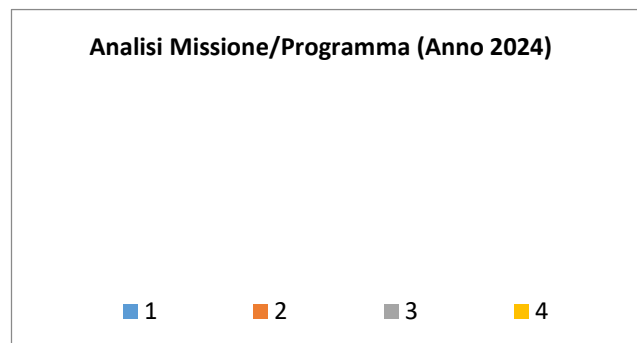
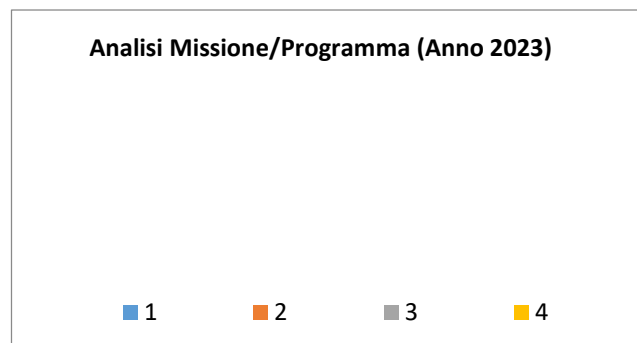
All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi: //

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale."

All'interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

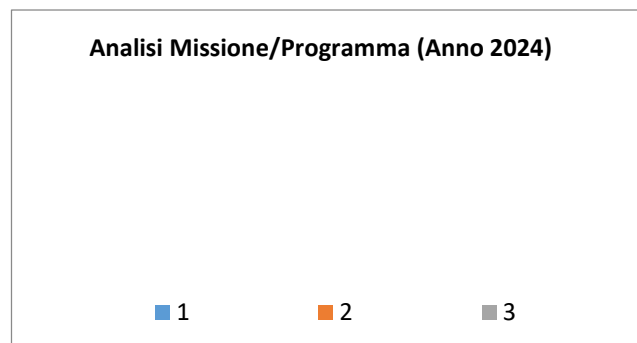
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi: //

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca."

All'interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

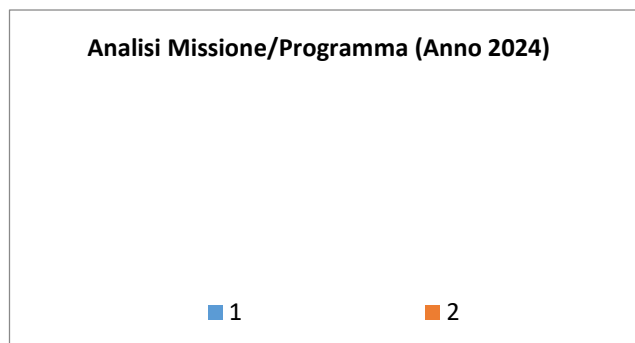
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi: //

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All'interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	50.000,00	0,00	0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	50.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			

Interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (€ 50.000,00)

Nell'esercizio 2022 sono stati previsti investimenti finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 29-37 Legge 27.12.2019 n. 160 –

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

omississ...

Al Comune di Terzorio è pertanto assegnata la somma di € 50.000,00. Gli interventi previsti sono di efficientamento energetico (impianti di produzione energia da fonti rinnovabili per autoconsumo).

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi: //

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali."

All'interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi: //

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera."

All'interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

//

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

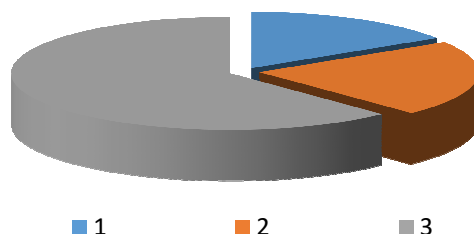
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

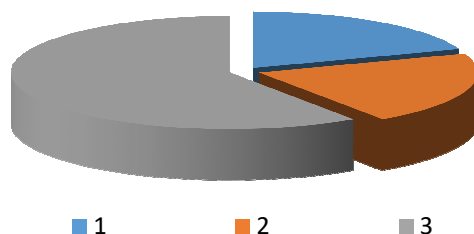
All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	1.576,77	2.008,67	2.108,67	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	2.146,95	2.146,95	2.146,95	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	6.112,97	6.112,97	6.112,97	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	9.836,69	10.268,59	10.368,59	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			

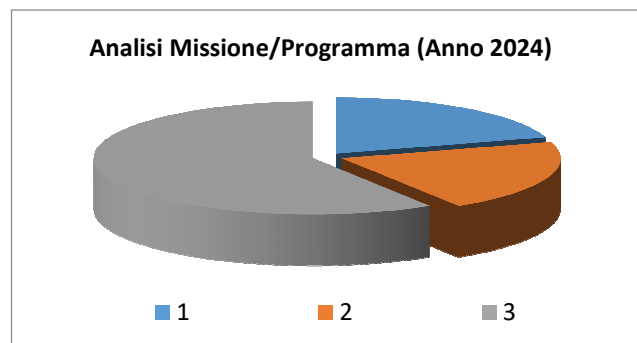
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

//

Nella missione 20 si trovano i seguenti fondi:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo perdite organismi partecipati
- Fondo rinnovi contrattuali
- Fondo indennità di fine mandato

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	1.576,77	0,49%
2° anno	2.008,67	0,70%
3° anno	2.108,67	0,73%

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio – STANZIAMENTO CASSA).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	10.000,00	0,97%

Fondo crediti dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Ai sensi di quanto sopra indicato si è provveduto a:

⇒ **Individuare** le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione, escludendo pertanto le sole tipologie previste dalla normativa. Non sono oggetto di svalutazione i crediti di altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7 dell'allegato 4/2, sono accertate per cassa.

Sulla scorta di quanto sopra si è proceduto a valutare per ogni singola posta di entrata, l'inserimento ai fini del calcolo del fondo. Sono state pertanto escluse dal calcolo le entrate gestite per cassa con particolare riferimento all'IMU, all'add.le Comunale Irpef e le entrate extratributarie (diritti segreteria ecc..) **Individuare il quinquennio di riferimento**, secondo le indicazioni ARCONET, ai fini del calcolo del fondo. Considerato che il bilancio di previsione viene redatto nell'esercizio 2021 il quinquennio di riferimento è quello del 2017-2021

⇒ **Calcolare**, per ciascuna entrata la percentuale da applicare secondo il metodo ordinario la seguente metodologia:

- metodo ordinario

- **Riscossioni in conto competenza anno x**
Accertamenti anno x

⇒ **Calcolare**, la media semplice dei rapporti annui

⇒ **Determinare** l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE a partire dall'esercizio 2021, deve essere del 100% e calcolato sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni.

L'Ente **SI è avvalso della facoltà di cui all'art. 107 bis D.L. 17.03.2020 n. 18** (A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.)

Art. 107 bis Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali

In vigore dal 22/05/2021

Modificato da: Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41 Articolo 30 bis

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Quando sopra in considerazione del fatto che, soprattutto in ordine alla TARI, se cui scadenze di pagamento sono state determinate nella fine dell'esercizio, hanno determinato un rallentamento della riscossione della tassa.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%EFFETTIVAMENTE applicata	%DA APPLICARE
1° anno	2.146,95	100%	100
2° anno	2.146,95	100%	100
3° anno	2.146,95	100%	100

Non devono essere oggetto di calcolo del FCDE le seguenti entrate:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- i redditi assistiti da fidejussione
- le entrate tributarie accertate per cassa
- le entrate riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale;

Le previsioni di entrata entrata nel bilancio 2021-2023 sono relative a:

	Accertamento per cassa	Calcolo fcde				
--	------------------------	--------------	--	--	--	--

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

IMU	SI	Esclusa dal calcolo				
IMU-Recupero evasione	SI	Esclusa dal calcolo				
Add.le comunale IRPEF	SI	Esclusa dal calcolo				
Tari	NO	CALCOLO FCDE	Media semplice			
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	SI	Esclusa dal calcolo				
Diritti pp.aa.	SI	Esclusa dal calcolo				
Fondo solidarietà comunale	Credito da amministrazione pubblica	Esclusa dal calcolo				
Trasferimenti correnti dello stato		Escluso dal calcolo				
Trasferimenti correnti Regione Liguria ed alle pp.aa.		Escluso dal calcolo				
Entrate extratributarie (proventi diritti di segreteria, diritti cimiteriali, diritti istruttoria..ecc	SI	Escluso dal calcolo				

Pertanto, l'unica entrata dell'ente oggetto di calcolo FCDE è la Tari. Il fondo crediti dubbia esigibilità, determinato nei seguenti importi ed iscritto per la percentuale del 100%.

Si evidenzia che ai sensi dei vigenti principi contabili le entrate riscosse per autoliquidazione e le entrate tributarie riscosse per cassa non richiedono accantonamento FCDE

D.Lgs. 118: Crediti di Dubbia Esigibilità

Selezionare la Fase che si vuole visualizzare per il Gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

1) FCDE Bilancio (Elaborato il 18/01/2022) [C]

Riepilogo F.C.D.E. Fase SeleZIONata

Tipologia
Competenza

☒ 107-bis

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
F.C.D.E. (Competenza)	2.146,95	2.146,95	2.146,95
% da Applicare	100,00	100,00	100,00
Importo F.C.D.E.	2.146,95	2.146,95	2.146,95

Continua Nuovo Varia Uscita

ALTRI ACCANTONAMENTI / FONDI ISCRITTI IN BILANCIO

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare in tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). **In sede previsionale, non essendovi (nuovi) contenziosi non sono state iscritte somme in tal senso. Tale fondo invece è stato previsto in sede di rendiconto (2019-ultimo rendiconto approvato) come segue:**

€ 5.655,46 per fondo contenziosi, costituito in sede di rendiconto per vertenza tra Aimeri Ambiente ed Amministrazione Provinciale per maggiori oneri di servizio. Con sentenza del tribunale di Imperia n. 17/2019 è già riconosciuta una parte delle somme (vedi sezione relativa a debiti fuori bilancio); essendo le richieste di Aimeri Ambiente pari ad € 7.843.702,47 oltre IVA ed avendo questa promosso ricorso, si è ritenuto creare un fondo contenziosi, per la quota a proprio carico pari ad € 5.655,46 iva compresa).

Non essendovi ulteriori contenziosi in atto (con o senza probabilità di soccombenza) non si è proceduto ad iscrivere in bilancio poste relative a tale fondo.

Fondo Rinnovi Contrattuali:

Le amministrazioni devono prevedere un incremento delle risorse per il trattamento economico del personale ed accantonare quanto necessario per corrispondere gli incrementi contrattuali che saranno disposti da nuovo CCNL triennio 2019-2021. Mentre le somme per indennità di vacanza contrattuale, elemento perequativo ecc., sono state previste ad incremento delle voci stipendiali/retributive, per quanto concerne i maggiori oneri derivanti dal nuovo contratto si è provveduto a quantificare le risorse nel 3,78 del monte salari 2018 (tabella t12 e tabella t13 conto annuale) L'ammontare del fondo rinnovi contrattuali stanziato in bilancio è di € 2.343,00.

Fondo Perdite Organismi Partecipati:

La disciplina del fondo perdite organismi partecipati, introdotta dall'art. 1, commi 550 e segg. della Legge 147/2013 è stata successivamente ripresa, modificata ed integrata dal D. Lgs. 175/19.08.2016 e ss.mm.ii "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". L'art. 21 del citato d.lgs. prevede

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, l. 31.12.2009 n. 196 presentino un risultato di esercizio negativo, le

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.omissis... Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile.

Il comune di Terzorio detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

SE.COM S.P.A – 4,09%

RIVIERACQUA SCPA – 0,17%. (partecipazione indiretta – cessione gratuita partecipazione (inserito valore € 1,00 ai fini della stipula atto) – atto notarile 29.07.2021-registrato 09.08.2021) dal mese di luglio 2021

AMAIE ENERGIA E SERVIZI (partecipazione diretta – quota partecipazione € 1.000,00 - 0,033%)

I Bilanci delle predette società, hanno chiuso con le seguenti risultanze:

anno 2017

	Risultato di Esercizio 2017	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento	
Se.com spa	+ 15.694,00		//	
Rivieracqua scpa	- 6.090.280,00	- 5.325.621,00	9.053,55	
			Somma accantonata rendiconto 2018	

anno 2018

	Risultato di Esercizio 2018	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento	
Se.com spa	+ 5.617,00		//	
Rivieracqua scpa	- 2.143.439,00	- 1.901.862,00	3.233,17	

anno 2019

	Risultato di Esercizio 2019	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento Bilancio 2020-2022	Nuovo accantonamento
Se.com spa	+ 33.497,00		//	
Rivieracqua scpa	- 2.975.164,00	- 2.815.235,00	3.233,17	4.785,90

Anno 2020

	Risultato di Esercizio 2020	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento Bilancio 2021-2023	Nuovo accantonamento bilancio 2022-2024
Se.com spa	+ 33.497,00		//	
Rivieracqua scpa	- 1.495.999,00	- 1.372.928,00	4.785,90	2.333,98

La società SE.COM spa non ha richiesto e non richiede accantonamenti al Fondo perdite partecipate, mentre per la società Rivieracqua scpa si è provveduto pertanto a calcolare ed iscrivere in bilancio, nell'apposita voce, la somma sopra indicata

A seguito di deliberazione consiliare n. 21/21.07.2021 "Acquisizione quota partecipazione nella società "Amaie Energia e Servizi" s.r.l. finalizzata all'affidamento "In house providing" del servizio di gestione integrata rifiuti urbani - bacino di affidamento Sanremese" ed esperimento delle successive procedure è stata acquistata la quota di € 1.000,00 della società Amaie Energia e servizi (delibera gc 52/23.11.2021 e determina del responsabile del servizio n. 210/09.12.2021 e successivo mandato di pagamento n. 541/14.12.2021

I bilanci della società Amaie Energia e servizi presentano le seguenti risultanze (positive) e pertanto non si rende necessario effettuare accantonamenti al fondo perdite partecipate.

	Risultato di Esercizio 2018	Risultato di Esercizio 2019	Risultato di Esercizio 2020
Amaie Energia e servizi	+ 330.833,00	+ 372.783	+134.072
	-	-	-

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Fondo a garanzia debiti commerciali

Il comma 854 della *legge di bilancio per il 2020* ha spostato dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC). Tale obbligo, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, riguarda gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento di cui al comma 859 della stessa legge e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali - PCC (comma 868).

859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il comma 2 dell'articolo 9 del d.l. n. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018

Il comune alla data del 31.12.2021 non ha debiti scaduti e non pagati come si evince dal sotto indicato prospetto relativo alla comunicazione dello stock del debito al 31.12.2021

Calcolato da PCC		
Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Importo scaduto e non pagato Totale
-	-	-
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
11 gg	-26 gg	197.865,61 €

[Vedi importi per U.O.](#) [SCARICA DETTAGLIO](#) [ALLINEA STOCK DEL DEBITO](#)

Fondo indennità fine mandato

L'articolo 10 del decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 119 stabilisce che, a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del".

Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

E' stato previsto pertanto un accantonamento di € 1.435,99 pari all'indennità di funzione mensile attualmente corrisposta.

La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) ha previsto nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali, ed in particolare un nuovo aumento da parametrare al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni.

La copertura del maggior onere è coperta da contribuzione statale. A seguito di quantificazione del contributo a favore dell'ente e della nuova misura dell'indennità mensile verrà adeguato il fondo in oggetto con atto di variazione.

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

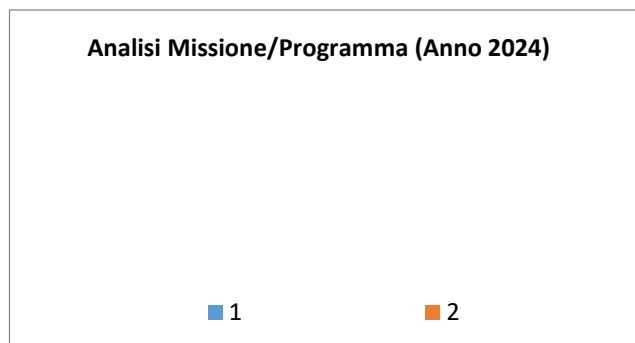
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



L'Ente ha estinto i propri prestiti al 31.12.2015. Non vi sono pertanto previsioni di spesa in questa missione.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi://

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

All'interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)
(rendiconto 2019)
Limite 5/12

238.296,43
99.290,18

L'Ente non ha attivato anticipazioni di tesoreria

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

//

Missione 99 - Servizi per conto terzi

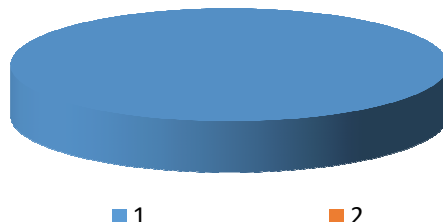
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

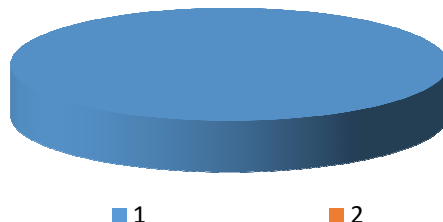
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

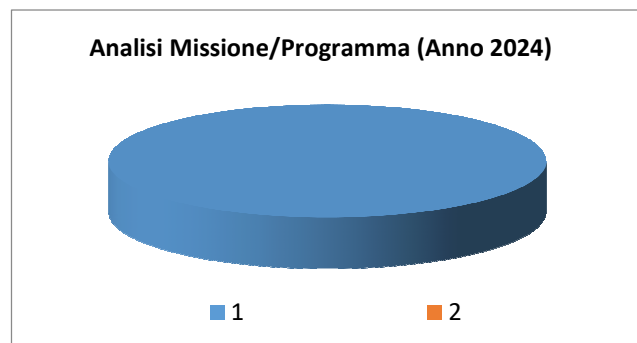
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	223.237,58	223.237,58	223.237,58	COSTAMAGNA STEFANIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	224.411,10			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	223.237,58	223.237,58	223.237,58	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	224.411,10			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Le partite di giro sono poste neutre utilizzate in contabilità per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali l'ente risulta essere unicamente il soggetto che fa da intermediario; a titolo esemplificativo si citano i versamenti di imposte in qualità di sostituto d'imposta, dei contributi a carico dei dipendenti (Inpdap) trattenuti sugli stipendi, oppure i versamenti di quote dovute alle organizzazioni sindacali dai propri dipendenti iscritti, le somme derivanti da IVA per effetto della normativa in materia di split payment, versamento diritti segreteria per carta identità elettronica (quota di competenza del ministero dell'interno riscossa dall'ente).

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi: //

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
n° 48 - Servizi assicurativi: polizza /contratto assicurativo per incendio e furto unipol // E.O.N. Spa - CIG ZAF2C7CA43	1.050,00	0,00	0,00
n° 57 - Servizi fiscali: incarico Dott. Lanteri Domenico predisposizione e presentazione dichiarazione IVA-IRAP-770 / modello UNICO - Triennio 2020-2022 - CIG Z6E2BE46E8	342,58	0,00	0,00
n° 60 - Servizio di Responsabile per la protezione dei dati R.P.D./D.P.O - G.D.P.R. 27.4.2016 n. 679 - Affidamento.I.S.E.C. Srl unipersonale - 03.07.2019 -02.07.2022 - CIG. Z922911B28	567,91	0,00	0,00
n° 65 - Servizio di mantenimento e custodia randagi - affidamento PLUTO S.R.L. - periodo 1.4.2017-31.03.2022 - Cig Z831DFCE32	1.067,50	0,00	0,00
n° 70 - Servizi Cimiteriali - Approvazione trattativa diretta MEPA n.1652952 - Affidamento ls ONLUS - anni 5 - CIG Z5B31297B5 -	2.000,00	2.000,00	2.000,00
n° 71 - Uffici comunali - contratto di assistenza tecnica "All-in" fotocopiatrice multifunzione Develop INEO +227 - Affidamento ditta Franco Pastorelli di Vito Pastorelli - 15.4.2021-14.04-2026 - CIG: Z4E30A5F0F	793,00	793,00	793,00
n° 82 - Fornitura Energia Elettrica - 01.07.2021-30.06.2023 - Accordo quadro convenzione EE-2015-PUN - Consorzio Energia Liguria - Nova AEG - CIG (Derivato) - Z0931EE958 - Impegno di spesa -	600,00	400,00	0,00
n° 83 - Fornitura Energia Elettrica - 01.07.2021-30.06.2023 - Accordo quadro convenzione EE-2015-PUN - Consorzio Energia Liguria - Nova AEG - CIG (Derivato) - Z0931EE958 - Impegno di spesa -	1.500,00	850,00	0,00
n° 84 - Smaltimento rifiuti - discarica pubblica LOTTO 6 - Presa atto nota amministrazione provinciale approvazione atto aggiuntivo della convenzione rep. 29629/2014 -Determinazioni in merito prosecuzione servizio, nuovi termini contrattuali e nuova tariffa di sm	9.800,00	0,00	0,00
n° 85 - Fornitura Energia Elettrica - 01.07.2021-30.06.2023 - Accordo quadro convenzione EE-2015-PUN - Consorzio Energia Liguria - Nova AEG - CIG (Derivato) - Z0931EE958 - Impegno di spesa -	5.100,00	3.000,00	0,00
n° 100 - Impegno spesa revisore contabile - triennio 2021-2024	3.146,63	3.146,63	1.249,77
n° 114 - Servizi postali - Servizio Posta Easy - Easy Basic - Poste Italiane S.p.A. - Affidamento periodo 01.01.2020-31.12.2022 - CIG: ZE62A950CA	300,00	0,00	0,00
n° 115 - Servizi postali - Servizio Posta Easy - Easy Basic - Poste Italiane S.p.A. - Affidamento periodo 01.01.2020-31.12.2022 - CIG: ZE62A950CA	120,00	0,00	0,00
n° 116 - Servizi postali - Servizio Posta Easy - Easy Basic - Poste Italiane S.p.A. - Affidamento periodo 01.01.2020-31.12.2022 - CIG: ZE62A950CA	380,00	0,00	0,00
n° 126 - Conto corrente postale 12861183 - spese tenuta conto e servizio Acquiring Tandem PostePay - Pos Fisico- CIG ZEF30396E7 - Impegno di spesa 2021-2023	300,00	300,00	0,00
n° 127 - Conto corrente postale 12861183 - spese tenuta conto e servizio Acquiring Tandem PostePay - Pos Fisico- CIG	100,00	100,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

ZEF30396E7 - Impegno di spesa 2021-2023 n° 139 - Servizi assicurativi: polizza /contratto assicurativo per responsabilità civile a copertura dei rischi Responsabilità Civile RCT-RCO Z LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A./ / E.O.N. Spa - CIG Z033408066- Impegno e Liquidazione Premio	2.567,25	0,00	0,00
n° 140 - Utilizzo congiunto e gestione economica ufficio IAT tra il Comune di Taggia ed i comuni di Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Pompeiana, Riva Ligure, S.Stefano al Mare, Terzorio e Triora - Impegno quote annualità 2021-2022	158,16	0,00	0,00
n° 144 - Servizio di tesoreria Comunale - Determina a contrattare ed affidamento Poste Italiane s.p.a. - periodo 01.01.2021-31.12.2025 CIG Z042F4BE04 -	2.318,00	2.318,00	2.318,00
n° 154 - Servizi di igiene urbana: pulizia, spazzamento , lavaggio strade ed aree pubbliche - proroga - affidamento Amaie Energia e servizi srl - periodo 01.12.2021-30.04.2022 - Cig Z0E3401C6A	4.378,00	0,00	0,00
n° 162 - Incarico per l'espletamento delle mansioni dell'ufficio tecnico comunale inerenti i seguenti settori: Settore tecnico - tecnico manutentivo - LL-PP con funzioni di supporto e collaborazione alla responsabile del settore nonché al responsabile del procedim	6.020,70	0,00	0,00
n° 166 - Incarico per l'espletamento delle mansioni dell'ufficio tecnico comunale inerenti i seguenti settori: -edilizia privata, urbanistica, paesaggio, servizi tecnici in genere con funzioni di supporto e collaborazione alla responsabile del settore/procedimento	6.615,00	0,00	0,00
n° 168 - Ufficio tributi - incarico di collaborazione professionale - Geom.Aldo Massardo - Cig Z40348A69C	3.150,00	0,00	0,00
n° 170 - Servizi di manutenzione software applicativi SISCOM installati in licenza d'uso - CIG ZD430067B8 - triennio 2021-2023 - acquisto MEPA - Bando BENI - Categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio - Affidamento alla C.E.S.I	1.403,00	1.403,00	0,00
n° 171 - Servizi di manutenzione software applicativi SISCOM installati in licenza d'uso - CIG ZD430067B8 - triennio 2021-2023 - acquisto MEPA - Bando BENI - Categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio - Affidamento alla C.E.S.I	1.098,00	1.098,00	0,00
n° 172 - Servizi di manutenzione software applicativi SISCOM installati in licenza d'uso - CIG ZD430067B8 - triennio 2021-2023 - acquisto MEPA - Bando BENI - Categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio - Affidamento alla C.E.S.I	549,00	549,00	0,00
n° 173 - Servizi di manutenzione software applicativi SISCOM installati in licenza d'uso - CIG ZD430067B8 - triennio 2021-2023 - acquisto MEPA - Bando BENI - Categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio - Affidamento alla C.E.S.I	911,34	911,34	0,00
n° 174 - Servizi di manutenzione software applicativi SISCOM installati in licenza d'uso - CIG ZD430067B8 - triennio 2021-2023 - acquisto MEPA - Bando BENI - Categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio - Affidamento alla C.E.S.I	2.055,70	2.055,70	0,00
n° 175 - Servizi di manutenzione software applicativi SISCOM installati in licenza d'uso - CIG ZD430067B8 - triennio 2021-2023 - acquisto MEPA - Bando BENI - Categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio - Affidamento alla C.E.S.I	2.031,30	2.031,30	0,00
n° 176 - Servizi di manutenzione software applicativi SISCOM	977,22	977,22	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

installati in licenza d'uso - CIG ZD430067B8 - triennio 2021-2023 - acquisto MEPA - Bando BENI - Categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio - Affidamento alla C.E.S.I n° 177 - Servizi di hosting - Servizi web per applicativi SISCOM - CIG ZDF30067BE - triennio 2021-2023 - acquisto MEPA - Bando informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine ufficio - Affidamento alla C.E.S.I. s.r.l. -	1.756,80	1.756,80	0,00
TOTALE IMPEGNI:	63.157,09	23.689,99	6.360,77

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Gli organismi gestionali esterni non presentano situazioni economico-finanziarie che necessitino di ripiani o che possano ingenerare possibili riflessi sul bilancio comunale.

L'ente detiene le seguenti partecipazioni:

RAGIONE SOCIALE	DATA COSTITUZIONE SOCIETA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	CAPITALE SOCIALE	N. QUOTE	VALORE NOMINALE	FUNZIONI ATTRIBUITE O ATTIVITA' SVOLTE
				VALORE PARTECIPAZIONE		
Se.com S.p.a.	27.06.2003	diretta	1.559.272,00	2.900,00	€ 22,00	Servizio depurazione Comuni soci
				€ 63.800,00 – 4,09%		
Rivieracqua S.c.p.a.	08.11.2012	Indiretta (atto notaio del 29.7.2021 registrato in data 09.08.2021)	187.419,00	214	€ 1,50	Gestione servizio idrico integrato ex D. Lgs. 156/2006
Amaie Energia e Servizi	03.10.2003	Diretta (delibera C.C. 21.7.2021-det. 210/9.12.2021)	3.009.000,00 di cui versato € 2.259.000,00	1	1.000,00	In corso di affidamento la gestione integrata rifiuti (affidamento in house providing)
				0,33%		

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ha confermato il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli Enti Locali. La revisione delle partecipazioni viene disciplinata dai seguenti articoli:

Art. 20 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche –

- Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, over ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...omississ...
- I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 41, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi oggetto le attività consentite all'art. 4

Art. 24 – Revisione delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società **non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4**, ovvero che non soddisfano i **requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2**, o **che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. A tal fine entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.
2. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 (... struttura nell'ambito del M.E.F.)

La revisione straordinaria di cui all'art. 24, si affianca, **una tantum**, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 27.09.2017 è stata approvata la "revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175".

Con deliberazione consiliare n. 38 in data 19.12.2018 è stata approvata la "razionalizzazione periodica delle partecipazioni – art. 20 D. Lgs. 175/2016"

Con deliberazione consiliare n.19 in data 06.06.2019, si è stabilito di:

- Dare attuazione, per quanto di competenza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19.12.2018 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni – art. 20 – D.Lgs. 175/2016";
- Cedere a SE.COM S.p.a – società partecipata del Comune di Terzorio – le proprie quote di partecipazione in RIVIERACQUA SCPA – pari a n. .214 azioni – acquisite al valore nominale di € 1,50 – dando atto che il valore della partecipazione, rapportato al patrimonio netto della società (- 5.858.601,00) è pari a ZERO e che la perdita di esercizio – bilancio 2017 – pari ad € 6.090.280 ha completamente azzerato il capitale sociale.

Con deliberazione consiliare n. 38 in data 19.12.2019 è stata approvata la "razionalizzazione periodica delle partecipazioni – art. 20 D. Lgs. 175/2016"

Con deliberazione n. 47 del 29.12.2020 ad oggetto "Società partecipate - processo di integrazione fra le società "Se.com S.p.A." e "Rivieracqua scpa" - indirizzi al rappresentante del Comune in seno all'assemblea dei soci "Se.Com S.p.A." ed alla conferenza dei sindaci di "Rivieracqua s.c.p.a." –

si è dato atto di quanto segue:

- Che alla data 4 Luglio 2018 la Società RIVIERACQUA S.C.p.A. aveva depositato, presso il Tribunale di Imperia, la domanda di "concordato in bianco",
- che in data 23 Novembre 2018 veniva depositata l'istanza di proroga ex articolo 161 della Legge fallimentare (Legge 16.3.1942 N. 267 e ss.mm.ii.) e, in data 01 Febbraio 2019, si era pervenuti al deposito della domanda di "concordato piena"
- Che alla data di adozione dell'atto il Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice fallimentare, non aveva ancora sciolto le riserve e conseguentemente la domanda di concordato preventivo non aveva ancora trovato completo accoglimento;
- Che le "linee di piano" depositate presso il Tribunale di Imperia, sostanzialmente prevedevano:
 - 1) la presa d'atto della modifica della forma di gestione del S.I.I. deliberata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO Imperiese (dal sistema in house providing al sistema di affidamento, previo espletamento di una gara a doppio oggetto, ad una società capitale misto pubblico (almeno il 51% del capitale sociale) privato (fino al 49% del capitale sociale);
 - 2) il subentro di RIVIERACQUA S.C.p.A. ai gestori cessati ex lege (Amat, Aiga, 2lRetegas);

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- 3) il conferimento del ramo idrico della Società AMAIE S.p.A. e del complesso aziendale SE.COM. S.p.A. preceduto (fino all'adozione del provvedimento di omologa del piano concordatario) dalla stipula di un contratto di affitto;
 - 4) la gestione unitaria del S.I.I. a cura di un unico soggetto gestore al verificarsi di tutte le condizioni di cui ai precedenti punti;
- Che l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica cosiddetta "a doppio oggetto" (individuazione del partner privato e successivo affidamento della gestione) risulta di competenza dell'E.G.A. e quindi del Commissario ad acta nel frattempo nominato dalla Regione Liguria giusto Decreto del Presidente N.5372 del 16 Settembre 2019;
 - Che l'attività finalizzata al subentro di RIVIERACQUA S.C.p.A. nelle tre gestioni "cessate" risulta anch'essa attratta nella competenza funzionale del Commissario ad acta il quale ha già formalmente proceduto all'adozione di specifici atti di diffida, oltre a coltivare tutti i procedimenti giudiziari radicati a cura delle gestioni medesime;
 - Che il conferimento in RIVIERACQUA S.C.p.A. del ramo idrico della Società AMAIE S.p.A. risulta attratto nella competenza delle due Società e del Comune di Sanremo (socio unico di AMAIE S.p.A.) il quale, alla data odierna, ha già deliberato l'autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto del ramo aziendale quale atto propedeutico al conferimento tout court che troverà attuazione in un momento successivo all'adozione del provvedimento di omologa del piano concordatario;
 - Che il conferimento in RIVIERACQUA S.C.p.A. del complesso aziendale SE.COM.S.p.A. risulta attratto nella competenza delle due Società e dei Comuni del perimetro SE.COM. S.p.A. i quali dovranno procedere ad adottare ogni utile atto finalizzato a dare attuazione alle previsioni delle linee di piano concordatario depositate in data 30.6.2020, atteso che le deliberazioni ad oggi già adottate non sono aggiornate con dette ultime linee di piano concordatario depositate:
 - ✓ Comune di Taggia, Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 20.04.2017;
 - ✓ Comune di Terzorio, Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 03.05.2017;
 - ✓ Comune di Pompeiana, Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 08.05.2017;
 - ✓ Comune di Montalto Ligure, Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 08.06.2017;
 - ✓ Comune di Santo Stefano al Mare, Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2017;
 - ✓ Comune di Badalucco, Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 21/07/2017;
 - ✓ Comune di Castellaro, Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 02.11.2017;
 - ✓ Assemblea dei soci SE.COM. S.p.A. deliberazione del 20.12.2017;
 - ✓ Assemblea dei soci SE.COM. S.p.A. deliberazione del 30.04.2018;
 - ✓ Assemblea dei soci SE.COM. S.p.A. deliberazione del 30.05.2018;

Si è preso atto - al fine di poter procedere al conferimento del complesso aziendale Secom in RIVIERACQUA S.C.p.A. - della necessità che i Consigli comunali degli Enti soci provvedessero ad impartire i necessari indirizzi ai loro rappresentanti in seno all'Assemblea dei soci in ordine ai seguenti adempimenti:

- ✓ Autorizzazione l'Amministratore unico, previa verifica da parte del competente organo comunale, alla stipula di un contratto di affitto dell'unico ramo di azienda SE.COM. S.p.A. alla Società RIVIERACQUA S.C.p.A., quale atto propedeutico al conferimento aziendale (da attuare successivamente all'omologa del piano concordatario) e alla successiva liquidazione della Società;
- ✓ Autorizzazione all'Amministratore unico in ordine all'acquisizione da parte di Secom, della partecipazione azionaria attualmente detenuta dai Comuni di Riva Ligure, Terzorio e Montalto/Carpasio cessione peraltro ad oggi già deliberata dai Consigli Comunali dei tre Enti locali, giungendo, pertanto, ad una partecipazione indiretta di tutti i soci Secom al capitale sociale di RIVIERACQUA S.C.p.A.;

Si è dato atto che il processo di acquisizione delle partecipazioni azionarie dei Comuni di Riva Ligure, Terzorio e Montalto/Carpasio ha già formato oggetto di analisi e decisioni da parte dell'Assemblea dei soci SE.COM. S.p.A. nelle sedute del 30 Aprile 2018, del 30 Maggio 2018, del 16 Maggio 2019, del 22 Agosto 2019, dello 08 Ottobre 2019, oltre che nelle riunioni dell'11 Dicembre 2018 e del 26 Novembre 2020, ai cui verbali veniva fatto rinvio;

Si è preso atto delle deliberazioni dei Comuni di Montalto/Carpasio, Riva Ligure e Terzorio che disponevano il trasferimento della propria partecipazione diretta in RIVIERACQUA S.C.p.A. a SE.COM. S.p.A., con l'intento di giungere (come gli altri Enti ricompresi nel perimetro SE.COM. S.p.A.) ad una partecipazione indiretta alla società consortile RIVIERACQUA S.C.p.A.:

- Comune di Montalto Carpasio, Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 27.12.2018
- Comune di Riva Ligure, Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2019;
- Comune di Terzorio, Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 06.06.2019;

Si evidenzia che l'articolo 6, 6° c.v., dello Statuto di RIVIERACQUA S.C.p.A. prevede la facoltà dei comuni di passare dalla modalità di partecipazione diretta a RIVIERACQUA S.C.p.A. ad una partecipazione indiretta e viceversa (da indiretta a diretta), solo ed esclusivamente tramite le società da essi comuni già controllate SE.COM. S.p.A. ed AMAIE S.p.A.;

Si dava mandato al Sindaco pro tempore, quale rappresentante del Comune di Terzorio in seno all'Assemblea dei soci SE.COM. S.p.A., in ordine all'adozione degli atti finalizzati al conferimento della Società SE.COM. S.p.A.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

in RIVIERACQUA S.C.p.A., il tutto previa omologa, da parte del Tribunale di Imperia in veste di Giudice fallimentare, del Piano concordatario la cui ultima versione presentata risale al 30 Giugno 2020;

si dava mandato al Sindaco pro tempore, nelle more del conferimento societario di cui sopra, in ordine all'adozione degli atti finalizzati alla stipula di un contratto di affitto del ramo aziendale SE.COM. S.p.A. alla Società RIVIERACQUA S.C.p.A., - fatte salve le verifiche di cui in premessa – ed al fine di definire il processo di aggregazione fra i "Gestori del SII" e giungere all'adozione della Tariffa di Ambito;

si dava mandato al Sindaco pro tempore, in ordine all'adozione degli atti finalizzati al raggiungimento di una posizione omogenea della partecipazione di tutti i soci SE.COM. S.p.A. all'interno della Società RIVIERACQUA S.C.p.A., (ovvero Autorizzazione dall'Amministratore unico in ordine all'acquisizione da parte di Se.com S.p.A. della partecipazione azionaria attualmente detenuta dai Comuni di Riva Ligure, Terzorio e Montalto/Carpasio cessione peraltro ad oggi già deliberata dai Consigli Comunali dei tre Enti locali), addivenendo così ad una partecipazione indiretta da parte di tutti i soci SE.COM. S.p.A. al capitale sociale di RIVIERACQUA S.C.p.A.;

Con deliberazione consiliare n. 48 in data 29.12.2020 è stata approvata la "razionalizzazione periodica delle partecipazioni – art. 20 D. Lgs. 175/2016" e nello specifico **si è preso atto** delle seguenti partecipazioni detenute dall'ente **al 31 dicembre 2019**, ed oggetto di revisione ordinaria:

- **SE.COM SPA** – n. 2. 900 azioni dal v.n. di € 22,00 pari ad € 63.800,00- quota dello 4,09% (Calcolata sul capitale sociale di € 1.559.272,00 i.v.) *(Ai sensi e per gli effetti della delibera di assemblea straordinaria della Società per l'Esercizio di Servizi dei Comuni della Valle Argentina - SE.COM Spa – di cui a n. 7338 di Repertorio – n. 5931 di raccolta, di aumento del capitale sociale da € 484.000,00 (quattrocentootantaquattromila/00) a € 1.559.272,00 (un milione cinquecentocinquantanovemila duecentosettantadue/00) mediante emissione di n. 48.876 nuove azioni del valore nominale di € 22,00*
- **RIVIERACQUA SCPA** partecipata allo 0,17% dall'ente (capitale sociale i.v. ultimo bilancio approvato – € 187.419,00 - n. 214 azioni /€ 1,50 v.n..)

Si è dato atto che con la razionalizzazione oggetto di deliberazione di fatto si andava a confermare quanto deliberato con proprio precedente atto consiliare n. 38 in data 19.12.2018 nonché la relazione allegata e n. 38 in data 19.12.2019, (fatto salvo quanto scaturito dalla riunione del 26.11.2020 dei soci se.com in ordine all'affitto dell'unico ramo di azienda SE.COM Spa a Rivieracqua scpa e pertanto la razionalizzazione riportava il seguente esito:

RIVIERACQUA S.C.P.A.	PERFEZIONAMENTO CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO ALLA SOCIETA' SE.COM SPA – PROCEDURA GIA' AVVIATA – DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 06.06.2019 DI CESSIONE PARTECIPAZIONE – IN ATTESA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI SECOM DI ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE .
SE.COM S.P.A.	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE FINALIZZATI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' PREVIO CONFERIMENTO DELL'UNICO RAMO D'AZIENDA IN RIVIERACQUA SCPA SUCCESSIVAMENTE ALL'OMOLOGA DA PARTE DEL GIUDICE FALLIMENTARE DEL PIANO CONCORDATARIO PRESENTATO DA RIVIERACQUA SCPA: NELLE MORE DELL'OMOLOGA SI PROVVEDERA' AD AFFITTO UNICO RAMO AZIENDA SE.COM SPA A RIVIERACQUA SCPA

Con deliberazione consiliare n. 46 in data 28.12.2021 è stata approvata la "razionalizzazione periodica delle partecipazioni – (detenute alla data del 31.12.2020) - art. 20 D. Lgs. 175/2016"

Le partecipazioni oggetto di revisione ordinaria, ovvero quelle detenute al 31.12.2020 sono:

- **SE.COM SPA** – n. 2. 900 azioni dal v.n. di € 22,00 pari ad € 63.800,00- quota dello 4,09% (Calcolata sul capitale sociale di € 1.559.272,00 i.v.) *(Ai sensi e per gli effetti della delibera di assemblea straordinaria della Società per l'Esercizio di Servizi dei Comuni della Valle Argentina - SE.COM Spa – di cui a n. 7338 di Repertorio – n. 5931 di raccolta, di aumento del capitale sociale da € 484.000,00 (quattrocentootantaquattromila/00) a € 1.559.272,00 (un milione cinquecentocinquantanovemila duecentosettantadue/00) mediante emissione di n. 48.876 nuove azioni del valore nominale di € 22,00 la partecipazione del comune di Terzorio è così determinata: n. 2. 900 azioni dal v.n. di € 22,00 pari ad € 63.800,00- quota dello 4,09% (Calcolata sul capitale sociale di € 1.559.272,00 i.v.) (**)*
- **RIVIERACQUA SCPA** partecipata allo 0,17% dall'ente (capitale sociale i.v. ultimo bilancio approvato – € 187.419,00 - n. 214 azioni /€ 1,50 v.n..)

La relazione tecnica allegata all'atto, riportava quanto segue (stralcio integrale)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 DAL COMUNE DI TERZORIO

La situazione del Comune di Terzorio al 31.12.2020, ovvero le partecipazioni detenute dal Comune di Terzorio a tale data sono le seguenti:

- **SE.COM SPA** – n. 2.900 azioni dal v.n. di € 22,00 pari ad € 63.800,00- quota dello 4,09% (Calcolata sul capitale sociale di € 1.559.272,00 i.v.) (Ai sensi e per gli effetti della delibera di assemblea straordinaria della Società per l'Esercizio di Servizi dei Comuni della Valle Argentina - SE.COM Spa – di cui a n. 7338 di Repertorio – n. 5931 di raccolta, di aumento del capitale sociale da € 484.000,00 (quattrocentotantaquattromila/00) a € 1.559.272,00 (un milione cinquecentocinquantanovemila duecentosettantadue/00) mediante emissione di n. 48.876 nuove azioni del valore nominale di € 22,00 la partecipazione del comune di Terzorio è così determinata: n. 2.900 azioni dal v.n. di € 22,00 pari ad € 63.800,00- quota dello 4,09% (Calcolata sul capitale sociale di € 1.559.272,00 i.v.) (**))
- **RIVIERACQUA SCPA** partecipata allo 0,17% dall'ente (capitale sociale i.v. ultimo bilancio approvato – € 187.419,00 - n. 214 azioni /€ 1,50 v.n..)

RITENUTO, ad ogni buon fine, ai fini della presente revisione ordinaria

- di richiamare integralmente i contenuti della propria “relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii” (partecipazioni detenute al 31.12.2017 – relazione allegata alla delibera c.c. 38/19.12.2018), i contenuti della propria relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii” (partecipazioni detenute al 31.12.2018 – relazione allegata alla delibera c.c. 38/19.12.2019) ed i contenuti della propria relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii” (partecipazioni detenute al 31.12.2019 – relazione allegata alla delibera c.c. 48/29.12.2020)
- di fornire le seguenti notizie e successivi aggiornamenti:
 - In data 5 Luglio 2018 la Società *Rivieracqua* ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, sezione fallimentare, l’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 160 del Regio decreto N. 267/1942,
 - nell’Assemblea del 31 Ottobre 2018 la Società “*Rivieracqua*” ha approvato il bilancio 2017 in assenza di verifica debiti/crediti con il Comune:
 - In data 7 Dicembre 2018 il Tribunale di Imperia (sezione fallimentare), data la complessità della situazione, ha emesso un Decreto di proroga al 20 Febbraio 2019 del termine per il deposito, da parte degli Organi societari, del piano concordatario.
 - In data 3 Aprile 2019 il Giudice fallimentare, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla Società (fra cui l’attestazione a firma del professionista indipendente Dott. Marcello Pollio di Genova), ha concesso termine fino al 14 Maggio 2019 (ulteriori 45 giorni) per presentare nuovi elementi di valutazione, termine che all’udienza del 14 Maggio 2019 è stato prorogato di ulteriori 60 giorni con l’intento di reinserire nelle previsioni di piano le Società “miste” *Amat e Aiga* fino a quel momento escluse dalla proposta concordataria.
 - In data 27 Agosto 2019 l’Assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2018 il quale registra una perdita di esercizio pari a complessivi Euro 2.143.439,00. (in relazione a tale risultato di esercizio - ed avendo già effettuato accantonamento a f.do perdite società partecipate nel rendiconto esercizio 2018 – è stato adeguato lo stanziamento sul bilancio 2019-2021 al fondo perdite società partecipate)
 - Con Decreto del 16 Settembre 2019, il Presidente della Regione Liguria ha disposto il commissariamento dell’E.G.A. nominando la Dott.ssa Gaia Checucci Commissario ad acta.
 - In data 11 Novembre 2019 il Giudice fallimentare, considerata la criticità della posizione in cui versa la Società *Rivieracqua* e la circostanza che la Società “*Amat*” (creditrice di *Rivieracqua*) non pareva intenzionata a ritirare l’istanza di fallimento nel frattempo depositata, **non ha concesso** agli organi della procedura concordataria ulteriori termini e ha fissato al 20 Dicembre 2019 l’udienza prefallimentare.
 - In data 27 Novembre 2019 si è tenuta, alla presenza del Commissario ad Acta, una seduta della Conferenza dei Sindaci al termine della quale, all’unanimità dei presenti (34 Comuni) è stato deliberato un ordine del giorno in cui l’Organo stesso si impegna ad avviare le procedure per il possibile cambio di gestione passando dal sistema attuale (*in house providing*) al modello “*misto*” da attuarsi previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica (cosiddetta gara “a doppio oggetto”).
 - In data 5 dicembre 2019, previa convocazione effettuata sulla base delle linee guida per la predisposizione del Piano di razionalizzazione delle Società (Articolo 20 decreto legislativo N. 175/2016), si è tenuta una riunione di coordinamento fra alcuni dei Comuni soci *Se.Com.* al termine della quale è stato ribadito l’indirizzo alla Società di procedere con il conferimento dell’unico ramo aziendale in *Rivieracqua* a seguito del provvedimento di omologa da parte del Tribunale di Imperia.
 - Nel mese di Giugno 2020 la Società *Rivieracqua* ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, la nuova proposta concordataria che prevede l’aggregazione dei gestori cessati ex lege (*Amat, Aiga e Zirete gas*), il conferimento del ramo idrico di *Amaie* e il conferimento del complesso aziendale *Se.Com. Spa*. Per quanto riguarda l’ingresso in *Rivieracqua Scpa* delle due società pubbliche (*Amaie* e *Se.Com. Spa*) il piano prevede un passaggio intermedio da attuarsi tramite la stipula di un contratto di affitto che traguarderà il conferimento societario vero e proprio ad un momento successivo all’omologa del piano da parte del Giudice fallimentare. I Comuni soci di *Rivieracqua Scpa* hanno deliberato la possibilità di procedere ad una trasformazione del tipo sociale da Società consortile per azioni a Società per azioni in senso stretto. Il Commissario ad acta provvederà alla redazione del nuovo Piano di Ambito e ad indire una gara a “doppio oggetto” volta all’individuazione di un socio privato il quale farà ingresso nella Società previa sottoscrizione (e liberazione) di un aumento di capitale ad esso dedicato nella misura che sarà fissata dall’Autorità di Ambito. L’apporto del socio privato sarà finalizzato al sostegno finanziario del piano di concordato di *Rivieracqua*.
 - In data 8 Settembre 2020 si è svolta una riunione della “Conferenza dei Sindaci” seguita da una riunione dell’Assemblea dei soci. Nel corso delle due sedute i Sindaci dell’ATO prima e i soci di *Rivieracqua Scpa* successivamente, hanno preso atto dei risultati dell’azione del Commissario. La magistratura amministrativa ha ribadito l’originaria impostazione in base alla quale i gestori cessati ex lege (*Amat, Aiga, Ziretegas*) devono conferire a prescindere dalla quantificazione del valore di indennizzo. I Comuni di Imperia e Ventimiglia (soci di maggioranza rispettivamente di *Amat* e di *Aiga*) hanno manifestato interesse alla soluzione riservata alle due società pubbliche (*Amaie* e *Secom*) coincidente con l’aggregazione con *Rivieracqua Scpa* anticipata da un contratto di affitto di azienda propedeutico al conferimento vero e proprio che dovrà avvenire in un momento successivo all’omologa del piano concordatario da parte del Giudice fallimentare. Il Commissario ha evidenziato l’impossibilità di garantire la soluzione del contratto di affitto a causa del fatto che le tre società miste risultano cessate e pertanto non più abilitate ad esercitare né a stipulare contratti diversamente da quanto previsto per le due Società pubbliche.
 - In data 8 settembre 2020, L’Assemblea dei soci di *Rivieracqua* ha altresì approvato, il bilancio 2019 (in perdita) il tutto in prospettiva di consentire alla Società medesima l’ammissione “piena” alla procedura concordataria.
 - In data 26.11.2020 i soci *Se.Com. Spa*, nell’ambito di una specifica riunione di coordinamento (convocata sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida del Dipartimento del Tesoro), hanno concordato:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

1. di procedere all'affitto dell'unico ramo di azienda dando rinvio ai Consigli Comunali degli Enti soci l'adozione di specifici atti di indirizzo ai Sindaci,
 2. di ricoprire in seno alla Società Rivieracqua la medesima posizione ovvero di parteciparla indirettamente. Se.Com. Spa dovrà provvedere ad acquisire, senza oneri diretti a carico della Società, le partecipazioni dirette in Rivieracqua Scpa detenute dai Comuni di Riva Ligure, Terzorio e Montalto/Carpasio.
 3. di conferire la Società nell'ambito del cosiddetto "Gestore Unico" in un momento successivo all'adozione del provvedimento di omologa del piano concordatario da parte del Giudice fallimentare.
- In data 23.12.2020 il Tribunale di Imperia ha accettato il Piano Concordatario presentato dalla società Rivieracqua SCpA.(dati stampa locale)

RILEVATO altresì, ai sensi della vigente normativa, di dare atto e riportare di seguito quanto attuatosi in ordine al "piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni-art.20 D.lgs. 175/2016" del Comune di Terzorio, di cui a Deliberazione Consiliare n. 48 del 29.12.2020.

SOCIETA' RIVERACQUA SCPA:

Ai sensi e per gli effetti delle determinazioni contenute nel piano di razionalizzazione di cui sopra, si è proceduto al "perfezionamento cessione della partecipazione a titolo gratuito alla società Se.com spa delle Azioni di Rivieracqua scpa" A tal fine si richiamano i seguenti atti:

La deliberazione consiliare n. 19 in data 06.06.2019 con la quale si è stabilito di

- Dare attuazione, per quanto di competenza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19.12.2018 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni – art. 20 – D.Lgs. 175/2016":
- Cedere a SE.COM S.p.a – società partecipata del Comune di Terzorio – le proprie quote di partecipazione in RIVERACQUA SCPA – pari a n. .214 azioni – acquisite al valore nominale di € 1,50 – dando atto che il valore della partecipazione, rapportato al patrimonio netto della società (- 5.858.601,00) è pari a ZERO e che la perdita di esercizio – bilancio 2017 – pari ad € 6.090.280 ha completamente azzerato il capitale sociale.

La deliberazione 31.03.2021 dell'assemblea dei soci SE.COM Spa di acquisizione della partecipazione;

La deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21.07.2021 con la quale si prende atto della necessità di procedere alla formale cessione delle quote del Comune di Terzorio nella società Rivieracqua scpa alla Se.com s.p.a. , che la cessione verrà formalizzata presso studio Notarile e che ai fini della sottoscrizione dell'atto è stata rilevata la necessità di indicare un valore simbolico della partecipazione che viene quantificato in € 1,00;

Alla luce di quanto sopra, alla data del presente provvedimento la partecipazione in Rivieracqua scpa viene a configurarsi in PARTECIPAZIONE IN DIRETTA.

Sono fatte salve ulteriori determinazioni in ordine al processo di integrazione RIVERACQUA SCPA – SECOM SPA alla cui conclusione la partecipazione in RIVERACQUA SCPA verrà a configurarsi nuovamente in partecipazione diretta.

SE.COM S.P.A.

In ordine alla Società SE.COM SPA, (per la quale erano previsti "interventi di razionalizzazione finalizzati alla liquidazione della società previo conferimento dell'unico ramo d'azienda in Rivieracqua s.c.p.a. successivamente all'omologa da parte del giudice fallimentare del piano concordatario presentato da Rivieracqua s.c.p.a.: nelle more dell'omologa si provvederà ad affitto unico ramo azienda Secom spa a Rivieracqua scpa") si riporta quanto segue:

Il Comune di Terzorio, in virtù della concessione trentennale del Servizio Idrico Integrato rilasciata dall'E.G.A. (Ente di Governo di Ambito) alla Società Rivieracqua Scpa e alla luce delle previsioni contenute nella deliberazione dell'AATO N. 29/2012, ha previsto (come gli altri soci), nella ricognizione delle partecipazioni/piano di razionalizzazione il conferimento del ramo aziendale (l'unico ramo della Società) Se.Com. S.p.A in Rivieracqua S.c.p.A. subordinando (giuste le intese tra i soci) il passaggio di cui sopra ad una serie di adempimenti e ad una serie di condizioni tese a tutelare il patrimonio sociale. Fra le condizioni necessarie per procedere con il conferimento aziendale è stata prevista l'avvenuta omologa (da parte del Giudice fallimentare – Tribunale di Imperia) del piano concordatario (della Società Rivieracqua S.c.p.A.) oltre alla stipula di un contratto di affitto di azienda propedeutico al conferimento vero e proprio.

La scelta del conferimento societario (previa omologa del piano concordatario e stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda finalizzati a tutelare gli Enti Soci) è sempre stata in linea con l'esigenza di procedere all'aggregazione dei soggetti gestori presenti all'interno "dell'Ambito" (cosiddetti "cessati ex lege") e all'introduzione della "Tariffa Unica di Ambito".

Le due Società, nel corso dei primi due mesi dell'anno 2021 hanno intavolato una serie di trattative finalizzate alla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda sulla falsariga del contratto di affitto che Rivieracqua S.c.p.A. avrebbe dovuto stipulare con la restante società interamente pubblica presente nell'Ambito (Amaie SpA).

In data 5 Febbraio 2021 il Commissario ad Acta (Dott.ssa Gaia Checcucci - nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 5372 del 16.9.2021) ha comunicato che, alla luce dell'avvenuta integrazione fra Rivieracqua S.c.p.A. e i tre gestori cessati ex lege (Società miste Amat, Aiga e Ziretegas) si rendeva necessaria una accelerazione del percorso di integrazione anche con le restanti due società (società pubbliche Se.Com. S.p.A. e ramo idrico di Amaie S.p.A.) il tutto prescindendo dalla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda e dall'omologa del piano concordatario. (si evidenzia che il percorso di aggregazione fra Rivieracqua S.c.p.A. (gestore unico di Ambito) e gli ulteriori soggetti gestori dell'Ambito costituisce un presupposto indispensabile per giungere all'approvazione del Piano di Ambito e all'ottenimento della cosiddetta "Tariffa unica")

Con la nota di cui sopra il Commissario ha pertanto invitato gli Enti ricompresi nel perimetro Se.Com. S.p.A. all'individuazione dell'oggetto del conferimento (beni e personale) per giungere alla definizione del percorso di aggregazione.

In data 30 Aprile 2021 l'Assemblea dei soci Se.Com. S.p.A. ha preso atto che il Tribunale di Imperia ha differito la riunione dell'adunanza dei creditori (concordato preventivo Rivieracqua) al 14 Settembre 2021 e che, pertanto, i tempi per giungere all'omologa del piano concordatario sono stati ulteriormente dilatati.

In data 3 Settembre 2021 il Tribunale di Imperia ha emesso un decreto di avvio del procedimento di revoca della procedura di ammissione al concordato preventivo da parte di Rivieracqua S.c.p.A. revocando altresì l'adunanza dei creditori già calendarizzata per il giorno 14 Settembre 2021.

In data 13 Settembre 2021 il Commissario ad Acta ha impresso una ulteriore accelerazione al percorso di integrazione (dopo che le tre società miste sono confluite nel Gestore unico), adottando il Decreto N. 14/2021 con cui è stato determinato il valore residuo da corrispondere, da parte di Rivieracqua S.c.p.A a Se.Com. S.p.A. in data posteriore al conferimento del complesso aziendale (Euro 1.412.310,99 al lordo del TFR del personale

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

dipendente e delle quote residue dei mutui), fissando il termine del primo Ottobre 2021 per il trasferimento dei beni (depuratore) e del personale da Se.Com. S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A.

In data 22 Novembre 2021 le due Società hanno sottoscritto il verbale di trasferimento e quindi, in data 01.12.2021, il personale Se.Com. S.p.A. ha preso servizio presso la Società Rivieracqua S.c.p.A. Ad oggi, pertanto, può definirsi realizzato (senza tuttavia seguire integralmente il percorso delineato dal piano di razionalizzazione relativo all'annualità 2021 che aveva previsto il conferimento del complesso aziendale Se.Com. S.p.A. all'esito del provvedimento di omologa del piano e previa stipula di un contratto di affitto) il percorso di aggregazione fra le due società.

L'accelerazione impressa al trasferimento dei beni e del personale *Se.Com. S.p.A.* (prescindendo dall'omologa del piano e dal contratto di affitto, strumenti previsti a tutela del patrimonio sociale) risulta connessa all'imprescindibile necessità (più volte peraltro evidenziata dal Commissario ad Acta) di giungere all'approvazione del Piano di Ambito e alla Tariffa unica.

Alla data di adozione del presente "piano di razionalizzazione" (articolo 20 del Decreto legislativo N. 175/2016) il Tribunale di Imperia ha revocato la procedura di ammissione al concordato di Rivieracqua S.c.p.A. determinando uno scenario complesso che potrebbe evolvere in un accordo di ristrutturazione del debito.

E' prevista per il prossimo esercizio (2022) la convocazione di una Assemblea straordinaria di Se.Com. S.p.A e la conseguente messa in liquidazione della società per impossibilità di perseguire l'oggetto sociale.

Dopo la chiusura del processo di liquidazione di Se.Com Spa , e la conseguente chiusura della società, quantificato il valore di rimborso da ottenersi da Rivieracqua scpa per effetto del processo di integrazione/aggregazione Se.com S.p.A. -Rivieracqua s.c.p.a. (proporzionale alla quota di partecipazione in Se.Com S.p.a. del Comune di Terzorio) con successivi atti si valuterà la misura della partecipazione che si andrà nuovamente a configurare quale partecipazione diretta.

Attualmente la partecipazione viene mantenuta quale partecipazione indiretta.

Con il presente piano pertanto, quale azione di razionalizzazione delle due Società (Se.Com. S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A.) per l'anno 2022 si prevede , (a seguito di adozione di eventuali opportuni atti e di deliberazione dell'Assemblea straordinaria di Se.Com. S.p.A) la messa in liquidazione della società SE.COM spa per impossibilità di perseguire l'oggetto sociale

Per quanto concerne i rapporti economici tra il Comune di Terzorio e Rivieracqua scpa:

Alla data del **31.12.2020** il debito del Comune di Terzorio nei confronti di Rivieracqua Scpa, ammonta a

- € 2.500,00: oneri derivanti da contratto di servizio – anno 2017 – Quota 50% - Impegno annuo € 5.000,00 di cui € 2.500,00 erogate Già in acconto.
- € 5.000,00: oneri derivanti da contratto di servizio – anno 2018 - (di cui € 2.535,00 periodo 01.01-04.07.2018 ed € 2.465,00 periodo 04.07-31.12.2018)
- € 562,05 per interventi di manutenzione (trasferimento risorse)
- € 5.000,00 per oneri derivanti da contratto di servizio – anno 2019 –
- € 5.000,00 per oneri derivanti da contratto di servizio – anno 2020. -

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 20.10.2015 l'Amministrazione comunale ha trasferito a Rivieracqua scpa la gestione del servizio idrico integrato a far data dal 1° gennaio 2016; a tal fine è stato sottoscritto apposito disciplinare che, **relativamente agli oneri economici, prevede quanto di seguito riportato:**

"Art. 10) Corrispettivi/somme da trasferire al gestore: nel periodo transitorio poiché le tariffe attualmente applicate dal Comune di Terzorio e le entrate proprie del SII non sono sufficienti ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, il Comune si obbliga a riconoscere al Gestore, in misura proporzionale ai mesi di effettiva gestione, la somma necessaria a copertura integrale dei costi del servizio, dando atto che la quota a carico del Comune di Terzorio non dovrà superare la somma onnicomprensiva di € 5.000,00. Omissis.

Art. 11) Gli aumenti di tariffa eventualmente autorizzati per il periodo transitorio dall'AEEG (ndr AEEGSI) verranno portati in riduzione dell'onere a carico del bilancio comunale.

Art. 12) Gli aumenti delle entrate derivanti dalla maggiore misurazione dell'acqua erogata, ovvero derivanti da aumenti tariffari, concorreranno alla riduzione dell'onere a carico del bilancio comunale. Tali somme potranno altresì costituire conguaglio con oneri derivanti da manutenzioni straordinarie. Per ulteriori conguagli a favore dell'Ente si procederà come da indicazioni dallo stesso fornite"

Anche a seguito della cessione della propria partecipazione di Rivieracqua scpa a Secom e quindi la configurazione del Comune di Terzorio, nel 2021, quale socio indiretto, il Comune di Terzorio si farà carico della quota sopra indicata relativa al c.d. "sbilancio" (fatti salvi gli eventuali conguagli in ordine agli aumenti tariffari)

ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020

Si procede all'analisi delle singole partecipazioni dell'ente, detenute alla data del 31.12.2020, alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal D. Lgs. 175/2016 precedentemente illustrati:

RIVIERACQUA SCPA

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
RIVIERACQUA S.c.p.a.	Società consortile per azioni	n. 214 azioni dal v.n. di € 1.50 pari ad € 321,00 - quota dello 0,17 % (Calcolata sul capitale sociale di € 187.419,00 i.v.)

Ribadito quanto già rilevato in sede di rilevazione straordinaria delle partecipazioni, ovvero che:

- La Regione Liguria In attuazione della legge n. 36/1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con propria deliberazione consiliare n. 43/1997, ha individuato gli ambiti ottimali, tra cui quello denominato Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Imperiese;
- L'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) Imperiese per il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con deliberazione n. 22 del 22.12.2011, ha

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- scelto di gestire il servizio idrico integrato mediante una società totalmente controllata dai comuni dell'ambito ottimale imperiese;
- Con deliberazione n. 21 del 26.9.2012, l'AATO Imperiese ha confermato quanto deliberato con la sopra citata deliberazione n. 22 del 22.12.2011, stabilendo, tra l'altro, che la società consortile avrebbe gestito il servizio nei territori di tutti i Comuni dell'ambito oggetto di affidamento, direttamente con proprio personale e mezzi, oppure tramite le società consorziate *SE.COM. S.p.A.* e *AMAIE S.p.A.*, o tramite la società risultante dalla fusione di esse;
 - Il Consiglio Comunale di Terzorio, con deliberazione n. 29 del 02.11.2012, ha approvato la bozza di statuto della costituenda società, nonché l'acquisto di partecipazione azionaria alla stessa;
 - In data 8.11.2012 è stata costituita *RIVIERACQUA S.C.p.A.*, società consortile a totale capitale pubblico e, con deliberazione n. 29 del 13.11.2012, l'AATO Imperiese ha approvato il testo definitivo della convenzione da stipularsi con *RIVIERACQUA S.C.p.A.* affidando alla Società medesima la gestione in house del Servizio idrico integrato; Alla predetta convenzione, che è stata stipulata in data 14.11.2012 tra l'AATO e la società Rivieracqua, i Comuni devono dare attuazione, ai sensi dello statuto dell'AATO medesimo, come specificato al punto 5 della delibera dell'AATO n.21 del 26.9.2012, trasferendo la gestione del servizio idrico.
 - Con deliberazione consiliare n. 25 in data 25.09.2014 si è altresì provveduto alla "ratifica della convenzione per il controllo analogo su Rivieracqua s.c.p.a."
 - Che la società non ha provveduto all'adeguamento del proprio statuto ai sensi del D. Lgs. 175/2016.
 - Che non è stato effettuato adeguamento della Convenzione tra l'Autorità d'ambito territoriale ottimale imperiese e Rivieracqua scpa alla "convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali" di cui a deliberazione 23.12.2015 656/2015/R/IDR e s.m.i. –

Si procede alla verifica delle condizioni di cui all'art. 20 del T.U.S.P.,

Art. 20, comma 2, lettera a)

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.

Art. 20, comma 2, lettera b)

Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	45
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	2
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	40.214,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	29.127

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-1.495.999,0	-2.975.164,0	-2.143.439,0	-6.090.280,0	2.226,00

Art. 20, comma 2, lettera c)

La società è affidataria del S.I.I (affidamento in house effettuato da Ente Ambito), svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o enti pubblici strumentali.

Art. 20, comma 2, lettera d)

Partecipazioni in società che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.556.745,00	15.396.837	12.512.678
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.092.112	2.073.159	1.050.054
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	835.394

Art. 20, comma 2, lettera e)

Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

La società gestisce un SIEG. Si riportano comunque di seguito i risultati di esercizio del precedente quinquennio.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-1.495.999,0	-2.975.164,0	-2.143.439,0	-6.090.280,0	2.226,00

Art. 20, comma 2, lettera f)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Il risultato di esercizio evidenzia la necessità di un contenimento dei costi, di interventi di razionalizzazione della spesa e di riorganizzazione.

Comune di Terzorio

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Art. 20, comma 2, lettera g)

//

SE.COM SPA

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
SE.COM S.p.a.	Società per azioni	n. 2.900 azioni dal v.n. di € 22,00 pari ad € 63.800,00- quota dello 4,09% (Calcolata sul capitale sociale di € 1.559.272,00 i.v.) (**)

******(Ai sensi e per gli effetti della delibera di assemblea straordinaria della Società per l'Esercizio di Servizi dei Comuni della Valle Argentina - SE.COM Spa – di cui a n. 7338 di Repertorio – n. 5931 di raccolta, di aumento del capitale sociale da € 484.000,00 (quattrocentotantaquattromila/00) a € 1.559.272,00 (unmilione cinquecentocinquantanove miladue-centosettantadue/00) mediante emissione di n. 48.876 nuove azioni del valore nominale di € 22,00 la partecipazione del comune di Terzorio è così determinata

N. 2.900 AZIONI – V.N. € 22,00 (Ventidue/00) = € 63.800,00 (Sessantatre milaottocento) pari al 4,09 del capitale sociale.)

La Secom s.p.a. svolge per i Comuni soci il servizio di depurazione delle acque reflue.

Con deliberazione consiliare n. 16 in data 28 aprile 2015, avente ad oggetto "Art. 8, comma 28, legge 244/24.12.2007 e ss.mm.ii. – determinazioni", alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 190/2014, art. 1, comma 611, ed in relazione all'acquisizione di partecipazione diretta in Rivieracqua scpa, **si dava atto** di quanto segue:

- che con delibera dell'Assemblea dell'AATO Idrico n. 21 del 26.09.2012 è stato deliberato di confermare la deliberazione n. 22 del 22.12.2011 nella parte in cui ha scelto la forma di gestione dell'affidamento in house del servizio, e di stabilire che i Comuni (non autorizzati alla gestione autonoma del s.i.i. ex art. 148 c. 5, del D.Lgs. 152/2006) facenti parte dell'ambito costituiscano una società consortile, alla quale dovranno partecipare anche SECOM ed AMAIE essendo anch'esse società a totale controllo pubblico, o la società risultante dalla fusione di esse, stabilendo altresì alcuni indirizzi a garanzia della corretta organizzazione del SII dell'ATO Imperiese mediante affidamento in house;
- **che lo Statuto della costituita RIVIERACQUA S.C.P.A. prevede che i Comuni soci di SECOM ed AMAIE possono partecipare alla nuova società per il tramite delle controllate;**
- che RIVIERACQUA S.C.P.A. potrà operare anche per mezzo di SECOM ed AMAIE;
- che con deliberazione consiliare n. 29 in data 02.11.2012 l'Amministrazione comunale ha aderito alla RIVIERACQUA S.C.P.A., approvandone lo statuto ed acquisendone partecipazioni azionarie.

..

- che la Secom s.p.a. ha finalità di pubblico interesse avente ad oggetto la gestione del servizio depurazione (che fa parte pertanto del servizio idrico integrato).
- che la Rivieracqua s.c.p.a ha finalità di pubblico interesse avente ad oggetto le gestione del servizio idrico integrato.
- che con deliberazione consiliare n. 34 del 29.11.2012 l'amministrazione comunale ha stabilito di non usufruire della facoltà di gestione autonoma del servizio idrico integrato prevista dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di aderire alla gestione unica che sarà svolta dalla partecipata Rivieracqua s.c.p.a.

...

- **Ché Rivieracqua** è società "in house" controllata da Comuni della Provincia di Imperia **cui l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Imperia ha conferito la gestione del Servizio Idrico Integrato** nel territorio di competenza. Soci di detta società possono essere solo i Comuni direttamente o per tramite di società interamente controllata al 100%. In concreto sono socie di Rivieracqua Amaie s.p.a. interamente controllata dal Comune di Sanremo e Secom s.p.a. partecipata dai Comuni di Badalucco, Castellaro, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Taggia e Terzorio.
- **Ché La Secom s.p.a.** svolge per i Comuni soci il servizio di depurazione delle acque reflue. Questo Comune, già socio di Secom s.p.a., ha acquisito la propria quota azionaria in Rivieracqua s.c.p.a. direttamente e non tramite la suddetta partecipata e, quindi - ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n.190 - che prevede che gli "enti locali procedano all'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni", è tenuto ad eliminare la doppia partecipazione.

N.B.: A far data dall'1.1.2016 il servizio idrico integrato è gestito da RIVIERACQUA SCPA. Se.com di fatto rende le prestazioni per la predetta società. (A tal fine si veda la deliberazione del consiglio provinciale n. 9/2016 che dà atto dell'intera gestione del servizio idrico integrato del Comune di Terzorio da parte di Rivieracqua scpa a differenza di altri enti del perimetro se.com)

Si riportano di seguito tabelle contenenti di dati necessari alla verifica delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. ,

Art. 20, comma 2, lettera a)

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.

Art. 20, comma 2, lettera b)

Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	6
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	12.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	10000

Art. 20, comma 2, lettera c)

Comune di Terzorio

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

La società svolge il servizio di depurazione per conto dei Comuni soci. La gestione del servizio idrico integrato viene effettuata, per il Comune di Terzorio, da Rivieracqua scpa. Le obbligazioni **contrattuali in essere, tra cui quelle con SE,.COM spa, sono ora in passati in capo a Rivieracqua scpa che in qualità di gestore riscuote anche la tariffa. SE.COM costituisce segmento operativo di Rivieracqua scpa.**

Art. 20, comma 2, lettera d)

Partecipazioni in società che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro:

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.337.077,00	1.341.297,00	1.344.373,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	19.220,00	24.350,00	22.815,00
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

Art. 20, comma 2, lettera e)

Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

La società gestisce un SIEG. Si riportano comunque di seguito i risultati di esercizio del precedente quinquennio.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	52.542,00	33.497,00	5.617,00	15.694,00	6.308,00

Art. 20, comma 2, lettera f)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

//

Art. 20, comma 2, lettera g)

//

DETERMINAZIONI

A seguito della suddetta ricognizione ed analisi si da atto che:

- A seguito del PERFEZIONAMENTO della cessione della partecipazione detenuta in Rivieracqua scpa a Secom spa , RIVIERACQUA scpa **si configura attualmente come partecipata INDIRETTA.**
- Con decreto n. 14 del 13.09.2021 del Commissario ad Acta è stata individuata nel 1.10.2021 la data di effettivo subentro di Rivieracqua scpa nella gestione SE.COM. spa ed in attuazione di tale decreto l'Amministratore unico di Se.com spa ha provveduto alla sottoscrizione del verbale di subentro (decorrenza effettiva 01.12.2021);
- L'Assemblea dei soci Se.com spa, fatte salve ulteriori determinazioni da assumersi con specifici atti, provvederà a deliberare la messa in Liquidazione di Se.Com Spa;
- Dopo la chiusura del processo di liquidazione di Se.Com Spa , e la conseguente chiusura della società, quantificato il valore di rimborso da ottenersi da Rivieracqua scpa per effetto del processo di integrazione delle gestioni Secom-Rivieracqua (valore proporzionale alla quota di partecipazione in Se.com del Comune di Terzorio) verranno adottati specifici atti in ordine al permanere del Comune di Terzorio nella società Rivieracqua scpa quale socio diretto, ed alla misura della partecipazione.

CONCLUSIONI

SE.COM S.P.A. – partecipazione diretta	MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E SUCCESSIVA CHIUSURA/CESSAZIONE DELLA SOCIETA'
RIVIERACQUA S.C.P.A. – partecipazione indiretta dal luglio 2021	MANTENIMENTO. A SEGUITO DI DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI TERZORIO QUALE VALORE DI RIMBORSO DA OTTENERSI DA RIVIERACQUA SCPA (PER EFFETTO DEL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SECOM/RIVIERACQUA SCPA SUBENTRO NELLA GESTIONE DECORRENTE DAL 1.12.2021) - PREVIA ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI - SI VALUTERA' IN QUALE MISURA DETENERE PARTECIPAZIONE CHE SI CONFIGURERA' NUOVAMENTE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

La razionalizzazione effettuata nel mese di dicembre 2021, relativa alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020 non tiene conto delle nuove partecipazioni.,

Con deliberazione consiliare n. 21 in data 21.07.2021 è stata deliberata l'acquisizione di quota di partecipazione lessa società "Amaie Energia e servizi" s.r.l. finalizzata all'affidamento "in house providing" del servizio di gestione integrata rifiuti urbani – bacino di affidamento Sanremese –

In ordine a tale acquisizione si riporta quanto segue

- La Legge n. 148/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", ed, in particolare, l'articolo 3bis detta norme in materia di Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali e prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- l'art. 14, comma 27 lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l'art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

L'art. 13, comma 2, della Legge regionale n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", stabilisce che la Regione Liguria persegue la finalità di assicurare:

- il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
- la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;
- **l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala**, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati;

L'art. 14 della suddetta legge regionale, così come modificato dall'art. 19 della Legge regionale n. 12/2015, detta disposizioni in materia di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani e specificatamente prevede:

- al comma 1, l'individuazione da parte della Regione dell'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle **tre province liguri**;
- al comma 3, **l'organizzazione da parte delle province dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti**, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, **sulla base di uno specifico Piano d'area**;
- al comma 4, l'approvazione del Piano d'area, di cui al comma 3, che dovrà essere redatto in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- **al comma 5, la possibilità da parte delle province di individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57 della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii, designando un Comune capofila**;
- al comma 6, la salvaguardia, nell'attuazione della L.R. n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, delle scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito, nonché la salvaguardia delle scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale;

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato pertanto rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;

Con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale;

La Provincia di Imperia opera in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (*"Individuazione delle Province come Enti di secondo livello"*), della Legge Regionale n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lett.a) del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n.133 (*"Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee"*).

Sulla base degli indirizzi del Piano Regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residui indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale;

Ai fini degli affidamenti di cui al citato art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii, le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei Bacini di Affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila;

La Provincia di Imperia, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 23 marzo 2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA IMPERIESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI", cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 Agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI";

Rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 15/03/2021 che ha trasferito i Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e Pietrabruna dal Bacino definitivo Imperiese al Bacino definitivo Sanremese) quattro Bacini di Affidamento definitivi:

- il Bacino di Affidamento Ventimigliese
- **il Bacino di Affidamento Sanremese**
- il Bacino di Affidamento Imperiese
- il Bacino di Affidamento Dianese

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea individua specificatamente per ogni Bacino di Affidamento il corrispondente Comune Capofila trasferendo, ad ognuno di loro, il compito di progettare **affidare** ed organizzare i servizi di igiene ambientale sul territorio di competenza in sinergia con gli altri Comuni appartenenti al Bacino ed in ottemperanza agli indirizzi contenuti nel piano stesso, in linea con quanto asserito dall'art. 14, comma 5, della L.R. 1/2014, dove si chiarisce che *"Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, ... le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento ... con caratteristiche di omogeneità territoriale ... designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila"*, mantenendo la Provincia il ruolo di coordinamento, facilitazione e controllo dell'azione amministrativa nel rispetto dell'autonomia territoriale, salvo casi di inerzia ingiustificata o azioni contrarie agli indirizzi provinciali che impediscano il raggiungimento degli obiettivi strategici regionali e/o provinciali;

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale, regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea Imperiese per la gestione dei rifiuti il comune di Sanremo è pienamente titolato ad esercitare le **funzioni di Comune Capofila per il Bacino di Affidamento Sanremese**;

Il D.L. 18/10/2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) all'art. 34 comma 20 prevede "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, **l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante**, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

Il quadro normativo e giurisprudenziale inserisce il "Servizio di Igiene Ambientale" tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'art. 183, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche il "Codice dell'Ambiente") definisce il servizio di gestione" dei rifiuti come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

L'art. 25, comma 4 del D.L. 1/2012 e dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente consente di qualificare il ciclo dei rifiuti come un servizio pubblico locale.

La Corte dei Conti – Lombardia, con parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, e la giurisprudenza hanno sottolineato che "la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)".

Per servizi pubblici locali di interesse economico generale si intendono quelle attività economiche che, perseguendo un interesse generale, in assenza di un intervento pubblico, non potrebbero essere erogate o non sarebbero svolte con i necessari parametri di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o universalità.

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli 'a rete', caratterizzati dalla presenza di infrastrutture fisiche indispensabili all'erogazione del servizio e sottoposti alla regolazione di autorità indipendenti. Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete: "la gestione dei rifiuti urbani"

Le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti sono attribuite all'[Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA](#) (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 527 a 530).

Il Comune di Terzorio con deliberazione consiliare n. 45 in data 09.12.2020 ad oggetto "determinazioni afferenti al bacino sanremese per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed alla relativa modalità di affidamento – determinazioni" :

- Ha preso atto che il Comune di Sanremo, nella deliberazione di Consiglio n. 54 del 09/11/2020, ha formulato alla Provincia di Imperia la proposta di gestione del servizio nel territorio del bacino definitivo (sia nella conformazione dell'attuale Piano d'Area, sia in quella proposta col presente atto), con affidamento secondo la formula in house providing ex art. 16 dlgs. 175/2016, con controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, ad AMAIE Energia e Servizi SRL;
- Ha rinviato a successiva deliberazione di Consiglio comunale l'approvazione dell'acquisto di una quota di partecipazione ad Amaie Energia e Servizi SRL dell'affidamento *in house* del servizio a quest'ultima, degli atti e delle motivazioni a supporto di detto acquisto ed affidamento;

Al fine di completare e perfezionare il processo sopra indicato con deliberazione consiliare n. 14 in data 28.06.2021 si è provveduto a

- Approvare- al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione, tra i Comuni ricompresi nel Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, delle attività di interesse comune finalizzate alla costituzione dell'Assemblea dei Sindaci quale organo esercitante funzioni di Ente di Governo (Egato) disciplinandone le finalità, i compiti, le regole di funzionamento e la durata – "Accordo ex art. 15 Legge 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio" nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
- Approvare "convenzione per l'esercizio associato e coordinato di compiti e funzioni tecniche di competenza comunale connesse ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio del Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, in ADDENDUM a convenzione per il controllo analogo congiunto su società in house ai sensi dell'art. 30 del D.LGs. 267/2000" nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, costituendo costituendo la "Consulta dei Sindaci" per indirizzo programmazione controllo e coordinamento della gestione tecnica associata del servizio in oggetto prevedendo compiti, finalità e funzionamento della stessa nonché del Comune capofila, dell'Ufficio centrale di bacino e dei rapporti tra la Consulta, l'Ufficio centrale di bacino ed il Gestore (Egato);

Con la sopra indicata deliberazione si è dato altresì atto che il Comune di Terzorio aderisce all'EGATO, come indicato all'art. 2 dell' "Accordo ex art. 15 Legge 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio"

In data 30.06.2021 sono state formalmente costituite l'Assemblea dei Sindaci e la Consulta dei Sindaci.

Il sopra citato accordo ex art. 15 L. 241/90":

- all'art. 2 stabilisce che spettano all'assemblea dei sindaci del bacino sanremese, quale organismo deliberativo dell'Ente di Governo EGATO, le funzioni previste dalle lettere c) ed f) della L.R. 1/2014 ed

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

in particolare **"assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi coerente con la definizione del modello organizzativo"**

- all'art. 5 indica che l'assemblea approva
- 1. "la modalità di affidamento del servizio al Gestore Unico ed il contratto di servizi, comprensivo degli allegati tecnici e disciplinari di esecuzione"
- 2. "la relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 ed art. 192 del D.Lgs. 50/2016 di tutto il bacino di affidamento comprensiva del Piano Economico Finanziario di Bacino asseverato nelle forme di legge"

Il Comune di Terzorio, come indicato nella deliberazione consiliare n. 21/21.7.2021 ha condiviso la modalità di gestione del servizio del Bacino di Affidamento Sanremese attraverso un soggetto controllato pubblico, con affidamento in house ritenendo altresì opportuno e conforme al pubblico interesse acquisire partecipazioni della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. ai fini dell'affidamento in house alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da parte dell'Ente capofila, (in esito al perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa). A tal fine si è preso atto che il Comune di Sanremo con nota del 29.03.2021, assunta al protocollo dell'ente al n. 798 in data 30.03.2021, ..., ha inoltre comunicato la possibilità di acquisire delle quote di partecipazione, avvalendosi dell'aumento di 100.000,00 del capitale della società in corso sino al 31/12/2021 ed oggi ancora sottoscrivibile, dopo l'adesione dei comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al mare, Cipressa, Costarainera, Prelà e Dolcedo, in ragione di 81.000 euro, sottoscrivendo quote da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro (delibera di assemblea della società in data 31/05/2017 e 10/06/2020, parte straordinaria; Delibere del Consiglio Comunale di Sanremo n.27 del 03/05/2017 e n. 27 del 09/06/2020) ;

La normativa principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 recante **"Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"**;

La deliberazione n. 29/sez.aut.2019/FRG della Corte dei Conti che al punto 1.6.3 "società inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente indica : "Per il perseguimento degli obiettivi di efficientamento, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, co. 2 del Tusp), un profilo cruciale è dato dalla specificazione, tra i criteri di acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche , **della stretta inerenza della società alle finalità istituzionali dell'ente** partecipante, così come deve essere argomentata la riconducibilità dell'attività esercitata a quelle ammesse dalla legge (art. 4, cc. 1, e 2, d.lgs. n. 175/2016)".... Omissis..

Il vincolo di scopo pubblico" implica che una società può essere costituita (e mantenuta) soltanto per l'esercizio di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria all'esercizio delle finalità istituzionali dell'ente partecipante,

L'art. 4 del Testo unico **"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"** indica:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ' e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) **produzione di un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

..omiss.,,

L'art. 5 del Testo Unico "oneri di motivazione analitica" indica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, **l'atto deliberativo** di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o **di acquisto di partecipazioni**, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite **deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ((...)), nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. **Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica ((secondo modalità da essi stessi disciplinate)).**

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287

L'art. 8 del Tusp "Acquisto partecipazioni in società già costituite" che

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

La Società "**AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.**" (con sede in Sanremo – Via ARMEA, 96, capitale sociale interamente versato di € 3.009.000, Codice Fiscale 01350350086 - Numero Rea IM 118905 - P.I. 01350350086) è interamente pubblica ed operante fin dalla sua costituzione nel settore del ciclo dei rifiuti;

Ai fini dell'affidamento del servizio da operarsi dall'Ente capofila)

- vigono le disposizioni di cui all'**art. 34, co. 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui «Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, **l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante**, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»...
- Nella circostanza la redazione ed approvazione della Relazione ex art. 34, comma 20, del DL 18.10.2012, n. 179 convertito dalla L. 221 del 17.12.2012 ed ex art. 192, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), a valere quale motivazione " "rafforzata" delle ragioni giustificatrici del mancato ricorso al mercato e dello specifico affidamento in "house" , a sensi di esplicita indicazione dell'art. 3 bis, comma 1 bis , del DL 138/2011, convertito con modificazioni nella L. 148/2011, come introdotto dall'art. 34, comma 23, legge n. 221 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 609, L. 190/2014, non rientra nelle competenze dei Comuni serviti **ma dell'Ente di Governo del Bacino, cui è in esclusiva attribuita la funzione di organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali a rete, ivi compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, con l'obbligo in capo ai Comuni di partecipare agli Enti di Governo predetti**

Con atto consiliare n. 21/21.07.2021 pertanto è stato stabilito quanto segue:

Dare atto che la Società "**AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.**" è già affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti per 6 Comuni del Bacino di Affidamento Sanremese secondo la modalità "in house"

Dare atto che i Bilanci di esercizio della Soc. "**AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.**" sono costantemente in attivo: anno 2016 + Euro 755.814; anno 2017 + Euro 457.534; anno 2018 + Euro 330.833; anno 2019 + Euro 372.783;

Dare atto che la Soc. "**AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.**":

- nel triennio 2017/2018/2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

Approvare, la partecipazione del Comune di Terzorio al capitale sociale della Società "**AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.**" (con sede in Sanremo – Via ARMEA, 96, capitale sociale interamente versato di € 3.009.000, Codice Fiscale 01350350086 - Numero Rea IM 118905 - P.I. 01350350086);

Approvare seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione:

- la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "**AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.**" da parte del Comune di Terzorio;
- il "nuovo statuto 2021" Di AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL
- la "convenzione ex art. 30 TUELL" per il controllo analogo congiunto su Amaie Energia e Servizi srl,

Provvedere all'acquisto quote di partecipazione nella società "**AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.**", per l'importo di Euro 1000,00 (mille,00 euro) attualmente corrispondenti allo 0,033% del capitale sociale avvalendosi dell'aumento di capitale sociale di € 100.000,00 in corso sino al 31.12.2021 e tuttora sottoscrivibile.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Dare atto che l'acquisizione è finalizzata all'affidamento "in house providing" del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) da parte dell'Ente capofila, a seguito di esperimento delle procedure e degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 23.11.2021 "gestione integrata servizi igiene urbana – Bacino (EGATO) Sanremese si è provveduto a:

Approvare, "appendice al disciplinare tecnico per il Comune di Terzorio e "schema di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Egato per il periodo 2021-2036" ...(omissis...)

Dare atto che i disciplinari tecnici ed i piani finanziari dei singoli comuni potranno essere rielaborati, ai fini di una proposta progettuale complessiva di servizio a livello di bacino, che potrà anche prevedere una riorganizzazione dello stesso in ordine al nuovo perimetro di gestione, a nuovi criteri di efficacia ed efficienza, al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata ec...

Omissis,,

Demandare al sindaco l'adozione della documentazione di che trattasi presso la Consulta dei Sindaci ai fini del successivo inoltro, all'EGATO (assemblea dei Sindaci) per quanto di competenza ed ai fini della completamento delle procedure di cui in premessa finalizzate all'individuazione del Gestore Unico – Bacino Sanremese ed all'affidamento del servizio nei termini di legge;

Stabilire,omiss... al fine di consentire l'avvio della gestione integrata rifiuti e conseguente operatività del servizio nei termini previsti dalla vigente normativa, (secondo il modello prescelto dell'in-house providing) che la responsabile del servizio proceda formale acquisto della partecipazione nell'importo di € 1.000,00 impegnando, liquidando e pagando la relativa spesa entro il corrente esercizio **anche al fine di consentire all'ente di avvalersi dell'aumento di capitale sociale di € 100.000,00 in corso sino al 31.12.2021 e tuttora sottoscrivibile.**

ASPETTI FINANZIARI

In merito agli aspetti finanziari si in primo luogo si riporta quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che **all'art. 21 "norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali"** prevede quanto segue:

1. *Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.... omissis.... Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile;*

Il comune di Terzorio detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- SE.COM S.P.A – 4,09%
- RIVIERACQUA SCPA – 0,17%. (partecipazione indiretta – cessione gratuita partecipazione (inserito valore € 1,00 ai fini della stipula atto) – atto notarile 29.07.2021-registrato 09.08.2021) dal mese di luglio 2021
- AMAIE ENERGIA E SERVIZI (partecipazione diretta – quota partecipazione € 1.000,00 - 0,033%)

I Bilanci delle predette società, hanno chiuso con le seguenti risultanze:

anno 2017

	Risultato di Esercizio 2017	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento	
Se.com spa	+ 15.694,00		//	
Rivieracqua scpa	- 6.090.280,00	- 5.325.621,00	9.053,55	
			Somma accantonata rendiconto 2018	

anno 2018

	Risultato di Esercizio 2018	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento	
--	-----------------------------	--	----------------	--

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Se.com spa	+ 5.617,00		//	
Rivieracqua scpa	- 2.143.439,00	- 1.901.862,00	3.233,17	

anno 2019

	Risultato di Esercizio 2019	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento Bilancio 2020-2022	Nuovo accantonamento
Se.com spa	+ 33.497,00		//	
Rivieracqua scpa	- 2.975.164,00	- 2.815.235,00	3.233,17	4.785,90

Anno 2020

	Risultato di Esercizio 2020	Differenza fra costi e valore della produzione	Accantonamento Bilancio 2021-2023	Nuovo accantonamento bilancio 2022-2024
Se.com spa	+ 33.497,00		//	
Rivieracqua scpa	- 1.495.999,00	- 1.372.928,00	4.785,90	2.333,98

La società SE.COM spa non ha richiesto e non richiede accantonamenti al Fondo perdite partecipate, mentre per la società Rivieracqua scpa si è provveduto pertanto a calcolare ed iscrivere in bilancio, nell'apposita voce, la somma sopra indicata ancorchè ora la partecipazione si configuri come indiretta.

Come sopra indicato a seguito di deliberazione consiliare n. 21/21.07.2021 "Acquisizione quota partecipazione nella società "Amaie Energia e Servizi" s.r.l. finalizzata all'affidamento "In house providing" del servizio di gestione integrata rifiuti urbani - bacino di affidamento Sanremese" ed esperimento delle successive procedure è stata acquistata la quota di € 1.000,00 della società Amaie Energia e servizi (delibera gc 52/23.11.2021 e determina del responsabile del servizio n. 210/09.12.2021 e successivo mandato di pagamento n. 541/14.12.2021

I bilanci della società Amaie Energia e servizi presentano le seguenti risultanze (positive) e pertanto non si rende necessario effettuare accantonamenti al fondo perdite partecipate.

	Risultato di Esercizio 2018	Risultato di Esercizio 2019	Risultato di Esercizio 2020
Amaie Energia e servizi	+ 330.833,00	+ 372.783	+134.072
	-	-	-

In merito ai rapporti finanziari tra il Comune e la società partecipata Rivieracqua si evidenzia che non è stato trasmesso, ai fini delle verifiche e necessarie asseverazioni, il prospetto relativo ai debiti/crediti reciproci al 31.12.2018 e successivi

Inoltre

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 20.10.2015 l'Amministrazione comunale ha trasferito a Codesta Società la gestione del servizio idrico integrato a far data dal 1° gennaio 2016; A tal fine è stato sottoscritto apposito disciplinare che, **relativamente agli oneri economici, prevede quanto di seguito riportato:**

"Art. 10) Corrispettivi/somme da trasferire al gestore: nel periodo transitorio poiché le tariffe attualmente applicate dal Comune di Terzorio e le entrate proprie del SII non sono sufficienti ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, il Comune si obbliga a riconoscere al Gestore, in misura proporzionale ai mesi di effettiva gestione, la somma necessaria a copertura integrale dei costi del servizio, dando atto che la quota a carico del Comune di Terzorio non dovrà **superare la somma omnicomprensiva di € 5.000,00**. Omissis.

Art. 11) Gli aumenti di tariffa eventualmente autorizzati per il periodo transitorio dall'AEEG (ndr AEEGSI) verranno portati in riduzione dell'onere a carico del bilancio comunale.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Art. 12) Gli aumenti delle entrate derivanti dalla maggiore misurazione dell'acqua erogata, ovvero derivanti da aumenti tariffari, concorreranno alla riduzione dell'onere a carico del bilancio comunale. Tali somme potranno altresì costituire conguaglio con oneri derivanti da manutenzioni straordinarie. Per ulteriori conguagli a favore dell'Ente si procederà come da indicazioni dallo stesso fornite"

Si evidenzia che a tutt'oggi la società non ha provveduto a quantificare e gli aumenti tariffari ai fini della parifica della partite debitorie/creditorie.

In merito al periodo transitorio si evidenzia che la delibera di Consiglio Provinciale n. 85 del 22/12/2016, ad oggetto "A.T.O. Ovest – Provincia di Imperia – Predisposizione tariffe periodo 2016 – 2019 ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 664/2015/IDR del 28 dicembre 2015 – "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" da sottoporre all'Autorità per la relativa approvazione", - indica NELLE PREMESSE"CONSIDERATO che al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio idrico i Comuni facenti parte del perimetro di attività del gestore unico provvederanno a trasferire a Rivieracqua S.c.p.a. per il periodo 2016 – 2019 le somme necessarie, progressivamente in diminuzione e comunque non superiori a quelle risultanti dal bilancio consuntivo 2012 del singolo Comune, al fine di contenere lo squilibrio costi/ricavi"

Considerato che non tutti i comuni hanno trasferito le gestioni del servizio a Rivieracqua scpa, e pertanto non è stato possibile approvare la tariffa d'ambito a copertura dei costi di gestione del servizio, l'amministrazione provinciale ha richiesto ai comuni – (ai fini del pareggio del bilancio societario, ovvero al fine di limitare lo squilibrio costi/ricavi) di coprire tutti i costi non riconducibili alla mera gestione del servizio, denominandoli "costi indiretti" . In merito alla natura dei costi e dei criteri di riparto non sono stata ancora raggiunte determinazioni. In ogni caso dovranno essere effettuate opportune valutazioni, sia in ordine all'esito delle procedure concorsuali che alla natura dell'erogazione, che potrebbe configurarsi in "soccorso finanziario".

Si ritiene riportare, come nei precedenti esercizi, quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 175/2016 "testo unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" ovvero :

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

La suddetta norma richiama il principio del c.d. divieto di soccorso finanziario di organismi a partecipazione pubblica, affermatosi nel corso del tempo da parte della Corte dei conti ed espressione sintetica del vincolo di finanza pubblica fissato in origine dall'art. 6, comma 19 D.L. n. 78/ 2010, convertito dalla Legge n. 122/2010. Tale disposizione, infatti, prima della sua abrogazione avvenuta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, stabiliva che le Pubbliche amministrazioni non potessero effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie, a favore di società, non quotate, da esse partecipate, che avessero registrato perdite per tre esercizi consecutivi o nel caso di utilizzo di riserve disponibili per il ripiano di perdite anche in corso d'anno, a meno che il capitale si fosse ridotto di almeno 1/3 e in misura tale da richiedere obbligatoriamente le iniziative di cui all'art. 2447 del codice civile per essere sceso al di sotto del minimo legale. La norma in esame disponeva altresì l'ammissibilità di trasferimenti alle partecipate a fronte di convenzioni o contratti di servizio, per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse o per la realizzazione di investimenti, in quanto non rappresentativi di forme di "soccorso finanziario", bensì, rispettivamente, manifestazione di controprestazioni rese nell'ambito di un rapporto contrattuale sinallagmatico o di interventi finalizzati allo sviluppo.

Per la Corte dei conti, infatti, la copertura di perdite "strutturali" è di fatto destinata solo a ritardare la manifestazione di insolvenza del soggetto partecipato, determinando pertanto un assorbimento di risorse pubbliche erogate per finalità contrarie alle regole di finanza pubblica, con impatto sui bilanci della PA, e produce un ingiustificato privilegio in favore dei creditori della società partecipata stessa rispetto a quelli degli organismi societari le cui partecipazioni sono detenute da privati. A parziale contemperamento della rigidità del predetto orientamento, la Magistratura Contabile fa salve le iniziative assunte dalla PA, tra quelle in astratto riconducibili al "soccorso finanziario", a fronte delle quali vengano però predisposti piani industriali sottostanti al provvedimento di sostegno, da cui si possano ragionevolmente ritenere sussistenti delle concrete prospettive di efficienza gestionale nonché le condizioni per il ripristino di un equilibrio economico finanziario durevole, almeno nel medio periodo.

Si esclude, quindi, che soggetti che operano nel mercato comune possano beneficiare di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza "nel mercato", in un'ottica macroeconomica (aiuti di stato).

In forza del suddetto principio generale di "divieto di soccorso finanziario", la giurisprudenza della Corte dei conti Sezione Lombardia riconosce che l'ammissibilità del sostegno agli organismi partecipati che versano in situazioni di difficoltà economico-finanziaria, purché siano, contemporaneamente, rispettate le tre seguenti condizioni:

- non venga violato il precetto del citato art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010, e quindi non vengano poste in essere le operazioni in esso espressamente elencate a vantaggio di società che hanno chiuso tre esercizi consecutivi in perdita;
- la difficoltà del soggetto giuridico partecipato deve essere transitoria e quindi superabile nel breve-medio periodo;
- infine, deve essere evidenziata la convenienza dell'intervento di sostegno in favore della partecipata, qualsiasi forma esso assuma.

Le ultime due condizioni, a loro volta, necessitano di essere verificate puntualmente tramite l'utilizzo di strumenti di programmazione, quali appunto piani industriali e business plan.

L'Ente locale deve, quindi, prima valutare l'intervento di sostegno in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e fornire della scelta assunta ampia motivazione per comprovare le ragioni di convenienza dell'intervento, in applicazione del principio cardine della Legge n. 241/1990 la quale, all'art. 3, impone di fornire una adeguata motivazione, tanto più estesa quanto maggiore è la discrezionalità degli atti posti in essere dalla PA.

Il sopra illustrato divieto di soccorso finanziario non è venuto meno in seguito all'introduzione del meccanismo dell'accantonamento, disciplinato prima dall'art. 1, commi 550 – 552 della Legge n. 147/2013, poi dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, che incide direttamente sui bilanci comunali.

Il sistema introdotto dalla Legge n. 147/2013 sostanzialmente prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo. Viene dunque creata in tal modo una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari nella stesura del bilancio di previsione. Tale misura risponde all'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell'ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Attualmente l'art. 21 prevede che qualora un Organismo societario partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'Ente locale partecipante deve assolvere degli obblighi che ricadono direttamente sul proprio bilancio. Più precisamente vige l'obbligo a carico della PA di accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta, a carico della gestione corrente, l'importo corrispondente in un apposito Fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo; o comunque, nel caso di contabilità civilistica, se ne dovrà tener conto nella valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto.

Viene a instaurarsi, pertanto, una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione della capacità di spesa effettiva disponibile per gli Enti soci. Tale disposizione, come tutte quelle contenute nel TUSPP, analogamente alla legislazione a cui sono soggette le aziende speciali e le istituzioni per gli effetti della Legge n. 147/2013, è stata introdotta con la finalità di stimolare l'efficienza gestionale nella conduzione di società partecipate, nel perseguimento della sana gestione degli Organismi partecipati. In applicazione delle norme testé richiamate, le somme accantonate nel Fondo rientrano poi nella disponibilità dell'Ente partecipante qualora le perdite da cui traggono origine vengano effettivamente ripianate (attraverso interventi finanziari dell'Ente socio, oppure grazie ai risultati conseguiti dalla gestione degli organismi partecipati negli esercizi successivi), o nel caso in cui l'Ente stesso dismetta la partecipazione, oppure quando il soggetto partecipato sia posto in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 del codice civile.

A ben vedere, quindi, l'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 si pone, rispetto al divieto di "soccorso finanziario", su un piano diverso ma non certo contrastante, dal momento che gli Enti soci, sebbene obbligati a stanziare risorse corrispondenti alle perdite maturate nella gestione di società da essi partecipate, possono utilizzarle, comunque, solo se vi è una fondata convenienza, accertabile attraverso la previsione di un recupero da parte loro, almeno nel medio periodo, di un equilibrio economico-finanziario durevole, all'interno di piani di investimento e di business plan.

Infatti, nel caso di crisi delle società partecipate occorre una lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 14, comma 2, i quali, nell'ottica dell'efficienza delle gestioni all'interno del "Gruppo pubblico", definiscono le regole per prevenire la crisi di impresa e per l'immediata implementazione di azioni correttive nella circostanza in cui la crisi stessa si manifesti.

L'art. 6, comma 2 richiede, infatti, che le società a controllo pubblico predispongano "specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e che ne informino l'assemblea per il tramite della "relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio". La norma non precisa se questa relazione debba essere integrata nella relazione sulla gestione o meno, ma è chiara su quando debba essere presentata e a chi, **ovvero in assemblea in sede di approvazione del bilancio, ai soci.**

L'art. 14, comma 2 a sua volta prevede che qualora emergano, nel monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo debba adottare senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un piano di risanamento. La norma di specie dispone inoltre che gli interventi che scaturiscono dal piano di risanamento dovranno, obbligatoriamente, a loro volta, *"essere accompagnati da un piano di ristrutturazione aziendale,*

dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte".

Pertanto il divieto di soccorso finanziario riguarda anche le società partecipate in liquidazione, qualora il patrimonio di queste non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie. Se l'ente pubblico decidesse - nella propria discrezionalità - di sostenere finanziariamente la società partecipata in liquidazione, lo stesso dovrebbe pertanto evidenziare, attraverso congrua motivazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto, giustificativo dell'operazione da intraprendere, valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria e la convenienza. Tale scelta, infatti, finirebbe inevitabilmente per costituire una rinuncia implicita al limite legale della responsabilità patrimoniale della società di cui all'art. 2325 del codice civile.

Di conseguenza, anche un accollo generalizzato dei debiti assunti dalla società si pone in contrasto non solo con gli artt. 204 e 207 del TUEL, ma con la stessa regola costituzionale per cui l'indebitamento è assumibile solo per far fronte a spese d'investimento.

A quanto previsto dall'art. 21, comma 1 sempre del predetto Testo unico in materia di società partecipate, secondo il quale "nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [elenco Istat], presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione."..... (omissis..) Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile. .. La norma prevede inoltre che l'importo accantonato ritorni in disponibilità al **bilancio** della pubblica amministrazione, sempre in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nei seguenti casi

- ⇒ l'ente partecipante ripiani la perdita o dismetta la partecipazione;
- ⇒ il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- ⇒ i soggetti partecipati, con mezzi propri, ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

A quanto precisato dall'art. 21, comma 3 bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

Ai fini delle eventuali successive azioni, si ritiene utile richiamare:

- i contenuti della delibera 29/2018 della Corte dei Conti - sezione Calabria - in merito al "sostegno finanziario al concordato in bianco" (scelta che si risolverebbe in un'erogazione diretta di risorse per soddisfare i creditori della società, al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 14 del D.Lgs. 175/2016).

Nel corso della disamina i magistrati contabili mettono a confronto l'istituto della legge fallimentare con l'art. 14 del D.Lgs. 175/2016, recante norme in materia di crisi di impresa delle società partecipate, e giungono alla conclusione che un sostegno finanziario del socio pubblico al "concordato in bianco" non è compatibile con le regole del testo unico, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale. (testata il sole 24 ore - quotidiano enti locali - 13.03.2018)

- i contenuti del parere 3/8.1.2018 - Corte Conti Piemonte ovvero.. "che l'accantonamento di risorse in bilancio, in correlazione a perdite di organismi partecipati, comporta l'insorgenza a carico dell'ente socio del dovere di ripianare dette perdite né di assumere direttamente i debiti del soggetto partecipato.. Ciò in quanto l'introduzione della disciplina in esame non ha significato il venir meno del sistema di limiti, individuato dalla stessa giurisprudenza contabile nel principio generale di divieto di "soccorso finanziario". (Testata il sole 24 ore - Quotidiano digitale Enti Locali e pa - 16.02.2018)

- i contenuti della deliberazione Corte Conti Liguria (deliberazione 8 marzo, n. 24/2017/SRCLIG 4.1. Il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati rimane, anzitutto, precluso senz'altro allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio presa in considerazione dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione oggi ripresa e confermata dall'art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo

n. 175 del 2016. Ed invero, sebbene l'Ente istante non abbia fornito precisazioni in ordine all'esistenza di tale situazione nella fattispecie concreta cui fa riferimento, è comunque opportuno rammentare che questa Sezione ha già chiarito come non sussista alcun dubbio circa l'applicabilità di tale impedimento anche in relazione alle società poste in liquidazione (cfr. deliberazione n. 71/2015/PAR).

4.2 Riguardo ai precetti normativi appena richiamati è stata riscontrata la coerenza con i principi e le disposizioni dell'Unione europea che vietano la possibilità per i soggetti che operano nel mercato comune di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato. Le norme stesse prevedono deroghe al divieto di "soccorso finanziario" tuttavia essenzialmente limitate ad ipotesi in cui i trasferimenti alle società siano corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure siano giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti. Stante ciò, le disposizioni in parola sono state considerate espressione, o meglio, confermativa di un principio generale secondo cui, in un'ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni locali, considerato l'uso di risorse della collettività, l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari (essendo innumerevoli i precedenti delle Sezioni regionali di controllo che si esprimono in tal senso, per tutte è sufficiente fare ancora riferimento alla recente deliberazione già richiamata della Sezione lombarda, così come, per questa Sezione, si rimanda alla deliberazione sopra citata). Ne deriva, pertanto, che un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell'operazione, le quali, dovendo necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l'altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l'opportunità della conservazione in vita dell'organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione, ossia della convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili (ad esempio, gestione diretta, affidamento a terzi con gara ad evidenza pubblica, eccetera). E, come ovvio, la motivazione degli eventuali interventi decisi in tal senso potrà essere oggetto di valutazione secondo i parametri della legalità finanziaria, ovvero anche in rapporto ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l'azione amministrativa si regge (articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 97 della Costituzione).

Omissis...

5. Venendo al punto specifico del primo quesito, riprendendo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, formatosi sia nell'esercizio della funzione consultiva che in sede di controllo sulle gestioni finanziarie degli enti locali, se deve considerarsi in generale circoscritta entro i descritti limiti e presupposti la possibilità per gli enti di impegnare risorse pubbliche per sanare gestioni societarie inefficienti ed antieconomiche, ancora più ristretti si rivelano i margini di ammissibilità per interventi di soccorso finanziario nei confronti di società poste in stato di liquidazione, le quali rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al sol fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura (cfr. ex multis, Sezione regionale controllo Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR; Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazioni n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE, Sezione regionale controllo Piemonte, deliberazione n. 159/2014/PRSE, nonché, già per questa Sezione, deliberazione n. 82/2013/PAR). È stato evidenziato che, ove un ente locale effettuasse, in attuazione di un piano finanziario di ripiano presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in esito al bilancio finale di liquidazione, dei trasferimenti a favore della società partecipata diretti a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, in sostanza porrebbe in essere un'operazione economica equivalente ad un accollo dei debiti della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico. Secondo le norme di diritto comune, infatti, nelle società di capitali, ovvero il solo tipo di società per cui è possibile la partecipazione di un'amministrazione pubblica (v. oggi art. 3, decreto legislativo n. 175 del 2016), per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325, comma 1 e 2462, comma 1, Codice civile), sicché, in assenza di alcuna deroga sul punto, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta. Solo in ipotesi assai particolari, peraltro non ricorrenti nella fattispecie descritta nella richiesta di parere, il sistema prevede eccezionalmente la responsabilità illimitata del socio unico (art. 2325, comma 2 e art. 2462 comma 2, Codice civile) o del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento di cui agli art. 2497 e seguenti del Codice civile.

Omissis

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Nella sezione "amministrazione trasparente" – Enti controllati – Società partecipate – sono pubblicati i dati relativi alle partecipazioni dell'ente, nonché riportati i link ai siti web delle società, ove queste, sono tenute a pubblicare i bilanci ed i dati di loro competenza.

<http://www.comune.terzorio.im.it/Home/Menu?IDDettaglio=99450>

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che il Documento unico di programmazione (**DUP**) comprenda il **programma triennale delle opere pubbliche** nonché l'**elenco annuale delle opere da realizzare**.

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Gli investimenti previsti nel bilancio 2022-2024 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2022

Cod	Investimento	Spesa
131	2022-Manutenzione straordinaria strade comunali L.30.12.2021 art.1,co.407	10.000,00
132	2022-nterventi messa in sicurezza immobili - patrimonio comunale 2022 (finanziam. contributo ristoro imu-tasi art.l co 892 L. 145-2019	2.092,18
133	2022-Interventi e manutenzioni straordinarie finanziate con proventi da permessi di costruire 2022	40.000,00
135	Realizzazione interventi con proventi monetizzazione parcheggi	10.000,00
137	2022-Interventi messa in sicurezza strade e patrimonio comunale ed abbattimento bb.aa, efficientamento energetico (ex art.30-co.14bis dl34-2019;art.51,lett.a)dl 14.8.2020 n. 104 e ss.mm.ii	84.168,33
138	2022-Interventi efficientamento energetico-fonti rinnovabili (art. 1 co 29-37 l.160/2019 e smi)	50.000,00
139	2022-Interventi di manutenzione straordinaria finanziati con quote proventi sanzioni urbanistico-edilizie	5.000,00
TOTALE SPESE:		201.260,51

Riepilogo Investimenti Anno 2023

Cod	Investimento	Spesa
131	2022-Manutenzione straordinaria strade comunali L.30.12.2021 art.1,co.407	5.000,00
132	2022-nterventi messa in sicurezza immobili - patrimonio comunale 2022 (finanziam. contributo ristoro imu-tasi art.l co 892 L. 145-2019	0,00
133	2022-Interventi e manutenzioni straordinarie finanziate con proventi da permessi di costruire 2022	40.000,00
135	Realizzazione interventi con proventi monetizzazione parcheggi	10.000,00
137	2022-Interventi messa in sicurezza strade e patrimonio comunale ed abbattimento bb.aa, efficientamento energetico (ex art.30-co.14bis dl34-2019;art.51,lett.a)dl 14.8.2020 n. 104 e ss.mm.ii	0,00
138	2022-Interventi efficientamento energetico-fonti rinnovabili (art. 1 co 29-37 l.160/2019 e smi)	0,00
139	2022-Interventi di manutenzione straordinaria finanziati con quote proventi sanzioni urbanistico-edilizie	5.000,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	TOTALE SPESE:	60.000,00
--	----------------------	------------------

Riepilogo Investimenti Anno 2024

Cod	Investimento	Spesa
131	2022-Manutenzione straordinaria strade comunali L.30.12.2021 art.1,co.407	0,00
132	2022-nterventi messa in sicurezza immobili - patrimonio comunale 2022 (finanziam. contributo ristoro imu-tasi art.l co 892 L. 145-2019	0,00
133	2022-Interventi e manutenzioni straordinarie finanziate con proventi da permessi di costruire 2022	40.000,00
135	Realizzazione interventi con proventi monetizzazione parcheggi	10.000,00
137	2022-Interventi messa in sicurezza strade e patrimonio comunale ed abbattimento bb.aa, efficientamento energetico (ex art.30-co.14bis dl34-2019:art.51,lett.a)dl 14.8.2020 n. 104 e ss.mm.ii	0,00
138	2022-Interventi efficientamento energetico-fonti rinnovabili (art. 1 co 29-37 l.160/2019 e smi)	0,00
139	2022-Interventi di manutenzione straordinaria finanziati con quote proventi sanzioni urbanistico-edilizie	5.000,00
	TOTALE SPESE:	55.000,00

Il D.Lgs. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE [...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ha abrogato il D.Lgs. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei lavori pubblici, ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo II del DPR 207/2010, sempre relativa alla programmazione dei lavori pubblici;

Il medesimo D.Lgs 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando tuttavia - comma 8 - all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha adottato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 il "regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

Il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali **contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000 ed indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'[articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#) e ss.mm.ii i lavori da avviare nella prima annualità**, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'[articolo 23, comma 5](#).

Le attività di cui sopra si riferiscono ad interventi il cui singolo importo sia superiore ad € 100.000,00.

Nel periodo di competenza del bilancio di previsione **2022-2024** non sono previsti lavori pubblici di importo **superiore** ad € 100.000,00

020

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

L'art. 39, commi 1 e 19 della Legge 449-27.12.1997, ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

L'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, **le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.** Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

L'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, indica:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018; Le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

L'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".

Si riporta altresì quanto stabilito:

- dall'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);
- dall'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
- dall'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

L'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, detta obblighi relativi alle eccedenze di personale, ed ai commi da 1 a 4 dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" non deve essere considerato come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa.

Il D.L. 34/2019 c.d. "Decreto crescita" – convertito dalla legge 58/2019 – all'art. 33 comma 2, introduce nuove regole in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, di spesa di personale, introducendo limiti e vincoli per fascia demografica, subordinando "l'individuazione delle fasce demografiche, dei valori di soglia, le percentuali di incremento, a decreto del ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali".

Sempre il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce:

*"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni **possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato** in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. **I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.** A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

Con D.M. 17 Marzo 2020 sono state emanate "misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni".

A seguito di intesa in Conferenza Stato-città in data 11 dicembre 2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla medesima conferenza in data 30 gennaio 2020, è stato adottato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno (decreto

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

attuativo) recante "misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" disponendo l'entrata in vigore del provvedimento dal 20 aprile 2020.

Ai fini della spesa del personale, si riporta stralcio della predetta circolare:

1.2 Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni:

- a) *Spesa del personale*: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) *Entrate correnti*: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

L'articolo 2 contiene la definizione delle voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

Per "Entrate correnti" si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti.

Nel caso dei Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

La tabella di cui all'art. 4 del decreto 17 marzo 2020 individua i valori soglia di massima spesa del personale come di seguito specificato:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000	
di abitanti e oltre	25,3%

Il suddetto valore soglia è determinato dal rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti;

I rendiconti degli esercizi 2018, 2019, 2020 sono stati regolarmente approvati come di seguito indicato:

- Delibera C.C. n.14 in data 30.04.2019: approvazione rendiconto esercizio 2018
- Delibera C.C. n. 10 in data 30.04.2020: approvazione rendiconto esercizio 2019
- Delibera C.C. n. 9 in data 26.05.2021: approvazione rendiconto esercizio 2020

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Calcolo delle entrate correnti				
Entrate correnti	2018	2019	2020	Media del triennio
Titolo 1	214.448,89	200.232,21	195.064,60	€ 203.248,57
Titolo 2	17.988,85	12.369,21	37.431,82	€ 22.596,63
Titolo 3	48.084,67	25.695,01	9.423,53	€ 27.734,40
Totale entrate correnti	€ 280.522,41	€ 238.296,43	€ 241.919,95	€ 253.579,60
FCDE iniziale			3.433,71	
Entrate correnti nette				€ 250.145,89
Spesa del personale				
Spesa del personale 2020				€ 79.710,11
Incidenza spesa del personale/entrate correnti				
Incidenza spesa del personale/entrate correnti				31,87%
Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali				
Fascia demografica			Valore soglia	Soglia di rientro
Comuni con meno di 1.000 abitanti			29,50%	33,50%
Esito del test di verifica				
SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE				NO
SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE				NO

L'amministrazione nell'ottica di una revisione della propria struttura organizzativa, conformandola a criteri di maggior efficienza, intenderebbe

- Non conferire incarichi di collaborazione a professionisti esterni per l'espletamento di compiti inerenti l'ufficio tecnico comunale, nonché le funzioni di supporto al RUP
- Istituire posto di istruttore direttivo – cat. D – (part time) da assegnare ai servizi tecnici e SUAP
- Procedere alla sua copertura mediante conferimento di incarico con contratto di cui all'art. 110 del TUEL per la figura di responsabile dei servizi tecnici e SUAP categoria D o con le prestazioni lavorative di cui all'art. 1, comma 557, Legge 311/2004.

Ai fini della determinazione della spesa del personale e delle capacità assunzionali si è proceduto pertanto ai sensi della predetta circolare, come di seguito rappresentato:

Il comune di Terzorio, la cui popolazione al 31.12.2020 è di 237 abitanti si colloca nella FASCIA DEMOGRAFICA A)

La spesa per il personale sotto riportata si riferisce pertanto ai macroaggregati previsti dal predetto decreto attuativo, come desunti da rendiconto 2020, anche la spesa relativa all'esercizio 2018, come desunta e certificata in sede di rendiconto 2018 .

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020		
Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020		
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)	79.710,11 €
U.1.01.01.00.000	Ributuzioni lorde	62.874,95 €
U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro	62.874,95 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	35.288,81 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	913,26 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.578,42 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00 €
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00 €
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00 €
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.094,46 €
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	0,00 €
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	0,00 €
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00 €
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	16.835,16 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.835,16 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	16.835,16 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00 €
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00 €
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00 €
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00 €
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	0,00 €
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	0,00 €
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00 €
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00 €
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	0,00 €
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00 €
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00 €
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	0,00 €
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00 €
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00 €
TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020		79.710,11 €
ECCEZIONE 1	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere)	0,00 €
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	0,00 €
TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO		79.710,11 €

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)					
ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota già utilizzata	Quota ancora utilizzabile
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014			0,00 €
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015			0,00 €
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016			0,00 €
4	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017			0,00 €
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)	2018			0,00 €
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)	2019			0,00 €
TOTALE			0,00 €	0,00 €	0,00 €

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO 2022		
Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2020	VALORE 237	FASCIA a	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNI 2020	VALORE 79.710,11 € (l)		
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a)	88.027,91 €		
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2018	280.522,41 €		
	2019	238.296,43 €		
	2020	241.919,82 €		
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		253.579,55 €		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	3.433,71 €		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	250.145,84 €		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		31,87%	
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		29,50%	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		33,50%	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		2022	(o)	88.027,91 €

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI
ENTE INTERMEDIO
ENTE INTERMEDIO
ENTE INTERMEDIO

Come sopra indicato, l'ente si colloca in fascia A) – Il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti ai fini delle nuove assunzioni deve essere inferiore al 29,50% .

Pertanto essendo il valore dell'ente come sopra desunto, superiore a tale rapporto in quanto del 31,87% non è possibile incrementare la spesa per nuove assunzioni. (Ente Intermedio - Ente non virtuoso)

Il valore soglia massimo dato dal rapporto tra spese del personale ed entrate correnti è del 33,50%: Il rapporto tra entrate correnti e spesa del personale è del 31,87% e pertanto inferiore a tale valore di soglia massimo. (ENTE INTERMEDIO)

Il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2022 è quello del 2018 ovvero € 88.027,91 .

La spesa per il personale, come desunta dall'allegato 12/3 (bilancio 2022-2024) Macroaggregato 101 (Redditi da lavoro dipendente) è la seguente:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente
		101
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
01	Organi istituzionali	0,00
02	Segreteria generale	7.020,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	59.113,04
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	21.349,07
08	Statistica e sistemi informativi	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
10	Risorse umane	0,00
11	Altri servizi generali	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	87.482,11

La predetta spesa è comprensiva delle previsioni per incarico a scavalco del segretario comunale delle quali si presume di avvalersi nell'esercizio 2022. E' stata altresì iscritta in bilancio la previsione di spesa per convenzione di segreteria, pari ad € 1.520,00 (macroaggregato 109). La spesa per il personale prevista in bilancio, al netto delle quote finanziate da FPV in quanto impegnate nel precedente esercizio ma esigibili nel 2022 ai sensi dei vigenti principi contabili, ammonta pertanto ad € 87.173,26. (la spesa è comprensiva di eventuali oneri per lavoro straordinario da sostenersi in caso di consultazioni elettorali e soggetta a rimborso da parte dello stato).

Come indicato, attualmente la sede è vacante e ci si avvale di segretari a scavalco (spesa prevista nel macroaggregato 101). E' nei programmi dell'amministrazione attivarsi ai fini della valutazione e sottoscrizione di convenzione di segreteria.

La spesa al netto della quota già impegnata (ovvero finanziata da FPV) è la seguente:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente
		101
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
01	Organi istituzionali	0,00
02	Segreteria generale	7.020,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	59.113,04
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	19.520,22
08	Statistica e sistemi informativi	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
10	Risorse umane	0,00
11	Altri servizi generali	0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	88.653,26

La spesa prevista per l'anno 2022, rispetta pertanto il limite previsto dalla normativa.(spesa 2018)

con la presente programmazione, inserita nel DUPS 2022-2024

- si conferma La deliberazione di Giunta Comunale n.1 in data 17.01.2018., esecutiva ai sensi di legge, ad "dotazione organica e programmazione annuale e triennale del personale – Periodo 2018 e triennio 2018-2020"
- **SI APPROVA** pertanto, non potendo ricorrere a nuove assunzioni, confermando, il precedente il programma/ fabbisogno di personale, la dotazione organica e il piano occupazionale come di seguito riporto

DOTAZIONE ORGANICA

SERVIZI	CATEGORIE			Totali posti di organico	Tipo di assunzione
	B	C	D		
Sevizio amministrativo					
Servizio tecnico e tecnico-manutentivo				--	
Servizio economico –finanziario			1	1	Tempo pieno
Servizio amministrativo *		1		1	Part-time 50%

*(servizi demografici-amministrativi)

- Si evidenzia che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità **e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc. e, conseguentemente si precisa che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;**
- Si dà atto che si è effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale di cui all'art. 33 del decreto legislativo 165/2001 che ha dato esito negativo.
- Si dà atto che - l'ente ha rispettato i limiti di spesa per l'anno 2008 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2016, 2017 e 2018, (conseguimento del saldo non negativo,

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali); ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti ed è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1 quinquies del dl 113/2016

- Si da atto **che In questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli;**

Si da atto altresì

che La spesa per personale temporaneo sostenuta nell'esercizio 2009, ammonta ad € 10.086,89

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Con decreto 18 maggio 2018, sono apportate le seguenti modifiche al D.lgs. 118/2011, introducendone la forma semplificata:

«8.4. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'ente illustrando principalmente:

- a) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'ente;
- b) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- c) la gestione delle risorse umane;
- d) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

- a) alle entrate con particolare riferimento
 - ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici
 - al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;
- b) alle spese con particolare riferimento:
 - alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
 - agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;
- d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
- e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
- f) agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;
- g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14**, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
- altri documenti di programmazione.

L'art. 58, comma 1, del D.L. 25.08.2008, n° 112, e ss.mm.ii convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133, e ss.mm.iii stabilisce quanto segue:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, **redigendo apposito elenco**, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il **piano delle alienazioni e valorizzazioni** immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del **piano delle alienazioni e valorizzazioni** costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. **La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente .**

3. Gli elenchi di cui al comma 1 , **da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.**

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene **negli elenchi di cui al comma 1** , è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi **negli elenchi di cui al comma 1** . In tal caso, la procedura prevista al comma 2 **dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001** si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 **dell'articolo**

3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti **di cui al comma 1** possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti **negli elenchi di cui al comma 1** possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi **negli elenchi di cui al comma 1** , si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.””

Di seguito si riporta l'elenco dei beni immobili del Comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Gli immobili previsti in alienazione/valorizzazione sono i seguenti

[illegible]

Totale Beni	Numero :	3
	Valore :	18.269,00

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Terzorio

SERVIZIO Finanziario e contabile

RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI

(D.L. 25.06.2008, n. 112, art. 58)

SCHEDA N. B-37 TERRENI

Descrizione del bene

Area Regione Mori

Ubicazione	Terzorio - REGIONE MORO - N. 0
	☐ Pianura ☐ Collina ☐ Montagna

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							Note	
Foglio	Particella	Sub.	Porz.	Qualità classe	Superficie (mq)			Deduz.	Reddito		
					ha	are	ca		Dominicale		Agrario
7	585			INCOLTO PRODUTTIVO	5	45			0.08	0.06	

altri dati :

Confini	F7 MAPP. 462 - 587 - 586		
Soprassuolo	 N. fabbricati rurali inesistenti - n. passi carrabili - ☐ impianto irrigazione		
Provenienza			
Destinazione	Originaria		
	Attuale	Viabilità	
Stato di conservazione			
Eventuali vincoli e pesi			
Eventuale non concordanza delle risultanze catastali con lo stato di fatto			
Conduttore ed eventuali proventi	 Titolo Contratto n. In data Proventi: €		
Localizzazione	☐ Urbana	☐ Extraurbana	☐ Zona Agricola ZONA E1P
Destinazione d'uso	Alienazione		
Conto del patrimonio	Consegnatario Costamagna Stefania		
	☐ INDISPONIBILE		
	☒ DISPONIBILE		
	Valore al 31/12/2021	17.450,00	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Comune di Terzorio

SERVIZIO Finanziario e contabile

RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI

(D.L. 25.06.2008, n. 112, art. 58)

SCHEDA N. C-4 TERRENI

Descrizione del bene

Uliveto

Ubicazione	Terzorio - STRADA CARONCHIN - N. 0
	☐ Pianura ☒ Collina ☐ Montagna

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO								Note
Foglio	Particella	Sub.	Porz.	Qualità classe	Superficie (mq)			Deduz.	Reddito		
					ha	are	ca		Dominicale	Agrario	
4	579			ULIVETO			28		0.17	0.12	

altri dati :

Confini	F4 MAP 578 - 580	
Soprassuolo	N. fabbricati rurali inesistenti - n. passi carrabili - ☐ impianto irrigazione	
Provenienza		
Destinazione	Originaria	
	Attuale	Inventario/patrimonio
Stato di conservazione		
Eventuali vincoli e pesi		
Eventuale non concordanza delle risultanze catastali con lo stato di fatto		
Conduttore ed eventuali proventi		
	Titolo Contratto n. In data Proventi: €	
Localizzazione	☐ Urbana ☐ Extraurbana ☒ Zona Agricola	
Destinazione d'uso	Alienazione	
Conto del patrimonio	Consegnatario Costamagna Stefania	
	☐ INDISPONIBILE	
	☒ DISPONIBILE	
	Valore al 31/12/2021	15,30

Data

Il compilatore

Il Responsabile del Servizio

.....

Stefania Costamagna

Comune di Terzorio

SERVIZIO Finanziario e contabile

RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI

(D.L. 25.06.2008, n. 112, art. 58)

SCHEDA N. C-24 TERRENI

Descrizione del bene

Orto irriguo floreale

Ubicazione Terzorio - VIA PROVINCIALE - N. 0
☐ Pianura ☒ Collina ☐ Montagna

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							Note
Foglio	Particella	Sub.	Porz.	Qualità classe	Superficie (mq)			Deduz.	Reddito		
					ha	are	ca		Dominicale	Agrario	
6	369						47		8.93	3.47	

altri dati :

Confini	F. 6 MAPP. 370-371-372-373	
Soprassuolo	N. fabbricati rurali inesistenti - n. passi carrabili - ☐ impianto irrigazione	
Provenienza		
Destinazione	Originaria	
	Attuale	Inventario/patrimonio
Stato di conservazione		
Eventuali vincoli e pesi		
Eventuale non concordanza delle risultanze catastali con lo stato di fatto		
Conduttore ed eventuali proventi	Titolo Contratto n. In data Proventi: €	
Localizzazione	☐ Urbana ☐ Extraurbana ☒ Zona Agricola	
Destinazione d'uso	Alienazione	
Conto del patrimonio	Consegnatario Costamagna Stefania	
	INDISPONIBILE	
	☒ DISPONIBILE	
	Valore al 31/12/2021	803,70

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

L'ente non ha in programma acquisti di forniture e servizi di importo superiore ad € 40.000,00.

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Terzorio**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
altro	importo	importo	importo
totale	importo	importo	importo

Note

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Terzorio

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso o nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CP V (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AU SA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CP V	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CP V	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CP V	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CP V	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CP V	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
																somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)				

Il referente del programma

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

(.....)

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento		codice fiscale	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	anno	Annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Terzorio

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(.....)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

NEGATIVO

*Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali,
delle autovetture di servizio e dei beni immobili*

**PIANO TRIENNALE 2022-2024
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI,
DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO O DI SERVIZI
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA INFORMATICA**

**(obbligo abrogato dall'art. 57. Comma 2 del D.L.
124/2019)**

La legge 24.12.2007, n. 244 (e ss.mm.ii) – legge finanziaria 2008 – prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche amministrazioni. In particolare i commi da 594 a 599 dell'art. 2 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche Amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo:

1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche,
2. delle autovetture di servizio;
3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
4. di apparecchiature di telefonia mobile.

Premesso:

- che il Comune di Terzorio ha una popolazione di 235 abitanti, (al 31.12.2021 e la dotazione organica è di n. 2 dipendenti (di cui 1 con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%)
- che da sempre, l'Amministrazione Comunale ha adottato politiche di contenimento e razionalizzazione dei costi, - pur garantendo un buon standard nell'erogazione di servizi alla collettività – non solo per perseguire livelli di economicità ed efficienza nell'azione amministrativa, ma anche per liberare risorse da destinare agli investimenti –

vengono di seguito indicati gli indirizzi ed i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle disposizioni di legge sopra richiamate finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione dell'Ente.

DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE

Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

DOTAZIONI STRUMENTALI	SITUAZIONE ATTUALE
n. 1 PC per servizi demografici-elettorale-amministrativo n. 1 PC, fornito e di proprietà del Ministero dell'Interno, per il rilascio della C.I.E. con stampante dedicata n. 1 PC per servizi amministrativo – contabile – tributi n. 1 PC per segreteria e servizi tecnici	4
Fotocopiatrice/stampante in rete	1
Gruppo di continuità	3
Server con gruppo di continuità	1

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Centralino telefonico (voip)	1
Telefoni Fissi e cordless	2
Telefoni mobili	0
Rilevatore automatico presenze	2
Sistema anti-intrusione	1

A seguito di guasto non più riparabile si è provveduto a sostituire la fotocopiatrice-stampante-scanner. Inoltre sono stati sostituiti, i personal computer in dotazione agli uffici comunali, in quanto dotati di sistema operativo inadeguato, obsoleti e non più rispondenti alle esigenze dell'ente, e non rispondenti ai requisiti minimi necessari per il buon funzionamento di programmi gestionali e applicativi ed ai requisiti minimi in materia di sicurezza e privacy.

È attiva un'assistenza tecnica esterna che cura l'installazione, la manutenzione e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici nonché contratto di assistenza tecnica (all-inclusive) per la stampante.

Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni informatiche in uso presso gli uffici comunali **si provvede di norma alla sostituzione delle apparecchiature quando non siano più tecnicamente idonee all'uso salvo naturalmente casi di guasto irreparabili**. La sostituzione dei PC potrà avvenire solo in caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione non risulti economicamente vantaggiosa e tenendo conto anche del grado di obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici.

Esistono poi contratti di manutenzione annua per diversi software applicativi, in particolare per la gestione:

- contabilità finanziaria-bilancio, controllo di gestione, economato, patrimonio-inventario - I.V.A.
- anagrafe, stato civile, elettorale;
- tributi locali, gestione del territorio – sistema cartografico
- cimiteri
- segreteria (delibere, determine);
- protocollo;
- edilizia;
- pubblicazioni web – amministrazione trasparente -
- scrivania digitale
- conservazione digitale

Tutti i programmi sono collegati tra di loro, per cui è possibile l'immediata acquisizione e interscambio dei dati (es. acquisizione fatture da registrare direttamente da protocollo, registrazione fini I.V.A., atti di liquidazione, mandato automatico, - acquisizione dati da contabilità da anagrafe, tributi, ecc..., collegamento anagrafe-tributi). Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli sforzi al fine di razionalizzare al meglio l'utilizzo di applicativi software.

I software in dotazione hanno consentito all'amministrazione comunale di raggiungere un ottimo livello di efficacia ed efficienza riducendo i tempi di lavoro, migliorandone la qualità e migliorando i servizi all'utenza.

Sono inoltre presenti:

- licenze Windows;
- software anti virus e filtraggio siti internet.

Le forniture vengono effettuate utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP ovvero piattaforma MEPA, le convenzioni Consip attive o in mancanza seguendo le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016.

Le forniture e gli sono effettuate nel rispetto dei vincoli e dei limiti di cui

- All'art. 37, comma 1, d.lg.s 50/2016 e ss.mm.ii
- All'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, come modificato dalla legge 208 del- 28/12/2015 e come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 145 del 30.12.2018
- All'art. 1 co. 512- 514-516 della Legge 208/2015

Le attuali macchine multifunzione (Fotocopiatrice-stampante-scanner) con il collegamento in rete e la scansione di documenti consentono da un lato il progressivo conseguimento delle finalità contenute nelle disposizioni normative vigenti, tendenti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dall'altro la riduzione della produzione di documenti cartacei.

Obiettivi per il triennio.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- Produzione di documenti informatici che proseguono il loro corso rimanendo in ambito digitale e non cartaceo, mediante l'utilizzo della firma digitale se prevista la sottoscrizione;
- Miglioramento del collegamento internet;
- Conservazione dei documenti digitali a norma con progressivo adeguamento delle classi documentali da conservare;
- Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate rappresentano il minimo necessario, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione. Di norma si segue il criterio di allestire una postazione per ogni operatore/dipendente o collaboratore.
- Sostituzione delle dotazioni strumentali se obsolete/ non funzionanti / non riparabili provvedendo all'acquisto o al noleggio, in relazione alla convenienza di volta in volta riscontrata,

In ogni caso le dotazioni informatiche dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri:

- Tempo di vita programmato di un personal computer: 5 anni
- Tempo di vita programmato di una stampante: 7 anni

Nel caso in cui un personal computer non avesse capacità di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi verrà utilizzato in ambiti ove sono richieste performance inferiori.

Le politiche di approvvigionamento del servizio informatico dovranno essere svolte esclusivamente con i sistemi messi a disposizione da Consip e Mepa (convenzioni/mercato elettronico).

L'Ente non ha personale con competenze in materia informatica. Pertanto gli eventuali acquisti di attrezzatura hardware, con particolare riferimento ai personal computer, server dovranno prevedere anche servizio di conversione dati.

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove acquisizioni di beni ed attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da dismettere o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da autorizzare.

Per il perseguimento degli obiettivi, si dovrà tenere conto dei limiti imposti dalle disposizioni di finanza pubblica sia in tema di pareggio di bilancio che di tagli alle spese degli Enti Locali.

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.12.2016 è stato approvato progetto per la fornitura, installazione e configurazione dell'impianto di videosorveglianza comunale, prevedendo l'installazione di telecamere nei principali punti di intersezione stradale, al fine di garantire una maggior sicurezza urbana e di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti; il progetto è stato interamente realizzato nell'anno 2017. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29, in data 28.06.2021, è stato approvato un nuovo progetto per il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza, prevedendo l'installazione di telecamere targa nei principali punti stradali, la copertura di nuove aree di ripresa e la sostituzione del sistema di registrazione delle immagini; gli interventi sono stati completamente realizzati nello stesso anno.

Le attuali dotazioni sono di seguito indicate:

DOTAZIONI STRUMENTALI	SITUAZIONE attuale
Telecamere: n. 01 – FLIR N437BEWP n. 02 – AXIS P1428-E n. 02 – DAHUA IPC-HFW2320OR n. 02 – DAHUA ITC431-RW1F-IRL8 Impianto radio per la trasmissione delle immagini Videoregistratore NVR per la registrazione delle immagini	Quattro punti di ripresa sui quali sono installate n. 7 telecamere, di cui 2 per il rilevamento targa, collegati al registratore NVR, installato presso il Palazzo Civico, con un sistema di antenne radio su frequenze private dedicate.

Rientra nei programmi e progetti dell'amministrazione, come da interventi inseriti nella programmazione annuale, investire nel costante potenziamento degli impianti del sistema di videosorveglianza comunale, aumentando i punti di ripresa, sostituendo le apparecchiature obsolete ed installando attrezzature più performanti, al fine di garantire una sempre maggior sicurezza urbana sul territorio comunale.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'Ente non dispone di autovetture di servizio. **Non sono previste tali tipologie di spesa nel triennio.**

Premesso che Il Comune di Terzorio non è servito da mezzi di trasporto pubblici, sia i dipendenti - previa autorizzazione - che gli amministratori utilizzano il mezzo proprio per ragioni di servizio/per finalità istituzionali. Non sono previste forme di rimborso delle spese sostenute (rimborso km, pedaggio autostradale, parcheggio)

Non sono previste spese per indennità di missione.

Non sono previsti rimborsi al personale le spese per utilizzo del mezzo proprio previste dall'art. 8 della Legge 417/1978 in quanto disapplicato per il personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. 165/2001; (rif. art. 6, comma 12, ultimo periodo L. 122/2010).

IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

I servizi sono interamente collocati in immobili di proprietà comunale, **senza ricorso a locazioni passive.**

Fanno parte di questa categoria i seguenti immobili:

- Edificio in Piazza San Giovanni Battista adibito a sede Comunale.
- Edificio in Via Borgo, attualmente è in parte adibito a seggio elettorale in occasione delle Consultazioni elettorali ed in parte ad ambulatorio medico. A seguito di convenzione l'immobile è stato concesso in uso gratuito all'associazione di promozione
- Edificio in Piazza San Giovanni Battista adibito a Centro Polivalente, utilizzato come centro di aggregazione per la popolazione anziana e per i giovani.
- Edificio storico (torre barbaresca).

Il Comune non ha alloggi di servizio né alloggi ad uso abitativo.

Dalla ricognizione delle strutture e delle attività in esse presenti non si evidenziano particolari anomalie dovute ad un sotto-utilizzo delle risorse patrimoniali. L'amministrazione tende a valorizzare nel miglior modo possibile il patrimonio immobiliare con l'intento di ottenere la migliore resa in termini economici e/o o sociali.

L'Ente rileva tra le sue proprietà anche un edificio destinato al culto (Chiesa di San Sebastiano).

Con delibera consiliare n. 23 del 20.06.2017 l'Ente ha acquisito al proprio patrimonio manufatto realizzato in diffinità ai titoli edilizi.

Con la predetta delibera è stato ritenuto prevalente, rispetto alla demolizione, l'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile, da destinarsi sia allo svolgimento di attività istituzionali, che ad insediamenti produttivi, compatibili con la destinazione urbanistica dell'area prevista dal vigente PRG, *"..al fine di mantenere ed incrementare il tessuto produttivo del Comune attraverso la valorizzazione e la promozione di attività economiche, ottenendo, nel contempo, redditi dal proprio patrimonio (canoni di locazione), necessari per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali e dei propri compiti e funzioni, ed indispensabili, dato il difficile momento economico in cui gli Enti Locali sono chiamati a partecipare alla spesa pubblica attraverso l'alimentazione con risorse proprie dei fondi di solidarietà, nonché a dimostrare la propria autonomia nel reperimento delle risorse (autonomia finanziaria), anche ai fini della programmazione degli investimenti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica"*

A seguito di idonea procedura il manufatto e le aree circostanti, sono stati concessi in locazione alla società Amaie Energia e Servizi. L'importo annuo della locazione (durata anni 15) è di € 30.000,00. L'entrata è garantita da fidejussione.

Obiettivi per il triennio: Razionalizzazione delle spese di funzionamento, attraverso l'armonizzazione delle linee strategiche generali volte al perseguimento di obiettivi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, abbattimento barriere architettoniche.

TELEFONIA FISSA E MOBILE

L'Ente è dotato di collegamento wireless per internet a costo zero

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 18.06.2020 è stato approvato schema di convenzione con la SISTEL Srl, per lo svolgimento del servizio di banda larga sul territorio comunale e tale convenzione, di durata quinquennale, prevede n.2 due contratti gratuiti di abbonamento al servizio banda larga di tipo flat per la massima capacità erogabile, nonché un abbonamento gratuito per la telefonia con tecnologia VOIP con fornitura di nuova numerazione.

Per effetto della predetta convenzione **sono stati completamente azzerati i costi di telefonia fissa, di telefonia mobile e di connessione.**

PAGO-PA

L'Art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e all'art. 15 del D.L. 179/2012 convertito con modifiche dalla L. 221/2012, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, aderendo alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione da AgID attraverso il Sistema pubblico di connettività e denominata "Nodo dei pagamenti elettronici – SPC" e/o "Sistema pagoPA";

Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, realizzato da AgID e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2017, prevede che *"le Pubbliche amministrazioni devono inviare ad AgID i piani di attivazione e integrazione della piattaforma abilitante PagoPA nelle loro soluzioni applicative. Le amministrazioni che, entro giugno 2017, non hanno ancora completato l'adesione, dovranno adottare, in logica di sussidiarietà, le soluzioni già disponibili attuate dalle altre amministrazioni quali, ad esempio, piattaforme di regioni o di altre amministrazioni, che si propongono con il ruolo di intermediario previsto dal sistema."*;

La Regione Liguria, con le delibere n.202 de 27 febbraio 2015 e n.1256 del 30 dicembre 2016, ha **aderito al sistema nazionale PagoPA** per i **pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni (PA)**: PagoPA è la piattaforma di interconnessione realizzata dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che mette in rete PA e prestatori di servizio di pagamento, garantendo elevati standard di sicurezza e omogeneità.

La gestione della piattaforma PagoPa a partire dall'inizio del 2020 è passata a PagoPa S.p.A. società interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Regione Liguria ha inoltre adottato il **ruolo di intermediario per le PA liguri** costituendo il **Polo regionale dei pagamenti** per **semplificare**, per gli enti aderenti, gli adempimenti normativi e tecnici e le interazioni con il **Nodo nazionale**, favorendo economie di scala.

L'Ente ha aderito al sistema nazionale PAGO PA ed al "polo regionale dei pagamenti elettronici" scegliendo la Regione Liguria quale intermediario tecnologico.

SERVIZI INFORMATICI

Nel settore informatico, la previsione di spesa riguarda "spesa per servizi informatici" e nello specifico "spesa per gestione e manutenzione delle applicazioni".

Le spese previste, e così codificate ai sensi del D.Lgs. 118/2011 – Liv. 4: - Servizi informatici e di telecomunicazioni – Liv. 5 Gestione e manutenzione applicazioni – è relativa a contratti di manutenzione degli applicativi gestionali in uso.

Con tale contratto tutti i software in uso sono costantemente aggiornati adeguati alla normativa consentendo così il corretto e puntuale espletamento dei vari adempimenti.

La spesa per tali servizi viene effettuata tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP ovvero tramite piattaforma MEPA.

Occorre sottolineare che le nuove metodologie di lavoro, prevedono un sempre maggior utilizzo di piattaforme informatiche, che necessariamente comportano la necessità di adeguare gli ambienti di esecuzione (hardware e sistemi operativi e gestionali) e l'introduzione di strumenti di supporto all'esecuzione di programmi.

Di fatto le varie piattaforme digitali necessarie all'interscambio ed alla trasmissione di dati, es. piattaforma INA-SAIA e – per i dati anagrafici e per l'emissione della Carta di Identità elettronica, la trasmissione dei dati contabili attraverso il sistema BDAP, l'attivazione del sistema SIOPE+, le pubblicazioni ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, l'interscambio dei dati con l'agenzia delle entrate in materia di tributi, di pagamenti (flussi f24 agenzia delle entrate per pagamenti IMU, TARI.. ecc..) la trasmissione delle denunce contributive attraverso le piattaforme informatiche, dei dati in materia di affidamenti, il sistema di fatturazione elettronica e gli adempimenti a ciò connessi, l'obbligo di adeguamento al sistema pago PA

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

ecc... rendono e renderanno necessaria l'implementazione, la manutenzione e l'aggiornamento degli applicativi gestionali.

Inoltre la sempre maggior produzione di documentazione informatica (protocollo informatico, pubblicazioni informatiche, fattura elettronica, ordinativo informatico, affidamenti e gare informatiche) comportano un incremento dei costi per le attività di "conservazione" dei documenti "digitali", che deve essere effettuata secondo modalità definite in maniera precisa e puntuale (Direttive AGID).

Quanto sopra inevitabilmente comporta nuovi e maggiori oneri a cui occorre obbligatoriamente far fronte.

La spesa prevista nel triennio 2022-2024 per "servizi informatici":

- Servizi informatici verrà sostenuta tramite ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP (MEPA),

Si ritiene opportuno citare:

la circolare AGID n. 2/24.06.2016

- la tabella OBBLIGO-FACOLTA' "strumenti del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A." messa a disposizione da CONSIP – MEF nella versione aggiornata al 14.5.2018 che per la categoria merceologica "beni e servizi informatici e di connettività" – importo sottosoglia comunitaria – per le amministrazioni territoriali prevede quanto segue:

Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip.
In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore

- **Le linee guida ANAC n. 8** – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili – e ritenuto comunque che eventuali modifiche all'attuale impianto software, finalizzate all'acquisizione dei servizi di manutenzione /aggiornamento delle procedure e di hosting attraverso procedure ad evidenza pubblica, "determinerebbero situazioni di discontinuità nella gestione delle banche dati, elevati costi di investimento iniziali (sostituzione software) , lunghi e costosi processi di apprendimento (learnig) per l'utilizzo ottimale dei prodotti,"

La legge 208/2015 - legge di stabilità 2016 - art. 1, commi da 512 a 515 prevede:

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014. 513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. 514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni. 515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Le spese informatiche sostenute nel triennio 2013/2015, al netto delle spese per investimenti (l'art. 1, comma 515, legge di stabilità 2016 si riferisce alla sola spesa corrente) sono le seguenti

	2013	2014	2015	media
Servizi vari - hosting			1.488,16	
Assistenza informatica e manutenzioni software	7973,9	7124,8	6.768,56	
Totale	7.973,90	7.124,80	8.256,72	7.785,14

La spesa sulla quale operare il taglio strutturale del 50% al fine di determinare la somma massima stanziabile nel bilancio 2019/2021 ammonta ad € 7.785,14. Il limite di spesa annuo è pertanto di € 3.892,57

Il comma 512 dell'art. 1 della legge 2018/2015 (modificato dall'art. 1, comma 419 della legge 232/2016) stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e per le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP Spa o dei soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali, per i beni ed i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Come previsto dal comma 515 della normativa in argomento, e come chiarito nella circolare AGID n. 2/2016 e successivamente nel piano triennale (allegato 2 al piano), nonché dalla Corte dei Conti Lombardia parere n. 368/05.12.2017 - tra gli acquisti esclusi dal taglio sono compresi quelli effettuati tramite ACCORDI QUADRO, MERCATO ELETTRONICO (MEPA) E SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE.

La spesa prevista nel bilancio 2022-2024 per servizi informatici e telecomunicazioni (liv. IV piano dei conti) – è pari ad € 11.545,70

Le acquisizioni di servizi informatici (contratti pluriennali) in essere, sono avvenute tramite MEPA. Pertanto il 100% della spesa informatica inserita in bilancio discende da

- **STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE CONSIP/MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.**

SI CERTIFICA PERTANTO IL RISPETTO DELL'ART. 1, COMMI 512-515 – LEGGE 208/2015 -

Programma incarichi di collaborazione autonoma

L' art. 3, comma 55, della Legge 24.12.2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con Legge 133/2008, stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti estranei all'amministrazione possa avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuato con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione debba essere stabilito nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

Stante la natura programmatoria dell'atto ed alla luce delle modifiche normative introdotte dal citato D.L. 112/2008 e ss.mm.ii, la ricognizione deve riguardare la generalità dei contratti che si prevede di affidare come indicato nel documento di sintesi allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto dei programmi indicati negli schemi di bilancio e della relazione previsionale e programmatica, in corso di predisposizione, si rileva l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi esterni come da elenco che si allega al presente atto, giustificato dai seguenti fattori:

- obiettivi particolarmente complessi per i quali è opportuno acquisire all'esterno le necessarie competenze professionalità;
- impossibilità di utilizzare il personale dell'ente.
- Mancanza di figure professionali e/o qualifiche adeguate all'interno dell'Ente.

Con il D.L. 31.5.2010, n. 78 e ss.mm.ii "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare con l'art. 6, comma 7, del D.L.31.5.2010, n. 78, vengono introdotte norme in merito all'osservanza dei limiti di spesa con particolare riferimento agli incarichi di studio, consulenza ecc.. la cui spesa non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Tali limiti sono abrogati dal D.L. 124/2019 ART. 57, comma 2.

Non rientrano nel vincolo suddetto, come da pareri espressi dalla Corte dei Conti, quelli concernenti attività obbligatorie per legge che non possono essere espletate dal personale dell'Ente.

Per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi, sembra opportuno riferirsi ai criteri che la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, ha dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.02.2005 ed in particolare si definiscono:

- a) *incarichi di studio* quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione per lo svolgimento di una attività di studio nell'interesse della stessa amministrazione, nonché specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto od un particolare problema di interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente, e/o la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati lo studio e le soluzioni proposte;
- b) *incarichi di ricerca*, quegli incarichi riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie, conferiti dall'Amministrazione previa la preventiva definizione del programma da parte dell'Ente.
- c) *incarichi di consulenza*, le richieste ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi.

Si evidenzia infine che, conformemente al disposto normativo, dalla predetta programmazione restano esclusi unicamente **gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente.**

L'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008 e ss.mm.ii, prevede che per esigenze per cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali... con contratti di lavoro autonomo ... a soggetti di comprovata specializzazione, anche universitaria.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Le amministrazioni pertanto conferiscono incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, in relazione alla realizzazione di attività, programmi o progetti qualora non dispongano di professionalità adeguate nel proprio organico e/o tale carenza non sia risolvibile con le risorse umane disponibili.

Il Comune di Terzorio si avvale di collaborazioni di natura autonoma di soggetti estranei all'amministrazione comunale, in relazione alla necessità di disporre di competenze o professionalità non presenti all'interno dell'Ente, soprattutto in considerazione del sottodimensionamento della dotazione organica, ove manca completamente il profilo tecnico, ed in relazione all'impossibilità di procedere a nuove assunzioni per effetto dei vincoli di spesa cui è sottoposto (rispetto spesa del personale).

L'affidamento di incarichi esterni potrà essere disposto a favore di soggetti esterni all'amministrazione - al fine di conseguire prestazioni professionali, prestazioni di opera intellettuale, ... collaborazioni, già previste in precedenti atti adottati dal Comune o che, comunque, si rendano necessarie per perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed assicurare la realizzazione di interventi ed attività di istituto.

Gli incarichi vengono conferiti nel rispetto della programmazione in materia e nei limiti di spesa indicati nel Bilancio di previsione annuale, mentre i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi sono individuati nella normativa di riferimento tempo per tempo vigente nonché nei regolamenti comunali.

La Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni - stralcio regolamento degli uffici e dei servizi -

Sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei servizi e tenuto conto dei programmi e degli obiettivi in fase di definizione nel DUP e negli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente sono emerse le seguenti aree di intervento che necessitano **o potrebbero necessitare** affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione comunale.

Tali aree di intervento così come sotto dettagliate costituiscono il programma di cui all'art 3, comma 55, della legge 244/07.

SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE:

- ◆ Incarichi ad esperti di comprovata esperienza in materia tributaria, o a legali, dottori commercialisti, per pratiche di particolare complessità o che potenzialmente potrebbero sfociare in contenziosi davanti ad organi giurisdizionali, incarichi per redazione di perizie, valutazioni
- ◆ Incarichi professionali per attuazione regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy;

SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTI

- ◆ Incarichi libero-professionali in materia fiscale-tributaria relativi alla contabilità e dichiarazioni IRAP, 770, I.V.A. e Modello UNICO nonché invio telematico dei modelli;
- ◆ Incarichi di collaborazione professionale, in materia fiscale - tributaria nonché incarichi di collaborazione con l'Ufficio tributi dell'ente al fine di contrastare l'evasione tributaria, incarichi per allineamento banca dati ente con banche dati esterne;
- ◆ Incarichi libero-professionali a studio legale per recupero crediti successive procedure esecutive.

URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO

- ◆ Incarico libero - professionale per lo svolgimento dei servizi di istituto relativi all'espletamento mansioni dell'ufficio tecnico comunale, inerenti l'edilizia, l'urbanistica, il paesaggio, il settore tecnico in genere, tecnico-manutentivo, lavori pubblici ed attività di supporto al RUP;
- ◆ Incarichi per redazione perizie in genere, verifiche statiche, perizie di valutazione titoli/ partecipazioni, di valutazione beni immobili, redazione frazionamenti catastali, pratiche catastali ed in materia di espropriazioni di pubblica utilità.
- ◆ Incarichi per progettazioni, direzione lavori, collaudi, per funzioni di RUP ed attività di supporto al RUP
- ◆ Incarichi per progettazioni urbanistiche
- ◆ Incarichi a geologi.
- ◆ Incarichi in materia di protezione civile
- ◆ Incarichi per verifiche statiche, progettazioni ecc...

SERVIZI TURISTICI

- ◆ Incarichi di collaborazione, finalizzati ad attività di promozione e valorizzazione del proprio territorio, delle proprie tradizioni, e dei propri prodotti.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Attualmente l'ente si avvale di collaborazioni professionali esterne in materia fiscale e per l'espletamento delle mansioni dell'ufficio tecnico comunale non avendo personale con tale qualifica nel proprio organico. – Tale spesa è prevista nel bilancio 2022-2024

Inoltre l'ente ricorre ove se ne ravvisi la necessità a professionisti esterni per attività di progettazione, d.l., , pratiche catastali, perizie, ecc..

La spesa per detti incarichi in ogni caso non potrà essere superiore al **15%** della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione per l'esercizio 2022. Sono fatte salve le spese per incarichi di progettazione-d.l. ecc.. inserite nei quadri economici delle opere pubbliche,

L'approvazione del programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

In relazione a nuove e/o maggiori esigenze il Consiglio Comunale provvederà ad aggiornare il presente programma, nonché a variare le previsioni di spesa del Bilancio Annuale.

Di seguito si riportano prospetti indicanti le tipologie d incarichi conferibili, ovvero le tipologie di incarichi esterni cui potrebbe ricorrere l'Ente per la realizzazione e l'attuazione dei vari programmi costituenti il programma degli incarichi esterni

SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE -	
Incarichi ad esperti di comprovata esperienza in materia tributaria, o a legali, dottori commercialisti, per pratiche di particolare complessità o che potenzialmente potrebbero sfociare in contenziosi davanti ad organi giurisdizionali, incarichi per redazione di perizie, valutazioni; Incarichi professionali per attuazione regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy	
SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTI	
Incarichi libero-professionali in materia fiscale-tributaria relativi alla contabilità e dichiarazioni IRAP, 770, I.V.A. e Modello UNICO nonché invio telematico dei modelli; Incarichi di collaborazione professionale, in materia fiscale - tributaria nonché incarichi di collaborazione con l'Ufficio tributi dell'ente al fine di contrastare l'evasione tributaria, incarichi per allineamento banca dati ente con banche dati esterne; Incarichi libero-professionali a studio legale per recupero crediti successive procedure esecutive.	
URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO	
Incarico libero – professionale per lo svolgimento dei servizi di istituto relativi all'espletamento mansioni dell'ufficio tecnico comunale, inerenti l'edilizia, l'urbanistica, il paesaggio, il settore tecnico in genere, tecnico-manutentivo, lavori pubblici ed attività di supporto al RUP; Incarichi per redazione perizie in genere, verifiche statiche, perizie di valutazione titoli/ partecipazioni, di valutazione beni immobili, redazione frazionamenti catastali, pratiche catastali ed in materia di espropriazioni di pubblica utilità. Incarichi per progettazioni, direzione lavori, collaudi, per funzioni di RUP ed attività di supporto al RUP; Incarichi per progettazioni urbanistiche Incarichi a geologi.	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Incarichi in materia di protezione civile Incarichi per verifiche statiche, progettazioni ecc...	
	-
SERVIZI TURISTICI	
Incarichi di collaborazione, finalizzati ad attività di promozione e valorizzazione del proprio territorio, delle proprie tradizioni, e dei propri prodotti	

Conclusioni e Considerazioni finali

Il presente documento è redatto in conformità al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal D.M. 18 Maggio 2018.

Tale decreto prevede la forma semplificata del Documento Unico di Programmazione. Ci si è avvalsi solo parzialmente della possibilità di redazione semplificata della programmazione annuale e triennale.

Si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessita' di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

Nel presente DUP , come previsto dalla predetta normativa, è inserita:

- La programmazione triennale ed annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14**, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; (SOLO ELENCO ANNUALE)
 - La programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale ed annuale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii
 - Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; (NEGATIVO)
 - Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, commi 594-599 della legge n. 244/2007;
 - Il programma incarichi di collaborazione autonoma.
 - La valutazione della situazione economico-finanziaria delle società partecipate.
- ☒ La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle sole spese necessarie ed indispensabili per garantire la gestione dei servizi;
- ☒ Le entrate relative ai proventi per permessi di costruire e sanzioni in materia urbanistico-edilizia sono state destinate al finanziamento di spesa in conto capitale ed a spese di progettazione opere pubbliche come previsto dalla vigente normativa.
- ☒ il pareggio di bilancio è stato altresì ottenuto attuando una severa politica di contenimento della spesa corrente . Nonostante il fisiologico e costante aumento della spesa corrente dovuto all'aumento dei prezzi al consumo, alle rivalutazioni contrattuali ISTAT, alla necessità di erogare servizi, gli stanziamenti sono stati quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati dal bilancio e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementata.

Per quanto riguarda la spesa di personale si rimanda all'apposita sezione relativa alla programmazione annuale e triennale del personale, ove sono altresì indicate le previsioni di spesa.

Altre tipologie di spesa.

In merito alle altre tipologie di spesa si specifica quanto segue:

- **Spesa per acquisto, manutenzione, e l'esercizio di autoveicoli:** nessuna spesa prevista
- **Spese di rappresentanza, spese per convegni, mostre, relazioni pubbliche e pubblicità:** nessuna spesa prevista
- **Spese per sponsorizzazioni:** nessuna spesa prevista;
- **Spese per missioni:** nessuna spesa prevista

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- **Spese per rimborsi viaggi in relazione all'utilizzo del mezzo proprio, sia dei dipendenti che degli amministratori:** nessuna spesa prevista
- **Spese di formazione:** nessuna spesa prevista;
- **Spese per gettoni di presenza, indennità agli amministratori (con esclusione del Sindaco), accantonamenti per indennità di fine mandato:** (previsto accantonamento indennità fine mandato)
- **Spese per mobili e arredi:** nessuna spesa prevista;
- **Spese per acquisto beni immobili:** nessuna spesa prevista

Con D.L. 26 ottobre 2019, n. 214, "disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, vengono abrogati, dall'annualità 2020:

- limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)

Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2021	Previsione 2021	Previsione 2023
Studi e consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razionalizzazione e quantificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Dall'annualità 2020 gli enti locali possono procedere all'acquisto degli immobili **senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell'articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111**. In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne "l'indispensabilità e l'indilazionabilità" e si rende del tutto superflua "l'attestazione da parte del responsabile del procedimento" di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata dall'Agenzia del demanio, e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente dell'operazioni di acquisto.

L'art. 16, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 riportava :

*4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono** adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.*

L'amministrazione ai fini della razionalizzazione e riqualificazione della spesa, acquisisce beni e servizi avvalendosi delle Convenzioni CONSIP (per le categorie espressamente previste dalla vigente normativa) e/o tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP ovvero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) come previsto dalla vigente normativa.

Verifica della sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138, 146 e 147 della Legge n. 228/2012:

Di seguito si riporta la citata normativa:

Comma 146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Comma 147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».

Nel bilancio di previsione 2022-2024 non sono previste tipologie di spesa di cui al comma 138. Ove, nell'ambito di realizzazione di progetti, si rendesse necessaria l'acquisizione di beni immobili (terreni) si procederà secondo quanto stabilito dalla citata normativa, variando pertanto il presente documento programmatico.

L'Ente non ha attivi contratti di consulenza informatica.

VALUTAZIONI FINALI

Le scelte operate in materia di programmazione sono state basate sulla disponibilità di risorse finanziarie, tradotte in una loro successiva destinazione, secondo i vari gradi di necessità e priorità, al finanziamento della spesa corrente. La spesa di investimento prevista, con esclusione di quella finanziata dal contributo dello stato sugli investimenti, è comunque subordinata alla realizzazione dell'Entrata.

Le norme che regolano gli enti locali non consentono in maniera puntuale una "programmazione" oltre l'esercizio di competenza, di fatto, la programmazione pluriennale, è analoga a quella annuale.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

I programmi descritti nel DUP innanzitutto sono innanzitutto finalizzati, per quanto possibile, alla riduzione della spesa, attraverso scelte che possano consentire, un miglioramento dei servizi senza incremento dei costi.

Una migliore organizzazione delle risorse umane, ed in particolare una revisione dell'organico con l'inserimento di nuove figure (personale con competenze tecnico-specialistiche in materia di edilizia ,urbanistica, lavori pubblici, ecc..)) ed una re-distribuzione dei carichi di lavoro sulla base di adeguate e specifiche professionalità, consentirebbero all'ente, di migliorare l'erogazione di servizi in termini di efficacia ed efficienza, a parità di spesa complessiva (spesa corrente invariata). Il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale costringe di fatto l'Ente ad attuare politiche organizzative non più rispondenti alle nuove e complesse necessità gestionali, soprattutto in considerazione del sempre più crescente, ampio ed articolato quadro normativo che si è chiamati ad osservare.

Il responsabile dei servizi finanziari
f.to Stefania Costamagna

Il Sindaco
f.to Valerio Ferrari